STATUTI

DELLA

VENERABILE ARCHICONFRATERNITA

DEL

GONFALONE

ROMA

TIPOGRAFIA POLIGLOTTA

DELLA S. C. DI PROPAGANDA FIDE

MDCCCLXXXVIII.

STATUTI

DELLA

VENERABILE ARCHICONFRATERNITA

DEL

GONFALONE

ROMA

TIPOGRAFIA POLIGLOTTA

DELLA S. C. DI PROPAGANDA FIDE

MDCCCLXXXVIII.

NELL' ANNO DI GRAZIA MDCCCLXXXVIII.

MENTRE L' UNIVERSO FESTEGGIA

IL VOSTRO GIUBILEO SACERDOTALE

ED ANCHE LE ACATTOLICHE GENTI

COLL' OFFERTA DI RICCHI DONI

GAREGGIANO IN ATTESTATI DI OSSEQUIO

A VOI

O LEONE GRANDE IMMORTALE

OFFRE I SUOI STATUTI

A CRISTIANA PERFEZIONE RITEMPERATI

LA ROMANA ARCHICONFRATERNITA

DEL GONFALONE

FIDENTE IN DIO DI POTERVI DIRE

PADRE SANTO

NOI SAREMO FIGLI SEMPRE DEVOTI

E IN MEZZO AL SECOLO CHE FOLLEGGIA

EMULI DEI NOSTRI MAGGIORI

INTATTA SERBEREMO LA FEDE E LA PIETÀ

DI CUI SIETE VOI IL CUSTODE E IL VINDICE.

STATUTI

DELLA

VENERABILE ARCHICONFRATERNITA

DEL

GONFALONE

CAPO I.

Dell'Eminentissimo e Reverendissimo Cardinale Protettore

1. — Richiede ogni ragione di buon governo, che in qualsiasi consesso sì ecclesiastico che civile, vi sia chi con autorità protegga e difenda la savia direzione e il regolare andamento degli interessi tanto spirituali, che materiali. La nostra Archiconfraternita ha provato da secoli, quanto vantaggiosa le sia riuscita la protezione accordatale da molti Eminentissimi Cardinali di gloriosa memoria; e presentemente sperimenta a suo grande vantaggio la premurosa vigilanza e benigna assistenza dell' Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale Francesco Ricci Paracciani, Gran Priore Commendatario del Sagro Militare Ordine Gerosolimitano, che Dio per molti anni ancora prosperamente conservi. In seguito di questa grata esperienza ordiniamo, che quando la nostra Archiconfraternita resti priva del suo Protettore, la Congregazione Segreta debba pregare un Eminentissimo Cardinale di Santa Chiesa, affinchè si degni assumerne la protezione ed

assistenza, sia per difenderla ne' suoi diritti, sia per coadiuvarla all'occorrenza nell'adempimento de' suoi doveri.

2. — Allorchè avvenga di eleggere il nuovo Protettore, si convocherà la Congregazione Segreta, aggiungendo in ogni biglietto d'invito = **Per l'elezione dell' Eminentissimo Protettore.** =

3. — I Signori Deputati si aduneranno nella mattina di un giorno feriale nella sala delle Congregazioni, ove fatta celebrare da un nostro cappellano la santa Messa, ed invocato l'aiuto del Divino Spirito, i quattro Guardiani e il Camerlengo, e in assenza di taluni di loro, altrettanti Officiali presenti più anziani nomineranno un Eminentissimo Cardinale per ciascuno.

4. — Il Cardinale medesimo non potrà essere nominato da più di uno; e per conseguenza quelli che sono nominati, non possono essere nè più, nè meno di cinque.

5. — Sopra ognuno dei cinque Cardinali nominati deve passare il bussolo a voti segreti; e quell'Eminentissimo che riporterà il maggior numero di voti, sarà sua vita naturale durante il Protettore della nostra Archiconfraternita.

6. — Compiuta l'elezione del nuovo Protettore, i Guardiani e il Camerlengo al più presto si recheranno tutti uniti presso il medesimo, per dargli parte dell'elezione, e supplicarlo, perchè voglia degnarsi di accettare tale protezione; ed accettandola, di comune accordo determineranno la giornata, in cui dovrà venire alla nostra Chiesa di S. Lucia, o al nostro Oratorio, per essere ricevuto come Protettore.

7. — A tale effetto verranno intimati pel giorno stabilito i Signori Deputati e tutti i Fratelli, sebbene non frequentanti del nostro Oratorio. Il più degno dei Guardiani raccomanderà alla protezione dell'Eminentissimo la nostra Archiconfraternita, e si canterà solennemente l'inno **Te Deum.**

8. — L'Eminentissimo Protettore interviene a tutte le Congregazioni generali della nostra Archiconfraternita, e quando ai Guardiani e Camerlengo sembrerà che in qualche Congregazione Segreta sia necessaria la presenza del Protettore; in tal caso sarà loro cura il supplicare l'Eminentissimo, acciocchè si degni onorare la Congregazione di sua presenza.

9. — Ogniqualvolta l'Eminentissimo Protettore prenderà parte ad una qualche Congregazione, avrà due voti.

10. — L'Eminentissimo Protettore ha il diritto di nomina a due delle otto doti della eredità Ghirlandari, che si distribuiscono ai Deputati nella Congregazione generale fra l'Ottava del santo Natale, alla quale il lodato Eminentissimo è invitato.

11. — Quando per imprevista circostanza, l'Eminentissimo Protettore non potesse esser presente alla detta Congregazione Generale, non si tralascerà la trattativa degli altri affari, ma la distribuzione delle nomine alle doti Ghirlandari (che si conferiscono alle giovani il 2 Febbraro) resta differita ad un giorno da scegliersi dall'Eminentissimo medesimo, però dentro la prima metà di Gennaro.

12. — Che se per causa di malattia, purchè non abituale, l'Eminentissimo Protettore dovesse anche in quel giorno da lui stabilito, trovarsi assente dall'adunanza, non si differirà oltre la distribuzione suddetta; e non altrimenti di ogni altro Deputato, che avendo i richiesti punti di frequenza in quel giorno fosse infermo, l'Eminentissimo potrà nominare alle doti che gli appartengono.

CAPO II.

Delle qualità, del numero e degli officî dei Deputati

---

1. — L'Archiconfraternita del Gonfalone, come già dalla sua fondazione nel secolo decimoterzo, così tuttora si compone di Nobili Romani, i quali non solo per bontà, ma anche per autorità sian degni di essere rispettati; e di cittadini possidenti, impiegati pubblici, capi di officine, fondachi, negozi, i quali siano noti per una condotta religiosa, morale e civile illibata sempre sotto ogni rispetto. I primi hanno il nome di Deputati, e formano la Congregazione Segreta. Da questa esclusivamente, per mezzo dei suoi Officiali, si amministrano le rendite dell'Archiconfraternita; e vien regolato l'esercizio e il buon andamento delle opere pie, che si praticano dai secondi, che compongono la Fratellanza.

2. — I Deputati tutti siano, o no Officiali interverranno

ad ogni Congregazione segreta e generale, ed avranno parte tanto nel creare i nuovi Officiali, quanto in ogni trattato qualsiasi, con voto consultivo e definitivo.

3. — Non può essere eletto a Deputato chi non ha l'età di anni venticinque compiuti.

4. — Similmente non possono essere Deputati in un medesimo tempo padre e figlio, suocero e genero, due fratelli carnali, avo e nepote.

5. — Parimenti restano esclusi dalla Congregazione Segreta gli affittuarî de' beni dell'Archiconfraternita, e quelli che in qualsiasi modo abbiano interessi diretti con la suddetta, per tutto quel tempo, in cui dureranno gli interessi medesimi.

6. — Similmente non debbono ammettersi, nè ritenersi fra i Deputati, tutti quelli che sotto qualsiasi ragione o pretesto, intentassero o mantenessero liti con l'Archiconfraternita, e i debitori della medesima per qualunque causa, eccetto che per limosine offerte, o promesse fatte di spontanea volontà.

7. — Il numero dei Deputati dell'Archiconfraternita del Gonfalone, secondo gli antichi statuti e le nostre consuetudini, non è maggiore di ventuno, nè minore di diciotto. Di questi, quattro sono Guardiani, il primo de' quali deve essere ascritto alla Prelatura Romana, quindi un Camerlengo, due Fabbriceri, due Sindaci, un Archivista, un Ecclesiastico Deputato di Chiesa, altro parimenti Ecclesiastico Deputato della pia casa del Refugio, e un Segretario. Questi hanno tutti il nome di Officiali; gli altri non hanno alcun Officio speciale, e sono chiamati semplicemente Deputati.

8. — Non possono essere eletti ad Officiali della Congregazione Segreta coloro fra i Deputati, che non abbiano compita l'età di trenta anni.

9. — Non può essere eletto a Guardiano, a Camerlengo, a Sindaco chi sia stato altre volte in dette cariche, se non dopo due anni dacchè sarà stato fuori dell'esercizio delle medesime.

10. — Gli Officiali vengono scelti nella Congregazione Generale, che ha luogo dentro l'ottava del santo Natale.

11. — I Deputati Ecclesiastici che vengono ascritti alla Prelatura, cessano di appartenere alla Congregazione Segreta, e restano considerati come Deputati Onorarii.

12. — Quei Deputati che senza averne prevenuta la Congregazione, si assentassero per un intero anno dalle nostre adunanze e sagre funzioni, si considerano come dimissionarii. Si eccettuano da questa legge i malati cronici, i quali, pel primo anno della loro infermità, si devono considerare come sempre presenti alle Congregazioni.

13. — I Deputati appena eletti a tali, sono fratelli della nostra Archiconfraternita, a tenore del disposto al capo XXVII § 22 dei presenti Statuti.

14. — Avvenuta la morte dei signori Deputati, ha luogo per essi una Messa funebre solenne nella Chiesa di S. Lucia, con l'intervento dell'eccellentissima Congregazione Segreta, e si celebrano a spese della nostra Amministrazione venticinque Messe lette in suffragio della loro anima. Il suddetto funere si celebra anche dalla fratellanza nell'Oratorio.

CAPO III.

Dell'Officio dei Guardiani

1. — L'Officio dei Guardiani è il principale e più nobile dell'Archiconfraternita. Da ciò segue, che come ciascun fratello deve riverirli ed obbedir loro nelle cose spettanti alla medesima, così essi stessi devono dare esempio di zelo pel vero bene e prosperità della Archiconfraternita stessa.

2. — Quattro sono i Guardiani della nostra Archiconfraternita; il primo di questi deve essere ascritto alla Prelatura Romana, tiene le veci del Primicerio delle altre Confraternite, ed ha il titolo di Guardiano Prelato, il secondo più anziano d'officio degli altri due, ha l'officio di Guardiano Governatore.

3. — Il Guardiano Prelato non ha alcun Officio particolare, ma ha la sopraintendenza di tutta l'Archiconfraternita. Sorveglia quindi l'adempimento degli Offici che sono propri tanto della Congregazione Segreta, come della Fratellanza; rimettendosi però in disuguaglianza di parere con gli altri Officiali, alla discussione che potrà farsene nella Congregazione Segreta.

4. — Appartiene al Guardiano Prelato l'intimare, d'accordo con un altro Guardiano, o col Deputato Camerlengo, le Congregazioni Segrete, e il regolarne l'andamento: escludendo dalla discussione quei temi, che sono estranei, o non hanno relazione diretta con gli affari proposti; e infine appartengono ai congressi amministrativi, che si compongono del Guardiano Prelato, del Camerlengo e di quanti i medesimi credessero invitare a prendervi parte.

5. — È proprio del Guardiano Prelato l'avere una sorveglianza particolare all'amministrazione dei beni dell'Archiconfraternita, e insieme al Deputato Camerlengo curare il servizio regolare dell'Officio di Contabilità, le riscossioni, pagamenti, depositi e scritturazione. A tal fine assisterà ai congressi amministrativi, che almeno due volte in ogni mese e segnatamente prima delle Congregazioni, si terranno nella nostra Computisteria, e sottoscriverà i mandati di pagamenti.

6. — Conserverà gelosamente presso di sè le chiavi del catenaccio della cassa forte, lasciando le altre delle serrature e del tesoro presso il Deputato Camerlengo. Non tralascerà poi di far redigere il processo verbale delle operazioni, che si faranno nella cassa forte medesima, ogniqualvolta questa verrà aperta; qual processo verbale deve essere sottoscritto da lui, e da tutti quelli che si troveranno presenti alla apertura della cassa medesima.

7. — Qualora il Guardiano Prelato debba assentarsi da Roma, consegnerà le chiavi suddette non ad altri, che al Guardiano Governatore.

8. — È suo dovere di zelare insieme al Deputato di Chiesa, il culto della nostra Chiesa di S. Lucia e delle altre nostre Chiese, Oratôri e Cappelle; e curare che tutti i sagri ministri ed inservienti soddisfacciano puntualmente al loro dovere, a tenore dei regolamenti. Qualora poi vi mancassero, dovrà esortarli dapprima, quindi, se recidivi, multarli, e infine anche sospenderli dal loro officio; lasciando però all'arbitrio della Congregazione Segreta il loro licenziamento.

9. — Del Guardiano Governatore e del suo officio si terrà discorso espressamente nel capo XV dei presenti Statuti.

10. — Gli altri due Guardiani prenderanno parte ai Congressi Amministrativi, previo invito del Guardiano Prelato.

11. — Nè ai Guardiani, nè ad alcun altro Officiale o Depu-

tato è giammai permesso di ricevere, o tenere presso di sè alcuna parte delle entrate ordinarie, o straordinarie, o altri proventi della nostra Archiconfraternita: quali ciascuno si ascriverà a sagro dovere di depositare nelle mani dell'Esattore, pel regolare giro di scritturazione, dandone contemporaneamente avviso all'Amministrazione.

12. — È dovere dei Guardiani, come d'ogni altro Officiale, o Deputato della Congregazione Segreta e dei Ministri salariati, di consegnare al nostro Archivio, o all'Amministrazione tutte le carte che appartengono al Luogo Pio, appena cessata la trattativa degli affari. Il Guardiano Prelato, come quegli che trovasi presente a tutte le congregazioni e congressi amministrativi, userà ogni più squisita diligenza, perchè venga accuratamente eseguito il prescritto di questo articolo, che è di sommo rilievo per gli interessi dell'Archiconfraternita.

13. — Sebbene negli affari gravi nulla possa decidersi da qualunque Officiale dell'Archiconfraternita, senza un decreto della Congregazione Segreta, ciononostante potendosi dare dei casi urgenti e presentanei, nei quali non si può udire neppure il parere di quella, in questi casi eccezionali, come anche nei mesi di vacanza della nostra Congregazione, sarà dovere dei Guardiani che sono presenti in Roma, di prendere insieme al Camerlengo quelle determinazioni, che sembreranno loro più opportune; giovandosi, qualora occorra, dell'assistenza dei Ministri; e dando poi minuto ragguaglio di tutto alla Congregazione Segreta, non appena sarà dato di riunirla.

14. — Al termine del proprio Officio tanto il Guardiano Prelato, come il Camerlengo daranno esatto discarico ai loro successori della gestione da loro tenuta; e prima di consegnare le chiavi della cassa forte, ne rediggeranno l'inventario, confrontandolo col passato, e lo muniranno della propria firma.

15. — La durata dell'Officio nel Guardiano Prelato è di anni quattro; negli altri Guardiani è di tre. Del modo di eleggerli si tratta al Capo XIII.

16. — I Guardiani e il Camerlengo, dei quali si costituisce la così detta Banca della Congregazione Segreta, hanno insieme al Deputato Segretario il diritto di nomina alla dote

di Bernardina Rustici Castellani, quale viene estratta a sorte fra loro nella Congregazione Segreta più prossima alla solennità dell'Assunzione di Maria Santissima.

CAPO IV.

Dell' Officio del Camerlengo

1. — L'Officio del Camerlengo, dopo quello dei Guardiani, è il principalissimo nella nostra Archiconfraternita; poichè dal suo zelo e diligenza dipende tutto il buon andamento dell'amministrazione, e la prosperità quindi de' nostri interessi.

2. — Il Deputato Camerlengo, appena entrato nel suo Officio, si adoperi di prendere cognizione esatta dello stato dell'amministrazione; e presa nota di tutti i cespiti delle nostre rendite, canoni, censi, locazioni perpetue, e temporanee, crediti ed altro, visiti personalmente insieme al nostro Esattore i fondi tutti dell'Archiconfraternita, notando le migliorie possibili da introdursi, tanto nel materiale dei fondi, come nelle rendite.

3. — Nella rinnovazione dei contratti locatizi, il Camerlengo ha la facoltà ristretta ad anni tre. Qualora poi insieme al congresso amministrativo, al quale in questo caso dovranno invitarsi tutti i Guardiani, credesse evidentemente utile di fare altri contratti, che importino uno spazio maggiore di tempo, è suo dovere d' interpellarne la Congregazione Segreta, ed anche, se è d' uopo, implorarne il permesso dall'Autorità competente.

4. — Il Camerlengo avrà cura, che nel libro, o Catasto esistente in Archivio, si prosegua la descrizione di tutti i beni stabili della nostra Archiconfraternita.

5. — Appena entrato in officio, ritirerà una copia dell' inventario di tutti i sagri arredi delle nostre Chiese, delle Cappelle e dell'Oratorio, già redatto dal nostro Deputato di Chiesa. Sarà poi suo pensiero di rivedere e correggere l' inventario dei mobili esistenti nella casa di S. Lucia, sala di con-

gregazione, computisteria, sale a pianoterra ecc.: e infine procurerà d'acquistare piena conoscenza di tuttociò che può appartenere alla nostra Archiconfraternita.

6. — È dovere del Deputato Camerlengo di sorvegliare studiosamente l'andamento della nostra Computisteria, a tenore del capitolo LI, per ciò che riguarda il personale della medesima e il disimpegno dei relativi incarichi; memore che la direzione della medesima è principalmente affidata alle sue cure.

7. — Perchè poi gli affari della nostra amministrazione non abbiano a restare troppo lungamente giacenti, e senza la propria risoluzione, il Camerlengo almeno due volte al mese, in giorni possibilmente fissi, radunerà a congresso nelle sale della Computisteria medesima quei ministri dell'Archiconfraternita, che crederà necessari ed utili al loro disbrigo. A questi congressi economici od amministrativi inviterà sempre il Prelato Guardiano, e in casi gravi gli altri Guardiani.

8. — Così procurerà che l'Esattore il giorno 5 d'ogni mese rechi alla nostra Computisteria il foglietto mensuale di esigenza, insieme alla fede dei depositi effettuati in quell'Istituto di credito approvato dalla Congregazione Segreta: e quindi che l'officio nostro di contabilità ne prenda dettagliata nota, facendo seguito al libro dei debitori per pigioni di case, od altri per rendite civili.

9. — Curerà che tanto il nostro R. Sagrestano, quanto il nostro Esattore e il Cassiere particolare rilascino alla nostra Amministrazione una congrua somma di danaro, a titolo di deposito, o una idonea cauzione, la quale valga a garantire l'esattezza della loro gestione, a tenore del Cap. XL § 4, LII § 1, e LIII § 10.

10. — Il Camerlengo si darà premura di presentare in ogni Congregazione Segreta lo stato di Cassa della nostra Amministrazione; quale dal nostro Deputato Segretario verrà inserita nel relativo processo verbale.

11. — Ogniqualvolta il servizio di Cassa giornaliero pel pagamento dei mandati venga esaurito fuori dei publici Banchi, o Casse di credito, e venga invece esercitato da un Cassiere particolare, il Camerlengo è in dovere di sorvegliare, che il detto servizio di cassa, a tenore di quanto si prescrive nel Capitolo LIII, venga fatto con la massima esattezza, e quanto

più spesso potrà, insieme al nostro Computista farà il rincontro di cassa.

12. — Spetta al Camerlengo l'ordinazione dei restauri di ordinaria, o quasi ordinaria manutenzione da farsi ai fondi. Pei lavori assolutamente straordinari dovrà implorare la facoltà dalla Congregazione Segreta, appoggiando la domanda al preventivo dell'Architetto, e parere del congresso amministrativo, al quale in questa circostanza dovranno aver parte tutti i Guardiani e i Fabbriceri. Ogni ordinazione di qualsiasi lavoro dovrà però farsi in iscritto, dettagliando al possibile la qualità del lavoro medesimo. Questi biglietti di ordinazione dovranno accompagnare con un numero di ordine i conti degli artisti.

13. — Appartiene al Camerlengo di accelerare presso gli artisti, od altri creditori dell'Archiconfraternita alla fine di ogni anno, la consegna dei relativi conti, quali dovrà rivedere e far tassare dal nostro Architetto. Insieme ai conti, esigerà dagli artisti medesimi i relativi biglietti di ordinazione. Tassati poi che siano i conti dall'Architetto, ordinerà la tratta del mandato, e procurerà per tal modo, che la nostra Amministrazione resti al più presto libera di passività.

14. — Si adoprerà perchè al fine dell'anno, sia redatto dalla nostra Computisteria il conto preventivo dell'Amministrazione, quale passerà ai Deputati Sindaci per le relative deduzioni. Egualmente al Maggio d'ogni anno accelererà dalla nostra computisteria il conto consuntivo dell'anno precedente, da presentarsi ai Sindaci medesimi.

15. — Il Camerlengo conserverà esclusivamente presso di sè le chiavi delle serrature e del così detto Tesoro della Cassa forte, quali non consegnerà a veruno in circostanza di sua assenza da Roma, tranne che al terzo dei Guardiani.

16. — La cassa forte non deve aprirsi se non presso una necessità stringente; in ispecie quando le chiavi si trovano fuori delle mani del Guardiano Prelato, o del Camerlengo.

17. — L'Officio del Deputato Camerlengo ha la durata di tre anni; e potrà, compiuto questo termine, prorogarsi di anno in anno, ad arbitrio della Congregazione Segreta, la quale dovrà essere a tal uopo interpellata nell'ultima adunanza di ogni anno, prima della Congregazione Generale.

CAPO V.

Dell'Officio dei Fabbriceri

1. — L'Officio dei Fabbriceri è quello d'invigilare che le case dell'Archiconfraternita siano ben tenute, e si facciano prontamente i restauri, di cui possano abbisognare; perchè l'Amministrazione non resti soggetta a spese maggiori.

2. — I Fabbriceri appena entrati in carica, accompagnati dal nostro Esattore, come quello che meglio conosce l'ubicazione dei fondi, ed è a continuo contatto con gl'inquilini, non lasceranno di visitarli.

3. — Si presteranno gentilmente ad ogni richiesta, che venga fatta loro dal Deputato Camerlengo, per la visita dei fondi, e riferirne lo stato; come anche per sorvegliare l'andamento dei lavori, che vi si praticheranno.

4. — I Fabbriceri non sono punto autorizzati a fare ordinazioni di lavori sia nelle Case, sia nelle Chiese o Cappelle, tranne gli urgentissimi. Delle esigenze delle prime conferiranno col Deputato Camerlengo; delle seconde col Deputato di Chiesa.

5. — L'Officio del Fabbricere ha la durata di due anni.

CAPO VI.

Dell'Officio dei Sindaci

1. — Abbenchè debba supporsi che gli Officiali tutti di una Archiconfraternita, che fu la madre e l'esempio di ogni altra, si adoperino per soddisfare al loro còmpito con assiduo ed illuminato zelo, ciononostante seguendo le antichissime nostre consuetudini, vogliamo che fra i nostri Deputati vi siano due Sindaci, i quali riveggano in ogni anno ed esaminino tanto il conto preventivo dell'anno seguente, che

verrà loro presentato dal Deputato Camerlengo nel Decembre dopo l'elezione de' nuovi Officiali, quanto il consuntivo del precedente, che deve consegnarsi loro ai primi del mese di Giugno.

2. — I Sindaci hanno un mese di tempo per esaurire il loro incarico, e darne la relazione; quale comincerà a decorrere, non appena sarà loro consegnato dal Camerlengó il conto rispettivo.

3. — Spirato questo tempo, dovranno presentare le loro osservazioni in iscritto al Congresso economico, cui, previo invito del Guardiano Prelato, prenderanno parte tutti i Guardiani e il Camerlengo, tanto dell' anno precedente, come del corrente. Questo congresso si adunerà nella nostra Computisteria.

4. — È troppo giustamente sperabile, che qualunque osservazione si presenti dai Sindaci, come mossa dal desiderio di giovare all'Amministrazione, e informata dalla carità fraterna, sarà ben accolta dagli Officiali. Ciononostante ove al termine del congresso si verifichi discrepanza di parere fra questi e i Sindaci, come anche se trattisi di misure gravi ed eccezionali, dal Guardiano Prelato se ne farà rapporto alla Congregazione Segreta, al cui inappellabile giudizio ciascuno dovrà rassegnarsi.

5. — Sebbene i Sindaci non trovino alcunchè da osservare sui relativi conti, purtuttavia nella prima Congregazione Segreta che avrà luogo dopo il detto congresso economico, dovrà dai Sindaci medesimi darsi un sommario ragguaglio dell'andamento dell'Amministrazione, e dopo l'approvazione dell'adunanza, dovrà consegnarsi all'Archivio il resoconto riveduto e sottoscritto da loro.

6. — L'Officio dei Sindaci ha la durata di due anni.

CAPO VII.

Dell' Officio dell'Archivista

1. — Affinchè tutte le scritture e libri di questa antichissima fra le Archiconfraternite siano gelosamente custodite, ordiniamo che fra i deputati della Congregazione Segreta ne venga scelto uno con l'Officio di Archivista; il quale abbia cura di tutte le scritture antiche e moderne, pubbliche e private, impresse e manoscritte, che concernono gl' interessi e le memorie della nostra Archiconfraternita, che si trovano nel nostro Archivio.

2. — Come nel 1880 fu rinnuovato il Rubricellone del nostro Archivio, nel quale diligentemente furono notate tutte le scritture che gli appartengono, così vogliamo che usata dall'Archivista ogni più possibile diligenza per ritirare tutte la carte medesime, che possono ritrovarsi fuori d'uso presso il Deputato Segretario, la Computisteria, il Procuratore, il Provveditore ed altri, siano notate esattamente nel Rubricellone medesimo, e riposte nell'Archivio.

3. — Non è lecito d' introdurre alcun estraneo nel nostro Archivio, e molto meno di estrarre dal medesimo qualunque posizione o libro, senza una precisa necessità, e quindi senza il permesso del Guardiano Prelato.

4. — Se avvenga che, ottenute le necessarie facoltà, sia estratta dall'Archivio una qualsiasi carta, il Deputato Archivista deve lasciarne memoria in un libro a ciò destinato, e farne, od esigerne un attestato di ricevuta, procurandone quindi la più sollecita restituzione.

5. — Appartiene al Deputato Archivista, il ritenere presso di sè le chiavi degli armadî dell'Archivio. Allorchè però vi si abbiano a fare dagli addetti alla nostra Amministrazione studî o ricerche, verificato lo stato delle cose presso il Guardiano Prelato, potrà liberamente consegnarle al Capo Contabile sotto la di lui responsabilità; quando non piacesse all'Archivista medesimo, di esaurire da per sè questo incarico.

6. — L'Officio dell'Archivista ha la durata di tre anni. È però in libertà della Congregazione Segreta di confermarlo per altro, o più triennii.

CAPO VIII.

Dell'Officio del Deputato di Chiesa

1. — Fin dal 1642 esentati i Guardiani e Camerlengo pro-tempore dall' immediata cura e sorveglianza delle Chiese e Cappelle soggette alla nostra Archiconfraternita, venne questa affidata ad un Ecclesiastico, che al zelo ed alla prudenza accoppiasse un' autorità, che lo rendesse degno di rispetto. A tale Ecclesiastico venne dato il nome di Deputato di Chiesa; e un tale officio si mantiene tuttora.

2. — Incombe al Deputato di Chiesa, di invigilare che tanto le nostre Chiese di S. Lucia del Gonfalone, dei santi Apostoli Pietro e Paolo (Oratorio della Confraternita), dei santi Quaranta Martiri, e della santissima Annunziata, fuori della Porta di S. Sebastiano, come le cappelle del SSmo Crocifisso in S. Maria Maggiore e in S. Maria in Monticelli, di S. Elena in S. Maria in Aracoeli, e della Pietà al Colosseo, siano officiate a seconda delle relative disposizioni de' presenti Statuti, ai Capi XXXIX e seguenti: ossia vengano tenute e custodite con decoro, e vi si esercitino con regolarità ed esattezza tutte le funzioni relative.

3. — Soprattutto sorveglierà che nella nostra Chiesa di S. Lucia, sede principale della nostra Archiconfraternita, si soddisfacciano esattamente tutti i legati pii, si compiano con la dovuta proprietà tutte le sacre funzioni, e finalmente che tutti i sagri ministri ed inservienti adempiano puntualmente il loro dovere, a tenore di quanto prescrivono i nostri Statuti al Capo XL e i regolamenti della nostra Chiesa. Nel caso poi vi mancassero dovrà ammonirli, e d'accordo col Guardiano Prelato sospenderli dal loro Officio.

4. — Qualora occorresse di fare nelle nostre Chiese e Cappelle spese straordinarie di vasi e arredi sagri, è autorizzato a farle quando siano concordate col Guardiano Prelato, il quale nella nostra Archiconfraternita è considerato di diritto il primo Deputato di Chiesa.

5. — Ogni mese il Deputato di Chiesa ritirerà dal nostro R. Sagrestano la nota delle spese sostenute dal medesimo per

le nostre Chiese o Cappelle; e dopo fatte al suddetto le dovute osservazioni, la munirà della sua firma, e la subordinerà alla firma del Guardiano Prelato, affinchè il Deputato Camerlengo possa ordinare il mandato relativo.

6. — Trovandosi eretta nella nostra Chiesa di S. Lucia, a tenore della Bolla **Super universam** della s. m. di Leone XII, una Parrocchia, sarà cura particolare del Deputato di Chiesa di provvedere che nelle relazioni, che devono correre fra i ministri della nostra Chiesa ed il reverendissimo Parroco, non abbiano a nascere disgustosi attriti; e tutti servendo ad un Padrone medesimo con la maggior possibile esattezza, si mantenga quello spirito di carità, che è l'anima di ogni opera più santa. Quindi mentre il Deputato di Chiesa sorveglierà, che alla nostra Sagrestia venga retribuita dal reverendissimo Parroco la metà degli incerti maggiori, in parziale compenso delle spese, cui la nostra Amministrazione si è sobbarcata per la Parrocchia, il nostro R. Sagrestano non permetterà che abbia a mancargli nulla, che possa strettamente occorrergli per l'esercizio del sagro suo ministero.

7. — Appena il Deputato di Chiesa sarà entrato in officio, redigerà insieme al R. Sagrestano l'inventario di tutti i sagri arredi ed utensili delle nostre Chiese e Cappelle; e fattene fare due copie, una consegnerà al Deputato Camerlengo, altra lascierà in mani del R. Sagrestano. Ambedue le copie dovranno essere firmate dal R. Sagrestano, al quale resta la cura di farvi quelle addizioni ed osservazioni, che occorrerà di farvi in progresso di tempo.

8. — L'Officio del Deputato di Chiesa ha la durata di tre anni; dopo i quali è in libertà dell'Eccellentissima Congregazione Segreta, di confermarlo nel medesimo officio anno per anno a tempo indefinito.

CAPO IX.

Dell' Officio del Deputato della Pia Casa del Refugio

1. — Affidata la cura e sorveglianza della Pia Casa del Refugio alla nostra Archiconfraternita, è necessario che un Ecclesiastico della Congregazione Segreta vi presieda col titolo di Deputato della pia casa suddetta.

2. — Sebbene la cura più particolare della Pia Casa del Refugio sia affidata ad un Ecclesiastico appartenente alla Congregazione Segreta, cionondimeno l'alta direzione della medesima appartiene al Guardiano Prelato, che viene considerato di diritto come primo Deputato.

3. — Dovrà sorvegliare all'economia della casa; ed ogni mese ritirerà dalla Superiora della casa medesima la nota delle spese, sostenute pel vitto della comunità, e quant'altro possa occorrerle. Questa nota da lui vidimata consegnerà al Guardiano Prelato per le relative osservazioni e firma: e infine passerà per la tratta del mandato al nostro Deputato Camerlengo.

4. — Appartiene al Deputato della Pia Casa del Refugio di sorvegliare alla disciplina della comunità, all'assistenza che si deve alle giovani penitenti, all'osservanza dei regolamenti, licenziando, o anche ritornando al carcere penitenziario quelle, che si mostrassero recalcitranti alle ammonizioni dei superiori.

5. — Dovrà curare con ogni possibile impegno la sistemazione delle giovani o in matrimonio, o in monastero, o presso qualche savia famiglia; procurando per tal modo che il più spesso venga lasciato libero il posto ad altre.

6. — Procurerà infine con ogni industria, che questa santa istituzione raggiunga efficacemente lo scopo voluto, quello cioè della riabilitazione delle giovani cadute.

7. — La durata dell'Officio di Deputato della Pia Casa del Refugio è di tre anni, passati i quali, potrà essere confermato a tempo indefinito.

CAPO X.

Dell'Officio del Segretario

1. — L'Officio principale del Segretario è quello di prendere nota di tutti i decreti e risoluzioni, che si faranno tanto nelle Congregazioni Segrete, quanto nelle Generali, e di tutti i Deputati e Fratelli che vi avranno preso parte.

2. — Perchè i processi verbali delle singole Congregazioni siano redatti a seconda delle antiche nostre consuetudini, deve scriversi in essi la data, il nome dei Deputati presenti, tutte le proposte che verranno presentate all'adunanza con le relative disposizioni, o decreti della medesima, e infine lo stato di cassa.

3. — Appena il Segretario avrà posto in buona forma il processo verbale nel libro delle Congregazioni, dovrà spedirne copia al Deputato Camerlengo, perchè prosegua la trattativa degli affari, a norma dei decreti di Congregazione, e una copia del relativo decreto a tutti quelli, che possono aver interesse nei decreti medesimi.

4. — È proprio del Segretario di scrivere a nome dell'eccellentissima Congregazione Segreta le lettere missive che occorreranno, con farle sottoscrivere, se abbisogni, da quegli Officiali ai quali appartiene.

5. — Terrà anche conto delle lettere e delle domande che riceve, e debbono parteciparsi alla nostra Congregazione, munendone le risposte relative del nostro sigillo.

6. — Allorchè alcuna Compagnia domanderà di essere aggregata alla nostra Archiconfraternita, e quindi aver communi con noi le Indulgenze e Grazie che ci sono state concesse dai Sommi Pontefici, e di partecipare alle grazie e meriti di più Ordini religiosi, sarà cura del Deputato Segretario di verificare, se a favore della detta aggregazione concorrano tutti gli estremi voluti dalla Costituzione Apostolica **Quæcumque** della s. m. di Clemente VIII in data 7 Decembre 1604, nonchè dall'altra della s. m. di Urbano VIII, che comincia **Mediatoris Dei** del 23 Maggio 1633. Soprattutto attenderà, che sia regolare il

mandato di procura della Compagnia che domanda l'aggregazione, che una fede della curia Vescovile attesti dell'erezione canonica della Compagnia medesima, che si eserciti in opere pie, e sia regolata da statuti relativamente eguali ai nostri, che non sia aggregata ad altra Archiconfraternita, e finalmente non siavi in quel luogo altra Compagnia aggregata alla nostra. Quando poi, udito anche il parere del Guardiano Prelato, possa presentarsi la domanda alla Congregazione Segreta, e questa vi annuisca, il Deputato Segretario oltre al prenderne nota nel libro dei Decreti, si darà premura di spedire alla Compagnia novellamente aggregata la patente di aggregazione in pergamena, che deve sottoscriversi dall'Eminentissimo Protettore, dai Guardiani e dal Segretario, e munirsi del nostro sigillo; e la farà registrare nel libro delle aggregazioni esistente nel nostro Archivio.

7. — Appartiene al Deputato Segretario l'obblazione di lire dieci che ciascuna Compagnia novellamente aggregata farà alla nostra Archiconfraternita; e ciò per sopperire alla straordinaria spesa, che dovrà sostenere il Segretario medesimo nel processo da farsi per la novella aggregazione, a tenore di quanto si è stabilito nel § precedente.

8. — Non è permesso al Deputato Segretario, di dar copia ad alcuno dei decreti della nostra Congregazione, senza il permesso della Congregazione Segreta, o del Guardiano Prelato.

9. — Oltre alle Congregazioni Segrete e Generali della nostra Archiconfraternita, il Deputato Segretario dovrà prendere parte alle adunanze particolari della Fratellanza, come si dispone ai capi XXIII e XXIV dei presenti Statuti.

10. — Il Deputato Segretario ha il diritto di essere imbussolato alla dote che assegnata alla Banca, viene estratta a sorte nella Congregazione più prossima alla solennità dell'Assunzione di Maria Santissima, a tenore di ciò che si è stabilito al Capo III § 16.

11. — L'Officio del Deputato Segretario ha la durata di tre anni, dopo i quali potrà essere confermato nell'officio, a beneplacito della Congregazione Segreta.

CAPO XI.

Della Congregazione Segreta e sue facoltà

1. — La spedizione dei negozî dell'Archiconfraternita richiede che quegli Officiali e Ministri, alla prudenza e perizia de' quali è principalmente commesso il governo delle cose nostre, si congreghino spesso insieme, per potere con maturo consiglio provvedere a quanto bisogna, secondo le facoltà che loro vengono date dai presenti statuti, e non altrimenti. Questa adunanza alla quale prendono parte tutti gli Officiali e Deputati, viene chiamata Congregazione Segreta.

2. — Oltre gli Officiali e Deputati della Congregazione Segreta, s' intimeranno a domicilio i nostri Ministri, ossia il Procuratore legale, l'Architetto, il Computista, l' Esattore, il Sagrestano, e il Fratello Provveditore. Questi, durante l'Adunanza, si tratterranno fuori della Sala di Congregazione, per entrare solamente quando saranno chiamati.

3. — Per evitare le controversie, che alle volte possono nascere per occasione di precedenza, ordiniamo che ogniqualvolta si aduni la Congregazione, i Guardiani devono precedere ogni altro senza eccezione, avuto rispetto in primo luogo al grado di Prelatura, e quindi all'anzianità nell'Officio. Epperò il Prelato avrà ai suoi lati i due Guardiani seniori; il Segretario sederà di fronte al Prelato, per meglio ascoltare le risoluzioni e decreti, avrà a destra l'ultimo fra i Guardiani, e a sinistra il Camerlengo. Gli altri Officiali e Deputati sebbene Ecclesiastici, o anche Prelati, se vi si trovassero, secondo l'uso finora lodevolmente praticato, non hanno alcun luogo assegnato, e prendono quel posto, che a ciascuno più aggrada.

4. — Perchè non sempre tutti gli Officiali e Deputati potranno adunarsi insieme, affinchè non possa nascere dubbio intorno alla validità degli atti e decreti, che si faranno nelle Congregazioni, dichiariamo, che due Guardiani e cinque altri Deputati, siano o no Officiali, saranno bastanti per la validità degli atti e deliberazioni di questa Congregazione.

5. — La Congregazione Segreta si aduna in ogni mese, ad eccezione dei mesi di vacanza che sono gli estivi.

6. — Adunati che saranno gli Officiali e Deputati, il primo Guardiano, fatto segno col campanello, reciterà la solita orazione; e serrata la porta d' ingresso, la cui custodia resta affidata ai Mandatari, ciascuno dei Signori Deputati scriverà il proprio nome nel libro di frequenza, e quindi il Segretario leggerà il processo verbale della Congregazione precedente.

7. — Ad ogni articolo del detto processo verbale, daranno discarico dell'operato il Guardiano Prelato, il Camerlengo, e chiunque dei Signori Deputati abbia ricevuta una speciale commissione. Compiuta poi la lettura del processo verbale della precedente adunanza, il quale verrà poi sottoscritto dal Segretario medesimo, si proporranno dal Guardiano Prelato i negozî occorrenti, e altrettanto potranno fare tutti gli altri Deputati, dando la precedenza agli Officiali, secondo il loro ordine. L'adunanza si chiuderà con le consuete preci.

8. — Quando l'affare proposto porterà seco una discussione, dopo il dibattimento delle ragioni, si farà passare il bussolo a voti segreti, e si prenderà quella determinazione, a favore della quale saranno concorsi più voti.

9. — Ogniqualvolta uno dei Signori Deputati chiederà che si passi il bussolo, dovrà senz'altro passarsi.

10. — Qualora nelle votazioni il numero dei voti affermativi sia eguale a quello dei negativi, dovrà girarsi nuovamente il bussolo; e perseverando in questo la parità de' voti, il Guardiano Prelato ne avrà due.

11. — Se nell' affare che sarà proposto avrà interesse alcuno dei presenti, ovvero di congiunti ad esso per consanguinità, o affinità fino al terzo grado inclusivo, questi, benchè abbia qualsivoglia officio, dovrà da per se stesso uscir fuori della sala, e trattenervisi finchè si tratta dell' affare proposto.

12. — È di esclusiva spettanza della Congregazione Segreta l'elezione de' nuovi Deputati, i quali si debbono proporre dai Guardiani e Camerlengo, e debbono essere eletti dalla maggioranza dei voti.

13. — Quando dentro l' anno vacasse alcun Officio per morte dell' Officiale, o l' Officiale si assentasse per un anno intero, senza avvisarne la Congregazione, anche se fosse Guardiano, o Camerlengo, sarà in arbitrio della Congrega-

zione Segreta, considerate le circostanze del tempo e dell'Officio, di procedere a nuova elezione, senza necessità di aspettare il tempo in cui suol farsi l'elezione degli Officiali. Volendosi quindi procedere alla nuova elezione, s' intimi una Congregazione Segreta a questo effetto, ed in essa si nomini un soggetto da ciasuno de' Guardiani presenti e dal Camerlengo, ovvero in assenza di taluno di essi, dal primo Officiale presente, secondo l'ordine di questi Statuti; e quello che avrà più voti dalla Congregazione Segreta, sarà Officiale.

14. — Spetta parimente alla Congregazione l'ammissione dei nuovi Fratelli, previe le informazioni che il Guardiano Governatore riceverà in iscritto dai Fratelli Maestri de' Novizi, a tenore del disposto al Capo XXVII.

15. — L'elezione dei principali Ministri stipendiati dell'Archiconfraternita, ossia Procuratore, Architetto, Computista, e suoi subalterni, Esattore, Provveditore, Sagrestano e Confessori della nostra Chiesa, appartiene alla Congregazione Segreta, dopo la proposta che faranno dei medesimi il Guardiano Prelato, il Camerlengo, o il Deputato di Chiesa. Vogliamo però che la loro scelta, come quella dei ministri inferiori, debba sempre farsi con limitazione di tempo,da prorogarsi, se così piaccia alla Congregazione, di anno in anno, e quindi debba da tutti i ministri suddetti ritenersi come perpetuamente revocabile. Il presente articolo dovrà richiamarsi sempre nei relativi decreti di Congregazione, e biglietti di nomina.

16. — La Congregazione Segreta, per mezzo dei Deputati più recentemente ammessi, curerà la verifica dei requisiti relativi alle doti da assegnarsi dai Fratelli, o da imbussolarsi, e ne riceverà la relazione nell'ultima adunanza del mese di Luglio; dopo di che passerà alla distribuzione delle doti.

17. — Appartiene esclusivamente alla Congregazione Segreta l'esercizio di tutti quegli atti, che devono praticarsi da un savio amministratore. Le facoltà della medesima restano limitate soltanto dalle disposizioni della competente autorità.

18. — Nella Congregazione Segreta, che immediatamente precede la Generale nella fine dell'anno, si dovranno trattare oltre gli affari in corso, i seguenti:

a) Previa la proposta del Guardiano Prelato, si dovranno esaminare le petizioni, che i Fratelli bramano fare nella Congregazione Generale.

b) Cessando ogni quattro anni nel Guardiano Prelato l'esercizio del suo Officio, si dovrà discutere, se convenga pel bene della nostra Archiconfraternita di confermarvelo: quindi per voti segreti, che superino nel numero i due terzi dei presenti, si stabilirà il partito da prendersi. Qualora la Congregazione Segreta decida con tal numero di voti di confermarlo nel suo Officio, il medesimo resterà confermato per altri quattro anni, e non se ne farà discussione nella Congregazione Generale. In caso contrario gli altri tre Guardiani e il Camerlengo si disporranno a nominare un Prelato per ciascuno, sui quali Prelati dovrà passarsi il bussolo nella Congregazione Generale, per averne un successore.

c) Potendosi riconoscere evidentemente utile pel bene della nostra Archiconfraternita, che taluno degli Officiali della Congregazione Segreta, ed in ispecie il Camerlengo, l'Archivista, il Deputato di Chiesa, l' altro della Pia Casa del Refugio e il Segretario, compiuto il tempo di esercizio del proprio Officio, prosegua ancora a ritenerlo, non ostante il disposto dei presenti Statuti Cap. IV § 17, Cap. VII § 6, Cap. VIII § 8, Cap. IX § 7, e Capo X § 11, è in facoltà della Congregazione Segreta, di prorogare l'esercizio dell'Officio medesimo nell' istessa persona per un altro triennio, purchè concorrano a tale risoluzione due terzi dei voti dei presenti. Qualora taluno dei detti Officiali resti confermato nella sua carica, dovrà darsene parte nella Congregazione Generale, e non si procederà a nuova elezione.

d) Perchè i Ministri stipendiati tanto della Chiesa ed Oratorio, quanto dell'Amministrazione della Confraternita siano sempre più animati a servirla con quel zelo ed impegno, di che essa è meritevole, considerando che essi sono stati ammessi al servizio dell'Archiconfraternita con decreto perpetuamente revocabile, come si è detto al § 15, vogliamo, che nella detta Congregazione Segreta, che si aduna al fine d'ogni anno, si passi in rassegna l'elenco de' suddetti Ministri. Ed esaminata sommariamente la loro condotta, quelli che avesser dimostrato col fatto, di non potere o non volerla servire, a seconda delle prescrizioni dei presenti Statuti e dei rispettivi regolamenti, passato il bussolo, con due terzi di voti segreti vengano licenziati; e immediatamente, se si creda opportuno, si nomini loro un successore. S' incarica poi la

coscienza dei Signori Deputati, a procedere in questo esame con la riflessione più matura, e quindi adottare quelle misure, che mentre non ledono gravemente i diritti dell'Archiconfraternita, servono mirabilmente a mantenere quello spirito di carità, primo obbiettivo d'ogni nostra azione, che sempre fu tutto proprio della nostra pia istituzione.

19. — I decreti della Congregazione Segreta debbono rimanere occulti ad ognuno che non vi abbia interesse, e molto più deve restar segreta la discussione, che li ha preceduti e cagionati. L'osservanza di questo articolo è sagro dovere di carità cristiana, e di rispetto al decoro di una eletta di gentiluomini, e di una Congregazione, la quale appunto per ciò volle chiamarsi Segreta.

20. — Verificandosi dubbio, o difficoltà nell'intelligenza de' presenti Statuti, la Congregazione Segreta avrà facoltà di dichiararli; e vogliamo, che si osservino secondo la dichiarazione di essa. Non potrà però la Congregazione medesima mutarli, o derogarvi; e quando per le qualità de' tempi, o degli affari si stimasse necessario di variarne qualche disposizione, se ne dovrà dapprima sentire il parere dell'Eminentissimo Cardinale Protettore, quindi verrà proposto per due volte nella Congregazione Segreta, e in ambedue le volte si dovrà passare il bussolo. Per la riforma di un qualche articolo di questi Statuti occorrono due terzi dei voti; e quando ciò siasi ottenuto in ambedue le votazioni, dovrà implorarsi dall' Eminentissimo Protettore una conferma del voto della Congregazione Segreta; quale conferma verrà notificata dall' Eminentissimo in iscritto alla Congregazione suddetta: se poi sia relativa agli Statuti che riguardano l'Oratorio, verrà palesata ai Fratelli del medesimo, con un particolare decreto della Congregazione, sottoscritto dal nostro Segretario.

CAPO XII.

Della Congregazione Generale

1. — La Congregazione Generale si compone dell' Eminentissimo Cardinal Protettore, dei Deputati della Congregazione Segreta e di otto Fratelli, già scelti dall'intera Fratellanza nel nostro Oratorio, nella prima Domenica di Decembre, come si dirà nel Capitolo XXIII.

2. — All' Eminentissimo Cardinal Protettore, il quale deve essere invitato dal Guardiano Prelato a prender parte alle Congregazioni Generali, spetta di fissare il giorno e l'ora delle medesime. Quando però l' Eminentissimo per impreviste circostanze non possa onorare la Congregazione di sua presenza, si terrà egualmente l'adunanza nel giorno ed ora da lui stabilita, senza alcuna dilazione.

3. — Se avvenga che uno scarso numero di Deputati si aduni per questa Congregazione Generale, e resti ristretto il numero a due Guardiani e cinque Deputati, quanti, a tenore del § 4 Capo XI de' presenti Statuti, sono necessarî a dare validità agli atti della Congregazione Segreta, in tal caso l' Eminentissimo Cardinal Protettore, e in sua assenza il più anziano dei Guardiani, potrà dare il consenso, che i soli sette accennati possano per allora costituire la Congregazione Generale; seppure all' Eminenza Sua, o a chi presiederà all'Adunanza, non piacesse meglio di prendere altro espediente, per servizio dell' Archiconfraternita.

4. — Il numero dei Fratelli che possono prender parte alla Congregazione Generale, secondo gli antichi Statuti nostri, non può essere maggiore di otto; ma qualora o taluni fra essi, o anche tutti si astenessero dall' intervenire, la Congregazione Generale, si terrà coi soli Deputati della Congregazione Segreta.

5. — I Fratelli che intervengono alla Congregazione Generale, debbono vestire l'abito della Archiconfraternita; e insieme al Fratello Provveditore prendono posto fuori del tavolo, intorno al quale debbono sedere gli Eccellentissimi

Deputati della Congregazione Segreta, avendo a capo l'Eminentissimo Protettore.

6. — Prima che diasi principio alla Congregazione, uno dei nostri Cappellani celebrerà la S. Messa, con intenzione d'invocare l'assistenza dello Spirito Santo. Alla Messa che verrà servita da due dei nostri Fratelli, assisteranno l'Eminentissimo Protettore e i Signori Deputati in genuflessorî distinti, e i Fratelli al posto loro assegnato.

7. — Compiuta la recita delle preci dopo la S. Messa, l'Eminentissimo Protettore intonerà l'inno dello Spirito Santo, e dopo la recita dell'orazione propria, presosi da ciascuno il relativo posto, mentre l'Eminentissimo e ciascuno dei Signori Deputati scriverà il proprio nome sul libro di frequenza, il Segretario prenderà nota di tutti i presenti all'Adunanza.

8. — Sebbene la Congregazione Generale non si aduni ordinariamente che per l'elezione degli Officiali della Congregazione Segreta, ciononostante potendo darsi il caso, che anche straordinariamente per un qualche affare speciale venga radunata, non si potrà l'affare medesimo proporre nella Congregazione Generale, se prima non sia stato discusso nella Segreta, e a maggioranza di voti non siasi risoluto di convocare a tal uopo la Generale.

9. — Esaurita la discussione dell'affare pel quale è stata riunita la Congregazione Generale, e presa la relativa deliberazione, si recita l'inno di ringraziamento con la propria orazione. Quindi i Fratelli vengono licenziati, e i Signori Deputati, se lo credono opportuno, s'intrattengono per le trattative di altri affari.

10. — Non è permesso ad alcuno dei Fratelli d'interloquire nella discussione, senza averne domandato il permesso col levarsi in piedi, e rimanervi in silenzio.

11. — Quando i Fratelli avranno ottenuto la venia di parlare, ciascuno di loro, uno per volta e per ordine, dirà il suo parere, senza tumulto, nè strepito di voce, ma con modestia e rispetto. Se taluno dei Fratelli sarà disobbediente a queste prescrizioni, è in facoltà del primo fra i Guardiani presenti, di mandarlo subito fuori della sala, e privarlo degli emolumenti della presenza, a seconda di quanto è stabilito al Cap. XXIII § 34, e assentarlo per qualche tempo dall'Oratorio.

CAPO XIII.

Del modo di eleggere nella Congregazione Generale gli Officiali della Congregazione Segreta

1. — Il principale requisito d'ogni buona elezione consiste nell'adito, che nel farle si dà allo Spirito Santo: il qual adito gli aprono coloro che, deposte le passioni e i proprî interessi, hanno per solo fine la gloria di Dio. Quindi esortando ognuno ad avere in questa parte specialmente quel riguardo, che richiede un'opera di tanta importanza, ordiniamo, che l'elezione degli Officiali si faccia nella seguente forma.

2. — L'elezione degli Officiali della nostra Congregazione Segreta si deve fare nella Congregazione Generale, la quale deve adunarsi ogni anno dentro l'ottava del S. Natale.

3. — Gli Officiali che alla lor volta debbono eleggersi, sono:

Il Guardiano Prelato ogni quattro anni.
Tre Guardiani, ciascuno successivamente ogni tre anni.
Il Camerlengo, ogni tre anni.
Due Fabbriceri, ciascuno successivamente ogni due anni.
Due Sindaci, ciascuno successivamente ogni due anni.
L'Archivista, ogni tre anni.
Il Deputato di Chiesa, ogni tre anni.
Il Deputato della Pia Casa del Refugio, ogni tre anni.
Il Segretario, ogni tre anni.

4. — Quando avvenga di fare l'elezione del nuovo Guardiano Prelato, a tenore di quanto è stabilito al Cap. XI § 18 (*b*), l'Eminentissimo Protettore, gli altri tre Guardiani e il Deputato Camerlengo nomineranno un Prelato per ciascuno, sui quali deve farsi l'esperimento del bussolo. Quegli che riporterà maggior numero di voti, resterà eletto. Tutti gli Officiali debbono scegliersi fra i Deputati; il solo Guardiano Prelato può eleggersi fuori della Congregazione Segreta.

5. — Gli altri tre Guardiani non vengono tutti eletti nell'anno medesimo, ma successivamente di anno in anno; in modo che sempre restino nell'officio il terzo e il quarto.

Così ogni anno il secondo Guardiano lascerà il suo officio: e quindi ascendendo al posto del secondo, il terzo Guardiano, e al posto del terzo, il quarto, dovrà eleggersi un solo Guardiano, il quale occuperà il posto lasciato dall'ultimo.

6. — L'elezione del nuovo Guardiano, come quella degli altri Officiali sopraenunciati, ha luogo dopo la proposta che per ciascun Officio l'Eminentissimo Protettore, i Guardiani e il Camerlengo faranno di comune accordo di tre Signori Deputati, pei quali distintamente si girerà il bussolo. Quegli che fra i tre proposti riporterà maggioranza di voti, sarà in ciascun officio l'eletto.

7. — Nella proposta che deve farsi per la elezione del nuovo Guardiano, secondo gli antichi nostri Statuti, ogniqualvolta accada di dover eleggere anche un nuovo Camerlengo, quello che esce di officio deve essere proposto per Guardiano, prima di ogni altro; essendo utile all'Amministrazione, che fra i Guardiani segga sempre un antico Camerlengo.

8. — Dopo eletto il nuovo Camerlengo, con le norme stabilite al § 6 si dovrà in ogni anno scegliere nell'istesso modo un nuovo Fabbricere ed un Sindaco. Quelli che nel cessato anno tennero il primo luogo fra i due Fabbriceri e i due Sindaci, dovranno uscire d'officio; il secondo prenderà il posto del primo, e il nuovo eletto il posto del secondo.

9. — Compiuta l'elezione del nuovo Sindaco, alla lor volta si passerà alla scelta dell'Archivista, del Deputato di Chiesa, del Deputato della Pia Casa del Refugio e del Segretario, i quali parimenti verranno eletti a maggioranza di voti, previa la proposta che verrà fatta dall'Eminentissimo Protettore, dai Guardiani e dal Camerlengo, come al § 6.

10. — Quando l'Eminentissimo Protettore, o taluno dei quattro Guardiani, o il Camerlengo, ai quali spetta la proposta dei nuovi Officiali, non intervengano a questa Congregazione, succedono ai mancanti gli altri Officiali per ordine d'officio, come sono descritti nel presente capitolo al § 3.

11. — L'esercizio dei nuovi Officî ha principio col nuovo anno: quindi la proposta dei nuovi Officiali deve farsi dagli Officiali vecchi, non dai nuovamente eletti.

12. — Niuno degli Officiali può essere confermato, od eletto a viva voce; ma per tutti deve farsi passare il bussolo a voti segreti.

13. — Il Segretario avverta di notare diligentemente il nome di tutti quelli che saranno proposti, e quanti voti favorevoli ciascuno riporterà per ciascun officio.

14. — Se nel partito i voti di più Deputati saranno eguali, si faccia passare nuovamente il bussolo; e continuando l'istessa parità, si pongano i loro nomi dal Segretario dentro il bussolo, e dal primo de' Guardiani presenti se ne cavi uno, il quale avrà l'Officio di cui si tratta.

15. — Se avrà da' girare il bussolo sopra alcuno che sia presente, questi non potrà dare il suo voto.

16. — Potrà esser nominato ed eletto Officiale, chi non è presente all'adunanza.

17. — Se alcuno degli eletti non potrà, o non vorrà accettare l'Officio conferitogli, succeda in luogo di lui quegli che nello scrutinio di quell'Officio avrà avuta almeno una terza parte dei voti dei presenti. Se nessuno avrà raggiunto lo stabilito numero dei voti, si esporranno al bussolo i due nomi, pei quali già si è precedentemente girato, assegnando a quello che riportò maggior numero di voti la palla bianca, e all'altro la nera. Quel Deputato che raccoglierà a suo favore un maggior numero di voti, sarà l'eletto. Se poi si verificasse parità di voti, resterà eletto all'Officio vacante il più anziano di ammissione nella nostra Congregazione.

18. — Se nessuno dei tre proposti dall'Eminentissimo Protettore e dalla Banca a tenore del § 6, potesse o volesse accettare l'Officio, l'esercizio dell'Officio medesimo resti presso il Guardiano Prelato, il quale al più presto dovrà procurare di riempiere il vuoto lasciato nella Congregazione Generale, nominando altri provvisoriamente a suo arbitrio, senza necessità di convocare a tal uopo la Congregazione.

19. — Compiuta nella Congregazione Generale l'elezione dei nuovi Officiali, il Deputato Segretario pubblicherà l'elenco di tutti gli Officiali della Congregazione Segreta, per l'anno prossimo venturo; dopo di che, a tenore delle norme indicate nel Capitolo precedente § 9, si scioglierà l'adunanza.

CAPO XIV.

Degli Officiali dell'Oratorio

1. — Per il mantenimento dei buoni istituti ed esercizii, che si fanno nelle Domeniche e Feste dell'anno nel nostro Oratorio dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e fuori di esso, vogliamo che vi siano alcuni Officiali scelti tra i confratelli, i quali con singolare cura e vigilanza sostengano questo carico, tanto più degno di stima, perchè ordinato al culto divino, e al decoro della nostra Archiconfraternita.

2. — Gli Officiali dell'Oratorio sono:
Il Guardiano Governatore.
Il Vicario.
Due Consiglieri.
Due Assistenti.
Quattro Maestri de' Novizî.
Quattro Infermieri.
Sei Sagrestani.
Sei Coristi.
Quattro Imbussolatori.

3. — Agli Officiali dell'Oratorio, come a quelli che debbono regolare tutte le sagre funzioni che vi si praticano, tutti debbono esattamente obbedire: quindi essi stessi devono essere specchio ed esempio ai loro confratelli.

4. — Gli Officiali dell'Oratorio, egualmente che ogni altro Fratello, ogniqualvolta prenderanno parte agli officî del medesimo, dovranno intervenirvi con l'abito solito della Confraternita, ad eccezione del Guardiano Governatore, il quale può prendervi parte anche con l'abito di via.

5. — Oltre ai requisiti comuni a tutti i Fratelli, gli Officiali dell'Oratorio devono

a) aver compiuta l'età di anni ventuno;

b) aver conseguita la nomina ad una dote, o un premio, per poter attestare la frequenza all'Oratorio;

c) essere stati da dieci anni esenti dalla penale di sospensione, e così provare la loro savia condotta.

6. — Gli Officî dell'Oratorio hanno la durata di sei mesi, ad eccezione del Guardiano Governatore, il cui officio dura per un anno intero.

7. — Non è permesso agli Officiali dell'Oratorio, di delegare altri a tenere le loro veci. Il Vicario assente viene rappresentato dal più degno dei Consiglieri; i Consiglieri, quando siano assenti ambedue, sono rappresentati dagli Assistenti; gli Assistenti dai Maestri de' Novizi; questi dagli Infermieri; gli Infermieri dai Sagrestani; i Sagrestani dai Coristi; i Coristi dagli Imbussolatori.

8. — Quando avvenisse un' assenza di tutti i Fratelli in carica, succederebbero a quelli gli altri Fratelli, cominciando dagli anziani, secondo l'ordine stabilito di sopra.

9. — Il provvedimento stabilito ai §§ 7, ed 8, è relativo ad una eventuale e straordinaria mancanza degli Officiali; qual mancanza qualora per malattia, od altro divenga diuturna, spetta al Guardiano Governatore, di delegare altri Fratelli a tenere temporaneamente le veci degli Officiali assenti.

10. — Per la precedenza che debbono avere fra loro gli Officiali, i quali hanno un' istessa carica, si osservi l'ordine con cui sono stati eletti.

11. — Allorchè da chi ne ha il dovere sono invitati i Fratelli non Officiali a prendere una qualsiasi parte speciale nell'esercizio delle sagre funzioni, nessuno dei medesimi può negare la sua opera, e tutti devono indistintamente obbedire, o addurre una causa giusta, per esserne legittimamente esentati.

CAPO XV.

Dell' Officio del Guardiano Governatore

1. — L'Officio di Guardiano Governatore appartiene a quello, che fra i Deputati della Congregazione Segreta avrà già per due anni esercitato l'Officio di Guardiano, ed è per conseguenza il più anziano fra questi, ad eccezione del Prelato. Il suo incarico ha la durata di un anno.

2. — Al Guardiano Governatore appartiene la soprain-tendenza assoluta dell'Oratorio, al quale procurerà di accedere il più spesso possibile; e dovrà interessarsi dell'andamento del medesimo, e dei portamenti in ispecie degli Officiali.

3. — Appartiene al Guardiano Governatore d'intervenire alle adunanze dei Fratelli, nelle quali vengono eletti gli Officiali dell'Oratorio, e gli Elettori nella Congregazione Generale, come al Cap. XXIII; all'estrazione dal bussolo dei nomi de' nuovi Officiali, come al Cap. XXIV; al possesso che questi prendono del nuovo Officio, come al Cap. XXV; e finalmente alla vestizione dei nuovi Fratelli. In queste circostanze il Guardiano Governatore dovrà essere invitato dal Vicario dell'Oratorio in persona.

4. — Tutti i Fratelli della nostra Archiconfraternita devono essere soggetti al Guardiano Governatore, e obbedire puntualmente alle sue prescrizioni. È in facoltà quindi del medesimo, d'imporre penitenza ai colpevoli, e mandar fuori dell'Oratorio gli scandalosi.

5. — Resta ad arbitrio della Congregazione Segreta, previo rapporto del Guardiano Governatore, di assentarli per qualche tempo dall'Oratorio, o raderli dal numero dei Fratelli, secondo la qualità del fatto, come si dirà nel Capitolo XXVIII.

6. — Sorveglierà, che l'ammissione dei nuovi Fratelli sia fatta regolarmente, a tenore di quanto viene stabilito nel Capitolo XXVII, e che coscienziosamente vengano date le relative informazioni dei medesimi dai Maestri de' Novizî, prima che venga proposta l'ammissione medesima alla Congregazione Segreta.

7. — Appartiene al Guardiano Governatore il sussidiare, secondo la sua carità e prudenza, i Fratelli frequentanti del nostro Oratorio, che cadono infermi, quando però vi siano gli attestati del medico, degli Infermieri e del Provveditore, a tenore di quanto è stabilito nel Capo XX.

8. — Toglierà sei mesi continui di frequenza da quei Fratelli, che allegassero una malattia inesistente, o un falso attestato medico.

9. — Il suo luogo nell'Oratorio sarà nel solito banco o desco a mano dritta dell'ingresso, dove staranno tutti gli altri Guardiani, ogni volta che vorranno intervenirvi, conservando fra di loro l'ordine consueto.

CAPO XVI.

Dell' Officio del Vicario

1. — Il Vicario dell'Oratorio, come quegli che in assenza del Guardiano Governatore ne ha la rappresentanza, deve essere assiduo nel frequentare gli esercizî spirituali della nostra Archiconfraternita, e col suo contegno deve essere esempio ad ogni altro dei Fratelli, perchè i detti esercizî vengano disimpegnati con ordine e modestia, a tenore delle prescrizioni dei presenti Statuti.

2. — Qualora alle sagre funzioni, che si celebrano fuori dell'Oratorio, il Vicario fosse costretto a mancare, sarà sollecito di prevenirne i Fratelli Consiglieri, affinchè tengano le sue veci, e le funzioni medesime vengano da tutti esercitate con la dovuta regolarità.

3. — Il Vicario deve sorvegliare accuratamente l'andamento di ogni sagra funzione, avvisare caritatevolmente e all'occorrenza punire e gli Officiali e i Fratelli, che si rendessero colpevoli nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, e avvisarne infine i Superiori.

4. — È proprio del Vicario di ordinare al Mandataro di servizio nella Sagrestia, di dare colla campana il segno d'ingresso nell'Oratorio; quindi dar principio ad ogni pio esercizio, intonare le preci, e regolarne la recita.

5. — Spetta al Vicario dell'Oratorio di fissare, d'accordo col Cappellano, il giorno in cui deve celebrarsi l'Uffizio dei Morti, qualora questo cadesse in giorno impedito da festa solenne; come anche di regolare l'esercizio di ogni sagra funzione, che si celebri fuori dell'Oratorio, d'accordo coi Fratelli Sagrestani, col Provveditore e di altri ai quali appartenga, a tenore dei particolari regolamenti.

6. — Il Vicario dicendo **Deo gratias,** indicherà col suono del campanello la fine del tempo utile all'ingresso dei Fratelli nell'Oratorio, per l'acquisto dei punti, a tenore di quanto è disposto al Capo XXXI § 10. Chiuderà poi con la sua firma il libro di presenza ad ogni sagra funzione, che si pra-

tica dalla Fratellanza, attestando con ciò la vera ed esatta presenza dei Fratelli all'Officiatura. Se però il Vicario od altri si permetterà di scrivere nel detto libro, essere stato come presente taluno che realmente non fosse tale, sarà subito privato del suo Officio. Non tralascerà finalmente di notare l'assenza del Provveditore o dei Mandatari, qualora si verificasse, affinchè siano assoggettati alla relativa multa comminata ai Capitoli LIV § 5 e LV § 8.

7. — Il Vicario avrà il suo posto nel mezzo del banco, che si trova a sinistra dell'ingresso nell'Oratorio, avendo ai lati i Consiglieri e gli Assistenti. Fuori dell'Oratorio, dovrà insieme ai Consiglieri ed Assistenti occupare il primo luogo.

CAPO XVII.

Dell'Officio dei Consiglieri

1. — I Consiglieri dell'Oratorio saranno due; ed interverranno anche essi alle funzioni della Fratellanza, sedendo in Oratorio ai lati del Vicario, osservando fra loro l'anzianità di carica. Quando poi saranno richiesti d'alcuna cosa, daranno il consiglio o voto, secondo la loro coscienza.

2. — Nella recita dell'Officio appartiene loro di cantare le antifone, e mancando il Guardiano Governatore, e il Vicario, il primo fra i presenti avrà facoltà di cominciare il detto Officio, e regolare le altre pie pratiche, in tutto e per tutto tenendo le veci del Vicario.

CAPO XVIII.

Dell'Officio degli Assistenti

Gli Assistenti anche essi saranno due; sederanno secondo l'ordine di carica a fianco dei Consiglieri, e suppliranno in ogni cosa in assenza dei già detti Officiali.

CAPO XIX.

Dei Maestri de' Novizî

1. — Doppio è l'Officio dei Maestri de' Novizî; il primo riguarda i Novizî medesimi, l'altro la regolare osservanza della parte disciplinare dell'Oratorio.

2. — Per ciò che riguarda i Novizî, i Fratelli Maestri osserveranno scrupolosamente quanto è prescritto nel Capo XXVII dei presenti Statuti, e specialmente negli articoli che riguardano le informazioni da prendersi e darsi sul conto del Postulante: quali informazioni attingeranno con accuratezza e daranno con carità, non rivelando ad alcuno, cui non appartenga conoscerli, i difetti che potessero escludere il Postulante dall'ammissione nella nostra Archiconfraternita.

3. — I Maestri de' Novizî ammaestreranno con carità e zelo i nuovi Fratelli, su tutte le pie pratiche della nostra Archiconfraternita, sul modo di assistere alle sagre funzioni e prendervi parte, sulle sagre cerimonie, e tutt'altro che può riguardare l'esercizio del culto.

4. — È dovere dei Maestri de' Novizî di sorvegliare i Fratelli, perchè accedano alla celebrazione delle sagre funzioni non tumultuariamente, nè parlando, ma col contegno proprio di chi va disponendosi all'orazione: perchè tutti siano completamente vestiti all'ingresso nell'Oratorio: perchè gli abiti siano tersi, e nel costume proprio della funzione; perchè ciascuno dal posto che per l'anzianità d'ingresso nell'Archiconfraternita gli compete, assista alla sagra funzione con la modestia e raccoglimento, che conviene al tempio santo di Dio, e finalmente perchè nessuno parta dall'Oratorio, prima che l'Officiatura sia completamente terminata.

5. — I medesimi hanno l'incarico di stabilire fra i Coristi, quelli che devono prender parte all'intonazione dei Salmi, e **Te Deum**; e fra gli altri Fratelli, quelli che debbono cantare le lezioni e martirologio, invitandoli dapprima, quindi accompagnandoli sì nell'uscire dal loro stallo, che nel tornarvi, facendo sempre le dovute riverenze all'altare e al coro.

6. — Appartenendo ai Maestri de' Novizî il tutelare la disciplina dell'Oratorio, non tralasceranno di palesare con tutta carità e prudenza al Fratello Vicario, e, qualora occorra, al Guardiano Governatore i difetti che si possono ritrovare nei Fratelli, durante l'esercizio delle pie pratiche sia nell'Oratorio, che fuori, perchè il cattivo esempio di pochi non sia di scandalo a molti, e di disdoro all'Archiconfraternita.

7. — Affinchè il cómpito dei Maestri de' Novizî possa diligentemente esaurirsi, i medesimi hanno il loro posto negli sgabelli che trovansi nel mezzo dell'Oratorio, dopo quelli dei Coristi.

CAPO XX.

Degli Infermieri

---

1. — L'Officio degli Infermieri viene esercitato da quattro dei nostri Fratelli, i quali col loro zelo ed amorevolezza devono procurare di giovare alla salute dell'anima, non meno che del corpo dei Fratelli infermi. Debbono quindi esortarli a portare con rassegnazione quella infermità, che il Signore per i suoi imperscrutabili fini ha creduto mandar loro, e procurar loro i conforti dello spirito, tanto giovevoli anche alla salute del corpo, che sono i santi Sagramenti.

2. — I Fratelli Infermieri, appena ricevuto l'attestato del medico sulla malattia di un qualche Fratello, si daranno premura di visitarlo personalmente, e sotto l'attestato medesimo porranno la loro firma, dichiarando con ciò, di averlo realmente trovato affetto da malattia.

3. — L'attestato medico verrà quindi rimesso al Fratello Provveditore, il quale dichiarerà in iscritto per norma del Guardiano Governatore il giorno dell'ultima elemosina ricevuta: e i Fratelli Infermieri riceveranno per mezzo del Provveditore quell'elemosina, che quegli nella sua carità crederà accordare al Fratello infermo.

4. — Il detto sussidio non si dà che ai soli Fratelli frequentanti. Per tali a quest'effetto vengono considerati soltanto quelli che hanno conseguita per una volta la nomina

ad una dote, che altra volta hanno ottenuto un premio di frequenza, e finalmente che non abbian lasciato di frequentare l'Oratorio da più di due anni innanzi. I Fratelli poveri che non hanno i detti requisiti, possono umiliare istanza alla Congregazione Segreta, la quale mai sempre si prestò volentieri a sollevare la miseria dei Fratelli infermi.

5. — Sebbene questi sussidî siano proprî soltanto dei Fratelli bisognosi, ciononostante i Fratelli Infermieri debbono il più spesso che possono recarsi presso i loro Fratelli infermi, qualunque sia la loro posizione sociale, per l'esercizio di quella carità, che Nostro Signore chiamò precetto suo, e che ognuno vorrebbe esercitata da altri a proprio vantaggio.

6. — Sia cura dei Fratelli Infermieri, che sulla porta che dalla Sagrestia mena all'Oratorio, sia posta la tabella **Orate pro infirmo**; e alle preci ordinarie della nostra fratellanza si aggiungano le orazioni prescritte per gli infermi.

CAPO XXI.

Dei Sagrestani dell' Oratorio

1. — Ai Fratelli Sagrestani dell'Oratorio è affidato il zelare l'andamento regolare delle sagre funzioni dell'Oratorio. Quindi prima che si dia principio alle medesime, dovranno preparare nella Sagrestia quanto può occorrere pel disimpegno delle medesime; arredi sagri, ostie, vino, cera ecc. e sorveglieranno i Mandatari, perchè compiano tutto esattamente nell'Oratorio quanto è di loro dovere, la disposizione degli sgabelli, la sistemazione degli officî, e soprattutto che nella nettezza e proprietà tutto corrisponda alla santità del luogo, e delle sagre funzioni che vi si devono compiere.

2. — Sia cura dei Sagrestani il triplice suono della campana, per invitare il popolo alla S. Messa: il primo all'ingresso dei Fratelli nel coro, il secondo al canto della prima lezione, (o al principio del secondo Notturno, nell'Officio dei Morti), il terzo alla intonazione del **Te Deum**, (o al principio del terzo Notturno, nell'Officio de' Morti); l'invitare i Fra-

telli per servire la Messa; prendere la pace dal Sacerdote e recarla ai Fratelli, destinare i Fratelli Coristi per l' intonazione delle Litanie e della corona di S. Bonaventura; e negli Offici funebri il fratello crocifero, il turiferario, gli accoliti; stabilire infine tutto il personale occorrente pel disimpegno delle sagre funzioni.

3. — Avranno cura degli arredi sagri, libri e tutt' altro appartenente all'Oratorio, rivolgendosi al Deputato di Chiesa, o al Guardiano Governatore per le relative riparazioni o rinnovazioni.

4. — La solennità della festa de' nostri Santi Protettori dipende dallo zelo de' nostri Fratelli Sagrestani, ai quali appartiene lo stabilire l'ora del principio dell'Officiatura, tanto nella mattina, quanto al vespero, avvisandone i Fratelli nella precedente Domenica; il provvedere alla Messa cantata in musica, alla consueta paratura dentro e fuori dell' Oratorio; alla distribuzione delle sagre immagini; alla illuminazione della reliquia del Santo di cui si celebra la festa; alla refezione pei Fratelli; alla propina pei Mandatari. Per sopperire alle dette spese hanno i Sagrestani dell'Oratorio un sussidio dall'Amministrazione; del qual sussidio e sua erogazione debbono, per mezzo del Fratel Provveditore, rendere dettagliato conto alla Computisteria. Alle altre spese d' illuminazione, decorazione ed altro sopperisce l'Amministrazione.

5. — Si daranno carico i Sagrestani dell'Oratorio, insieme al sagrestano di S. Lucia, perchè non manchino altre Messe nell'Oratorio in occasione delle dette feste, ed in ispecie la consueta che si celebra dopo il **Te Deum** ed altra dopo la Messa cantata. L'elemosina però di dette Messe resta a carico dell'Amministrazione.

6. — Per le funzioni che si celebrano fuori del nostro Oratorio, attenderanno i Fratelli Sagrestani, che si osservi scrupolosamente quanto è disposto nei presenti Statuti, e nei relativi regolamenti.

7. — I Sagrestani dell' Oratorio hanno il loro posto nei primi sei stalli del Coro, in prossimità dell' altare: per poter esser presti a provvedere alle esigenze delle sagre funzioni.

CAPO XXII.

Dei Coristi

1. — L'officio dei Coristi è quello di dirigere e guidare il canto, tanto nell' Officio della Beatissima Vergine e dei Defonti, quanto in ogni altra pia pratica che si eserciti col canto nell'Oratorio, nelle nostre Chiese o Cappelle, e nelle processioni.

2. — È proprio dei Fratelli Coristi il regolare la recita della corona di S. Bonaventura, le preci nell'associazione dei Defonti, e infine ogni altro pio esercizio, che si pratichi nella nostra Archiconfraternita senza il canto.

3. — La direzione e la guida del canto dei salmi e della recita di altre preci, importa nei Coristi non solo l' intonazione delle medesime, sibbene il regolarne l'andamento, e procurare sopra tutto, che vengano recitate con le pause dovute.

4. — È vietato ai Coristi, come ad ogni altro dei Fratelli, l'adottare nell'Ufficio altro canto fuori del Gregoriano. Quindi il canto deve riuscire perfettamente unisono, ossia senza alcuna armonia, o fioritura, a seconda di quanto si pratica nelle più ordinate Confraternite, alle quali tutte la nostra Archiconfraternita è stata un giorno esemplare e maestra.

5. — I Fratelli Coristi dipendono nell'esercizio del loro officio dai Maestri de' Novizî, ai quali spetta il destinare in ciascuna parte della sagra funzione, quelli che essi credono più adatti ad esercitarla.

6. — I Fratelli Coristi seggono negli sgabelli, che si trovano presso il leggio nel mezzo del Coro.

CAPO XXIII.

Degli Imbussolatori degli Officiali dell'Oratorio e degli Elettori nella Congregazione Generale

---

1. — Come nella Congregazione Generale che si compone dei Signori Deputati e di una rappresentanza dei Fratelli, vengono scelti gli Officiali della Congregazione Segreta, così in due adunanze particolari dei Fratelli, con l'intervento del Guardiano Governatore, del Segretario e del Cappellano, vengono scelti gli Officiali dell'Oratorio, e gli Elettori che intervengono alla Congregazione Generale.

2. — Gli Officiali dell'Oratorio sono nominati da quattro Fratelli, che hanno il nome d'Imbussolatori; e questi vengono eletti dall'intera Fratellanza, con le norme seguenti.

3. — L'elezione dei Fratelli Imbussolatori si fa dai Fratelli congregati nell'Oratorio medesimo, nella prima Domenica di Decembre, con l'intervento del Guardiano Governatore, del Segretario e del Cappellano, i quali insieme a tutti i Fratelli, anche non frequentanti, riceveranno a tal uopo un biglietto d'invito.

4. — Qualora il Guardiano Governatore non potesse intervenire a questa adunanza, delegherà un altro Guardiano, o Deputato della Congregazione Segreta a tener le sue veci. Se poi nessuno de' suddetti potesse presiedere alla riunione, terrà le veci del Guardiano Governatore il Vicario dell'Oratorio.

5. — Compiuto il canto delle Litanie, si faranno uscire dall'Oratorio tutti quelli che non sono Fratelli, se ne chiuderanno le porte: e resta quindi divietato l'ingresso ad ogni altro Fratello, eccettuati i Deputati della Congregazione Segreta, che amassero intervenire. Frattanto il Guardiano Governatore, o chi ne fa le veci, qualora mancasse il Deputato Segretario nominerà a Segretario dell'adunanza un Fratello a suo piacere, e questi trascriverà dal libro di frequenza

in foglio separato i nomi di tutti i Fratelli presenti, non computandovi quelli che non avessero compiuto l'anno di noviziato, e l'età di anni diciannove.

6. — Recitate quindi dal Cappellano le preci d'uso, il Segretario leggerà a voce alta il presente capitolo, e chiamerà quindi a nome tutti i Fratelli segnati nel foglio di presenza. Questi appena chiamati si leveranno in piedi dal loro stallo in silenzio, e ad un cenno del Guardiano Governatore torneranno a sedere.

7. — Durante quest'appello, il Fratello Provveditore porrà nel bacile una palla bianca, per ognuno dei Fratelli che abbia corrisposto alla chiamata; e rettificato, qualora occorresse, il foglio di presenza, sostituirà a quattro delle palle bianche altrettante palle turchine: e mescolate tutte fra loro, le porrà nell'urna preparata a tal uopo.

8. — Deposto nell'urna un numero di palle corrispondente al numero dei Fratelli presenti, il Segretario li chiamerà ad uno ad uno a voce alta, coll'ordine medesimo con cui sono scritti nel foglio di presenza. Ciascun Fratello appena chiamato, recatosi innanzi alla banca del Guardiano Governatore, e fattogli riverenza, caverà dall'urna una palla.

9. — Quei quattro Fratelli che estrarranno dall'urna una palla turchina, immediatamente nomineranno con voce bassa al Guardiano Governatore e al Segretario uno dei Fratelli, che sia presente, e non sia stato nominato da altri; il cui incarico insieme ad altri tre, è di porre nel bussolo i nomi di quei Fratelli, che si desiderano eletti ad Officiali per tutto l'anno, come si dirà al § 22 e seguenti, e però vengono detti Imbussolatori. Il Segretario ne prenderà nota, insieme al Guardiano Governatore.

10. — Tale essendo il cómpito di quei Fratelli, che avranno estratte dall'urna le quattro palle turchine, è ovvio, che ciascuno di loro dovrà scegliere nella fratellanza i più assidui ed esemplari nel frequentare l'Oratorio, e i più idonei nell'esercizio dei suoi officî. Soprattutto cureranno, che gl'Imbussolatori abbiano i seguenti requisiti:

a) Che abbia almeno otto anni di fratellanza, fra i quali quattro anni di frequenza dell'Oratorio.

b) Che almeno una volta abbia conseguita una dote, o un premio di frequenza.

c) Che non abbia avuta, almeno da cinque anni addietro, alcuna sospensione dalla fratellanza.

11. — Perchè la elezione dei Fratelli Imbussolatori non riesca fatta dalla sorte o dal capriccio, sibbene dal voto della fratellanza, i quattro nomi dei Fratelli nominati ad Imbussolatori verranno posti a partito, e sopra ciascuno di essi si girerà il bussolo dai Fratelli Mandatari a tutti gli altri Fratelli, che resteranno, durante tal votazione, seduti ai loro stalli in silenzio. Sono esclusi dal dare il voto quei Fratelli, pei quali gira il bussolo. Quei Fratelli nominati ad Imbussolatori, che riporteranno un voto di più della metà dei votanti, saranno gli eletti; quelli che non riportassero il detto numero di voti, saranno surrogati da altri Fratelli, che verranno nominati dal Guardiano Governatore. Il nome dei Fratelli Imbussolatori sarà annunziato ad alta voce dal Segretario.

12. — Se avvenga, che taluno eletto ad Imbussolatore, dichiarasse di non potere, o non volere prestarsi al disimpegno del detto Officio, l'elezione di altro Fratello si farà dal Guardiano Governatore, o da chi ne tiene le veci, senza ricorrere ad altra votazione.

13. — I Fratelli Elettori nella Congregazione Generale vengono scelti con l'istesso metodo, che gl'Imbussolatori. Si rinnoverà l'appello dei presenti, e si porranno dal Fratello Provveditore nel bacile tante palle bianche, che corrispondano al loro numero; si sostituiranno a sedici delle palle bianche altrettante palle turchine, e mescolate insieme, si porranno nell'urna. Si chiameranno quindi successivamente all'estrazione delle palle dall'urna i Fratelli; e quei sedici che estrarranno dalla medesima la palla turchina, dovranno nominare altri sedici Fratelli, fra i quali si debbono scegliere quegli otto, che rappresenteranno la fratellanza nella Congregazione Generale, come si dirà al § 27 e seguenti.

14. — I requisiti che si vogliono ritrovare nei Fratelli Imbussolatori, perchè la loro elezione sia valida, e che sono accennate al § 10 di questo capitolo, si ricercano altresì nei Fratelli Elettori della Congregazione Generale.

15. — Uscite dall'urna le sedici palle turchine, cesserà immediatamente l'estrazione delle altre: e il Segretario leggerà ad alta voce i nomi dei sedici, che saranno stati nominati ad elettori nella Congregazione Generale.

16. — È proibito espressamente ai Fratelli muoversi dal proprio stallo, durante tale adunanza, parlare ad altri, o far cenni. Se alcuno dei suddetti crederà necessario pel bene della fratellanza, di fare una qualche avvertenza, dovrà levarsi in piedi, e rimanervi in silenzio: ed appena ottenuta la venia, potrà parlare senza tumulto, nè strepito di voce, ma con modestia e rispetto. Chi contravvenisse a questa disposizione, perderebbe gli emolumenti dell'adunanza, e con ordine del Guardiano Governatore, o di chi ne tenesse le veci, dovrebbe uscire dall'Oratorio, e potrebbe restar soggetto ad essere assentato dall'Archiconfraternita per qualche tempo.

17. — I Fratelli che interverranno a questa adunanza, goderanno della distribuzione di una candela di cera del peso di once due, e di tre punti di frequenza di Oratorio: quelli che mancheranno ne perderanno dieci.

18. — Recitate quindi dal Cappellano le preci di ringraziamento, l'adunanza si scioglierà; e i quattro Fratelli Imbussolatori, e i sedici nominati per Elettori resteranno invitati per le relative riunioni, da tenersi nella seguente Domenica.

19. — Nella seconda Domenica di Decembre, compiuta l'Officiatura, i quattro Fratelli Imbussolatori si aduneranno nel vestiario dell'Oratorio, per formare i bussoli degli Officiali; i sedici Elettori si tratterranno nell'Oratorio, per scegliere gli otto Fratelli che dovranno aver parte nella Congregazione Generale.

20. — Alle dette due adunanze presiederanno il Guardiano Governatore, e il Deputato Segretario. A questi può essere sostituito un altro Deputato, o anche il Cappellano, qualora il Guardiano medesimo lo credesse necessario, pel buon andamento delle adunanze suddette. Non è permesso ad alcuno dei Fratelli che non sia stato nominato o ad Imbussolatore, o ad Elettore nell'adunanza generale della Domenica precedente, di prender parte, o anche soltanto assistere all'adunanza sia degl'Imbussolatori, sia degli Elettori. Alla presenza di estranei non può darsi principio all'atto.

21. — Adunati che siano i Fratelli nei locali stabiliti, in ciascuna delle due adunanze sederanno osservando fra loro l'ordine di anzianità nella fratellanza: uno dei medesimi si assumerà l'officio di Segretario, e questi dovrà di-

ligentemente notare le proposte fatte dai Fratelli, e il numero di voti riportati dai medesimi per ciascun officio.

22. — Gl' Imbussolatori, come quelli che devono esporre al Bussolo i Fratelli, che credono adatti a soddisfare gli officî dell'Oratorio, procureranno di affidare gli Officî medesimi a persone idonee; avendo in vista specialmente il prescritto di questi Statuti al Capo XIV § 5. Cureranno poi di esporre al bussolo per ciascun officio, un numero più che sufficiente di Fratelli; e così per le due estrazioni, che devono farsi nel corso dell'anno, il numero degli esposti al bussolo sia maggiore della necessità; affinchè se taluno eletto ad Officiale o non volesse, o non potesse accettare, vi sia comodità di estrarne altri. Quindi si devono esporre all'esperimento del bussolo col seguente ordine:

N.	3.	Fratelli	per l'officio	di Vicario,
»	3.	»	»	di 1.° Consigliere,
»	3.	»	»	di 2.° Consigliere,
»	3.	»	»	di 1.° Assistente,
»	3.	»	»	di 2.° Assistente,
»	10.	»	»	di Maestri de' Novizi,
»	10.	»	»	di Infermieri,
»	16.	»	»	di Sagrestani,
»	16.	»	»	di Coristi.

Si avverte che un istesso Fratello può mettersi in più bussoli, ed anche in tutti.

23. — I Fratelli Imbussolatori sono esclusi da qualunque carica.

24. — Sono esclusi egualmente da qualunque Officio il fratello Provveditore e i fratelli Mandatari.

25. — La proposta dei Fratelli ai singoli offici spetta di diritto al più anziano nella Confraternita, che si trovi presente: e quando gli altri non contradicano, il Segretario ne prenderà nota; in caso di discrepanza di opinione, si passerà il bussolo. Qualora si verificasse la parità di voti, dovrà immediatamente farsi un' altra proposta.

26. — Compiuta la elezione di tutti gli Officiali dell'Oratorio, il foglio degli eletti verrà sottoscritto da tutti gl'Imbussolatori. Si faranno quindi i relativi cartellini da includersi nelle ghiande, e queste si chiuderanno al proprio compartimento della solita cassetta con due chiavi, una delle quali

si consegnerà al Guardiano Governatore, e l'altra al più anziano nella fratellanza fra gl' Imbussolatori.

27. — Contemporaneamente ai Fratelli Imbussolatori, adunati per la elezione degli Officiali dell'Oratorio, i sedici Elettori dei Fratelli che debbono rappresentare la fratellanza nella Congregazione Generale, adunati nell'Oratorio, passeranno il bussolo segreto sopra ciascun di loro; e quegli otto Fratelli che riporteranno il maggior numero di voti, resteranno definitivamente Elettori, e prenderanno parte insieme coi Deputati alla Congregazione Generale: nella quale daranno il loro voto tanto per l'elezione degli Officiali, quanto per ogni altra cosa fosse richiesto.

28. — Se l'ottavo dei Fratelli raggiungesse un numero di voti eguale ad altri, la sorte deciderà chi debba essere fra quelli prescelto: e posti i nomi nell'urna, ed estrattone uno, questi sarà l'ottavo elettore.

29. — Quel Fratello che sarà stato scelto fra i sedici a Segretario di quell'adunanza, avrà cura di registrare il numero dei voti raccolti da ciascuno; e, dopo averlo partecipato ai confratelli nell'adunanza, darà copia del suo processo verbale al Fratello Provveditore, che la comunicherà al Guardiano Prelato nel giorno della Congregazione Generale.

30. — Compiuta la scelta degli otto Elettori, gli altri Fratelli si ritireranno; e se alcuno degli elettori crederà che si debba proporre qualche cosa nella Congregazione Generale per utilità dell'Archiconfraternita, dovrà in questa adunanza tenerne parola coi suoi confratelli, e dopo discussa la proposta, si passerà il bussolo, e a maggioranza di voti si deciderà, se la proposta medesima debba ammettersi.

31. — Qualora la proposta fatta resti ammessa dalla maggioranza degli Elettori, il più anziano di questa adunanza ne terrà parola col Guardiano Prelato, al quale spetta decidere, se debba esser discussa nella Congregazione Generale.

32. — Se un Fratello elettore avrà a fare una qualche proposta, che per degni riguardi non creda opportuno manifestare in presenza dei confratelli, si rivolgerà quanto prima al Guardiano Prelato, perchè venga convenientemente presa ad esame prima della Congregazione Generale.

33. — Tutti i Fratelli che interverranno a queste adunanze degl' Imbussolatori ed Elettori, goderanno della distri-

buzione di una candela del peso di once due, senza alcun punto di frequenza.

34. — I Fratelli scelti ad Elettori non possono farsi rappresentare da altri Fratelli. Quelli che interverranno alla Congregazione Generale, goderanno della distribuzione di due candele del peso di once due, senza alcun punto di frequenza: quegli elettori che mancheranno all'invito, senza la scusa di malattia, che deve attestarsi dal medico e dai Fratelli Infermieri, perderanno tutta intera la frequenza del mese di Decembre.

35. — Tutti quei Fratelli che avranno parte nelle adunanze particolari degl'Imbussolatori e degli Elettori, sono obbligati a conservare il più stretto segreto sopra tutto quello che è stato discusso e stabilito nelle due adunanze medesime; e più particolarmente in quella degl'Imbussolatori. Quei fratelli che infrangessero il segreto, o facessero qualunque alterazione sui bussoli, sarebbero puniti con la sospensione dall'Oratorio per tre mesi, ed interdetti ad essere rieletti a quest'Officio.

CAPO XXIV.

Dell'estrazione dal Bussolo degli Officiali dell'Oratorio

1. — Nella terza Domenica dei mesi di Decembre e di Giugno, compiuta l'officiatura consueta, ed usciti dall'Oratorio tutti quelli che non appartengono alla Fratellanza, si estrarranno dalle urne i nuovi Officiali dell'Oratorio pel semestre seguente.

2. — Si troveranno nell'Oratorio il Guardiano Governatore e il Segretario al loro desco, e sul medesimo la cassetta dei bussoli. Il Cappellano genuflesso ai piedi dell'altare intonerà l'inno **Veni Creator Spiritus,** che verrà proseguito da due Fratelli Coristi. Recitata l'orazione dello Spirito Santo, gli Officiali di Banca si recheranno, per quella sola funzione, al proprio stallo; il più anziano fra gl'Imbussolatori e il più giovane dei Fratelli presenti in Oratorio si porteranno

al desco dei Guardiani: il primo per aprire la cassetta dei bussoli insieme al Guardiano Governatore, ed assistere all'estrazione dai bussoli; il secondo per estrarre dalle relative urne i nomi dei Fratelli, che dovranno avere un qualche officio.

3. — Nell'estrarre dalle urne i nomi dei relativi Officiali, si osserverà l'ordine prescritto al capo XXIII § 22, e si prenderà nota degli usciti di bussolo dal Deputato Segretario, o da altro da nominarsi dal Guardiano Govervatore.

4. — Quando taluno degli estratti dalle urne non creda di potere, o dovere accettare l'officio affidatogli, o già estratto dalle urne abbia precedentemente accettato altro officio, si faranno le estrazioni degli altri imbussolati per quel medesimo officio.

5. — Se nessuno degli imbussolati potesse, o volesse accettare l'incarico, i nomi di tutti dovranno rinchiudersi nuovamente nelle urne, per estrarli dalle medesime nella prima circostanza di nuova elezione; e per quella volta resterà in arbitrio del Guardiano Governatore, di confermare nell'incarico gli Officiali, che vanno ad uscire di carica, o di nominare altri Fratelli a sua scelta.

6. — Compiuta nella terza Domenica di Decembre l'estrazione di tutti i nuovi Officiali, si chiuderanno nuovamente i bussoli nella cassetta, ritirandone le proprie chiavi il Guardiano Governatore e il più anziano fra gl'Imbussolatori. Il Segretario annunzierà ad alta voce i nomi de' nuovi Officiali, e una copia dell'elenco dei medesimi si lascerà ai Mandatari, perchè ne diano avviso in iscritto a quei Fratelli, che non si fossero trovati presenti all'estrazione degli Officiali, invitandoli a recarsi nel nostro Oratorio nella prima Domenica del seguente mese, per prendere possesso del nuovo officio. Altra copia dell'elenco de' nuovi Officiali dovrà avere il fratello Provveditore, per inserirla nella propria tabella, che sempre deve restare esposta nell'Oratorio, insieme all'elenco dei Fratelli frequentanti.

7. — Se alcuno de' nuovi Officiali, che non siano stati presenti a questa adunanza, non potesse o non volesse accettare l'Officio affidatogli, ne darà parte in iscritto al Guardiano Governatore: e questi è in piena libertà, sia di confermare nell'incarico il passato Officiale, sia di affidare l'Officio

ad altro Fratello, a suo arbitrio; notificandolo poscia in iscritto alla Fratellanza.

8. — Altrettanto potrà praticarsi dal Guardiano Governatore, allorchè lo creda necessario, quando o per morte, o per altro fatto venga a rendersi vacante un Officio, duranti i sei mesi.

CAPO XXV.

Del modo col quale gli Officiali dell'Oratorio debbono entrare in Officio

1. — Nella prima Domenica dei mesi di Gennaro e di Luglio, compiuta l'officiatura consueta, e usciti dall'Oratorio tutti quelli che non appartengono alla fratellanza, gli Officiali del passato semestre, ossia il Vicario il quale porterà in mano il libro degli Statuti, le chiavi dell'Oratorio e il campanello, i Consiglieri, gli Assistenti i Maestri de' Novizi, gli Infermieri, i Sagrestani ed i Coristi, s'inginocchieranno appiè dell'altare ordinatamente, e ringrazieranno il Signore, per averli fatti giungere felicemente al termine del loro Officio. Si recheranno quindi coll'ordine medesimo innanzi al banco dei Guardiani; e dopo che il Vicario avrà depositato sul desco il libro, le chiavi e il campanello, il Guardiano Governatore, se lo crederà opportuno, farà sull'adempimento degli obblighi degli Officiali quelle avvertenze, che secondo lo spirito dei presenti Statuti, crederà necessarie ed utili al bene della nostra Archiconfraternita: e quindi gli Officiali suddetti si restituiranno al proprio posto nel coro.

2. — È strettamente vietato ai Fratelli, l'interloquire, durante l'esortazione del Guardiano Governatore. Quelli che avessero a fare qualche osservazione pel bene della fratellanza, possono direttamente rivolgersi al medesimo, dopo compiuta interamente la funzione.

3. — Tornati gli antichi Officiali al proprio posto, il Segretario chiamerà ad uno ad uno gli Officiali del semestre, che ha principio con questa prima Domenica del mese;

e dopo che questi si saranno recati innanzi al desco dei Guardiani, il Governatore consegnerà al nuovo Vicario il libro, le chiavi ed il campanello, esortando tutti all'osservanza degli Statuti, alla frequenza dell'Oratorio, ed alla esattezza nel disimpegno de' propri Officî.

4. — Dopo l'esortazione tutti i nuovi Officiali si recheranno all'Altare, e quivi pregheranno il Signore, perchè si degni accordar loro la grazia, di disimpegnare il loro incarico il meglio che per loro si possa, per la gloria di Dio ed il bene dell'Archiconfraternita. Frattanto due degli antichi Coristi intoneranno il cantico **Te Deum**, che si chiuderà con la relativa orazione, da recitarsi dal Cappellano.

CAPO XXVI.

Della distribuzione del pepe tra gli Officiali dell'Oratorio

1. — Per un atto di riconoscimento delle fatiche sostenute in servizio del nostro Oratorio, vogliamo che nella prima Domenica del semestre, nella quale gli Officiali nuovi del medesimo Oratorio dovranno entrare in Officio, si faccia agli Officiali del semestre passato, secondo le antichissime nostre consuetudini, una distribuzione di pepe.

2. — La distribuzione del pepe avrà la seguenti proporzioni:

Al Guardiano Governatore grammi trecento.
Al Vicario grammi duecento cinquanta.
Ai due Consiglieri grammi duecento per ciascuno.
Ai due Assistenti grammi centocinquanta per ciascuno.
Ai quattro Maestri de' Novizi grammi cento per ciascuno.
Ai quattro Infermieri grammi cento per ciascuno.
Ai sei Sagrestani grammi cento per ciascuno.
Ai sei Coristi grammi settantacinque per ciascuno.
Ai quattro Imbussolatori grammi settantacinque per ciascuno.

3. — La detta distribuzione di pepe si farà nel vestiario dell'Oratorio, appena entrati in carica i nuovi Officiali; e a quelli che non si trovassero in Oratorio, si deve rimettere al proprio domicilio.

CAPO XXVII.

Del modo di ammettere i Fratelli

1. — Quei che desiderano di essere ammessi alla nostra Archiconfraternita, devono farne istanza all'eccellentissima Congregazione Segreta, e presentarla in persona al Guardiano Governatore.

2. — L'istanza deve essere sottoscritta di proprio pugno dal Postulante, e oltre all'indicazione del nome, cognome, patria, età, professione, parrocchia, e domicilio, deve essere attergata dalla fede del proprio Parroco, che attesti la buona condotta religiosa, morale e civile del postulante medesimo.

3. — Non possono essere ammessi come Fratelli, - quelli che hanno un'età inferiore ai diciotto anni compiuti; - quelli che non hanno sempre menata una vita lodevole ed esemplare; - quelli che per qualunque motivo sono stati esclusi o cancellati, sia dalla nostra Archiconfraternita, sia da altre; - quelli che esercitano un'arte in qualità di braccianti, o giornalieri, o dipendono in qualsiasi modo dal capo d'arte, o di fondachi; - quelli che si trovano abitualmente al servizio, sia pure di Chiesa, come i chierici ed inservienti di sagrestia; - i famigliari di qualunque casa sebbene nobile, o di luoghi pii; non intendendosi compresi fra questi i Computisti, i Capi d'ufficio, gli Esattori, i Maestri di casa; - i venditori di commestibili, abbenchè capi esercenti di negozio, ossia macellari, osti, pizzicagnoli, fruttivendoli, pescivendoli ecc.; i cantanti e suonatori sia di Chiesa, che di teatro, eccettuati quelli che potessero mostrare la loro patente di Maestro.

4. — Quando dall'eccellentissima Congregazione Segreta si voglia annuire in genere alla richiesta, la domanda con rescritto del Segretario verrà rimessa ai Maestri de' Novizî; e questi cureranno, che il nome del postulante con le indicazioni accennate al § 2. venga nell'Oratorio posto allo specchio, ossia tavoletta, affinchè i Fratelli, conosciuto il nome del nuovo candidato, possano riferire sulle qualità di lui.

Il nome dell'aspirante resterà esposto nell'Oratorio per tre mesi; e passati questi, fino a che la Congregazione Segreta non abbia decretato il da farsi sulla domanda del medesimo.

5. — Il Postulante, appena ammesso allo specchio, è tenuto di presentarsi coi migliori abiti del suo grado, al primo fra i Maestri de' Novizî, e da questi verrà introdotto nell'Oratorio in giorno di festa, durante la recita dell'officio, e fatto sedere nello stallo del coro presso all'ultimo dei Fratelli vestiti di sacco, dove possa esser veduto, e riconosciuto dai Fratelli quivi presenti.

6. — Fatta per tal modo la sua comparsa, il postulante, terminata l'officiatura, dal primo Maestro de' Novizi viene condotto innanzi alla banca degli Officiali, e quivi in presenza di questi, è tenuto a leggere un Salmo ed una Lezione dell'Officio, che gli viene assegnata dal più degno della banca medesima, perchè resti provata la sua abilità nella lettura della lingua latina.

7. — Frattanto è speciale incarico dei Fratelli Maestri de' Novizî, l'attingere informazioni sulle qualità religiose, morali e civili del postulante, delle quali, dopo compiuto l'esperimento di cui al § precedente, daranno veridiche ed esatte informazioni, dapprima a voce il primo dei Maestri al Guardiano Governatore, quindi tutti e singoli in iscritto a tergo dell'istanza: dichiarando inoltre che il postulante ha adempiuto fedelmente, a quanto prescrive il presente Capitolo.

8. — Quando il voto della Congregazione Segreta, dopo le informazioni del Guardiano Governatore, dei Fratelli Maestri de' Novizî e di altri, che abbia all'uopo creduto d'interpellare, sia favorevole alla domanda dei postulanti, il Deputato Segretario nel ritornare l'istanza ai Maestri de' Novizî, vi unirà il relativo decreto di ammissione, che immediatamente verrà partecipato ai postulanti medesimi per mezzo di scheda, che sarà cura dei Maestri medesimi di rimettere.

9. — Quando ad un postulante, qualunque siane il motivo, venga dalla Congregazione Segreta negata l'ammissione alla nostra Archiconfraternita, non si accolgono altre istanze che potesse quegli replicare.

10. — La cerimonia dell'ingresso nella nostra Archiconfraternita non può farsi senza la presenza del Guardiano

Governatore, o di altro dei Guardiani; purchè dal primo non venga data espressa licenza al Vicario dell'Oratorio, di poterla praticare senza il suo intervento.

11. — Il nuovo Candidato, nel giorno stabilito dal Guardiano Governatore all'ingresso di lui, si recherà nell'Oratorio disposto a fare la Santa Comunione, per partecipare delle Indulgenze concesse dai Sommi Pontefici; vestirà il miglior abito del suo grado, e presenterà ai Fratelli Maestri de' Novizî la sua accettazione alla Fratellanza. Consegnerà inoltre al Fratello Provveditore, per titolo di oblazione alla Chiesa, lire due e centesimi cinquanta; per l'uso del cassetto lira una e centesimi cinquanta; altrettanto per propina ai due Mandatari; e finalmente, per l'intero vestiario che è descritto al capo XXX § 2, il quale per l'uniformità deve (anche quando si voglia rinnovare) acquistarsi dalla nostra Amministrazione, lire dodici: in tutto lire dicissette e centesimi cinquanta.

12. — Recitate le lezioni dell'Officio, i Fratelli Maestri de' Novizî condurranno il nuovo Candidato nel vestibolo dell'Oratorio, e si canterà il Salmo **Miserere.** Giunto il Salmo medesimo al verso **Domine labia mea aperies,** i Fratelli Maestri de' Novizî, lasciando al nuovo Candidato il posto di onore, entreranno tutti nell'Oratorio, e fatta genuflessione all'Altare, e riverenza al Cappellano, ai Guardiani ed altri Officiali, andranno ad inginocchiarsi ai gradini dell'Altare.

13. — Appartiene al Cappellano dell'Oratorio, il vestire dell'abito della nostra Archiconfraternita il nuovo Fratello. Quindi inginocchiato questi ai piedi dell'Altare, il Cappellano vestito di cotta e stola, seguendo le prescrizioni del nostro ceremoniale, lo aspergerà con l'acqua benedetta, e similmente ne aspergerà il sacco, che dovrà trovarsi già preparato sull'Altare dal nostro Fratello Provveditore, con lo stemma dell'Archiconfraternita. Recitate quindi le preci di rito, aiutato dai Maestri de' Novizî, lo vestirà del sacco e del cordone, adattando al medesimo la corona del nostro Santo Padre Bonaventura, insieme alla disciplina, recitando le preci che dal detto ceremoniale vengono indicate.

14. — Compiuta la vestizione, il Cappellano intonerà l'inno **Veni Creator Spiritus,** e giunto il canto alla strofa **Accende lumen sensibus,** il Cappellano medesimo consegnerà la candela accesa al novizio, che la terrà

in tal modo, fino a che non siasi recitato l'**Oremus** dello Spirito Santo.

15. — Dopo la recita dell'**Oremus**, dal Cappellano verrà intonato il **Te Deum**, e durante il canto dell'inno medesimo, il nuovo Fratello, accompagnato dai Fratelli Maestri de' Novizî, si recherà a prendere e a dare la pace dapprima al Guardiano Governatore, quindi al Vicario, Consiglieri ed Assistenti, che si schiereranno fra le due banche innanzi alla porta d' ingresso; quindi agli altri Fratelli, che si porranno in linea avanti al proprio posto nel mezzo dell'Oratorio, finalmente ai Maestri de' Novizî.

16. — Compiuto il canto dell' inno **Te Deum** con la recita dell'**Oremus** del nostro Ceremoniale, mentre nella Sagrestia il Cappellano indosserà i parati sacri per la celebrazione della S. Messa, il nuovo fratello sarà accompagnato dai Maestri de' Novizî alla banca del Guardiano Governatore, ove riceverà il sommario delle indulgenze e la fede di aggregazione alla nostra Archiconfraternita, sottoscritta dal Guardiano Governatore, se è presente, quindi dal Vicario, dagli Assistenti e dal Fratello Provveditore.

17. — Il suddetto Guardiano indirizzerà quindi al Novizio brevi parole, esortandolo a prender parte il più spesso agli esercizî del nostro Oratorio, e, ciò che più monta, a parteciparvi con vero spirito di pietà, per l'acquisto delle S. Indulgenze, e pel buon esempio degli altri Confratelli.

18. — Dopo la breve esortazione il Fratello Novizio, fatta riverenza agli Officiali, sarà accompagnato al posto che gli verrà assegnato dai Maestri de' Novizî, qual posto non dovrà giammai abbandonare, e si darà principio alla S. Messa.

19. — Il Fratello Novizio, terminata l'Officiatura, riceverà dal Fratello Provveditore la chiave d' un cassetto nella sala del vestiario. Non è permesso ad alcuno di avere il proprio cassetto fuori del vestiario suddetto.

20. — Le medesime cerimonie dovranno praticarsi coi procuratori di altre Compagnie, che vorranno aggregarsi alla nostra. Ma se parrà alla Congregazione Segreta, che nell'ammissione di tali Compagnie si tralascino tali cerimonie, basterà per esser nostri Fratelli, che il Segretario ne prenda nota negli atti della Congregazione Segreta.

21. — Il noviziato dei Fratelli ha la durata di un anno,

entro il quale è privo della voce attiva e passiva; passato questo, per un anno ancora il Novizio è privo della voce attiva, e capace soltanto degli officî del coro. La sua frequenza però, in ambedue gli anni, alle funzioni dell'Oratorio, come viene notata nel libro relativo, così gli dà diritto e alla nomina delle doti, e ai premî di frequenza.

22. — L'Eminentissimo nostro Protettore, i Deputati della Congregazione Segreta, tutti i ministri ed inservienti della nostra Archiconfraternita tanto Ecclesiastici, quanto Secolari, dal giorno che cominciano ad esser tali, divengono Fratelli della nostra Archiconfraternita. Quindi purchè soddisfacciano alle relative opere ingiunte, lucrano tutte le Indulgenze concesse alla medesima dai Sommi Pontefici, e partecipano delle grazie e meriti, concesse da parecchi Ordini Religiosi alla nostra Archiconfraternita. I suddetti sono dispensati dal fare in essa l'ingresso formale, che viene prescritto a tutti gli altri dai presenti statuti.

23. — Il nostro Fratello Provveditore è tenuto ad avere un libro, nel quale descriverà per ordine di data d'ammissione e senza distinzione di classe sociale, i nomi e cognomi di tutti i nostri Fratelli, aggiungendo ai medesimi la rispettiva qualifica, e finalmente il giorno ed anno della morte, come il giorno della celebrazione del funere, nel nostro Oratorio.

24. — Pei Fratelli che hanno dato il loro nome all'Archiconfraternita vestendone il sacco, dopo avvenuta la loro morte, si canta l'intero officio de' morti, e si celebra la messa in suffragio dell'anima loro: dopo però che dalla famiglia del defonto siasi rimessa la pagella di ammissione, la chiave del cassetto, ed ogni altra cosa possa appartenere all'Archiconfraternita. Un egual funere si celebra nell'Oratorio pei Deputati della Congregazione Segreta. L'elemosina di dette Messe viene retribuita particolarmente dal Fratello Provveditore.

CAPO XXVIII.

Delle cause e modi di cassare i Fratelli dell'Archiconfraternita

---

1. — Quei Fratelli dell'Archiconfraternita che menassero vita pubblicamente scandalosa; — Quelli che si trovassero condannati al carcere, od altra pena, che porti infamia; — Quelli che usurpassero, o danneggiassero i nostri beni, o in altro modo facessero qualche frode alla nostra Amministrazione; — Quelli che dimentichi del rispetto che si deve alla nostra Chiesa e Cappella, dicessero in presenza di altri parole blasfeme, tenessero discorsi apertamente immorali, procurassero di sovvertire l'ordine pubblico, cercassero di seminar discordie e risse tra gli altri Fratelli, facendo partiti e suscitando tumulti, nella creazione in ispecie de' nuovi Officiali sia della Congregazione Segreta, sia dell'Oratorio; — Quelli che richiesti dell'attestato della Comunione fatta nella Pasqua di Resurrezione, non potessero mostrarlo; — In questi casi ed altri somiglianti, è in arbitrio della Congregazione Segreta di cassare i rei dal numero dei nostri Fratelli; affidando, se lo crede necessario, od anche espediente, l'esame della cosa e il relativo giudizio, ad una commissione di tre Deputati, fra i quali deve sempre eleggersi il Guardiano Governatore.

2. — Quelli che per tal modo saranno cassati dal novero dei nostri Fratelli, resteranno inabili a potere per qualsivoglia causa essere riammessi; e ai Fratelli Maestri de' Novizi, od altri è proibito di accettare la domanda, che quelli facessero per una nuova ammissione.

CAPO XXIX.

Del modo di ammettere le donne nell'Archiconfraternita e della Priora

1. — Quando alcuna donna vorrà partecipare dei beni spirituali della nostra Archiconfraternita, si recherà nella nostra Chiesa di S. Lucia, e manifestando questo suo pio desiderio al R. Sagrestano della Chiesa medesima, accennerà il suo nome, cognome, patria, stato ed abitazione.

2. — Il R. Sagrestano non può contradire al pio desiderio; e avute le suddette indicazioni, le consegnerà al Cappellano del nostro Oratorio, il quale rimetterà alla donna medesima, per mezzo dei Mandatari, la relativa pagella di aggregazione, con l'elenco delle indulgenze e grazie perpetue, che si godono dai nostri Fratelli e Sorelle.

3. — Il nome della nuova aggregata verrà scritto nel libro delle Sorelle, che insieme a quelli dei Fratelli e dei Deputati, si deve conservare dal nostro Fratello Provveditore, e dalla Priora, con le indicazioni accennate al § 1.

4. — Dal numero di queste Sorelle dovrà eleggersi dalla Congregazione Segreta per Priora, una delle più qualificate e degne di rispetto, per poter disimpegnare gli incarichi, che le sono affidati dai presenti Statuti. La durata del suo officio è ad arbitrio della stessa Congregazione Segreta.

5. — L'officio della Priora è d'intervenire a tutte le principali nostre Feste e pii esercizii sia nell'Oratorio, sia nella Chiesa di S. Lucia; animando con l'esempio e con la parola le proprie consorelle a fare altrettanto, per l'acquisto delle S. Indulgenze. Dovrà intervenire al ricevimento delle donne, le quali nell'Anno Santo come ascritte alla nostra Archiconfraternita, processionalmente sotto il nostro vessillo, si recano in Roma: e quindi, associando a sè altre nostre Sorelle, usar loro quegli atti di carità, che in simili circostanze bramerebbe fatti a sè stessa.

6. — Dovrà anche la Priora intervenire alla distribuzione delle doti, che in ogni anno si fa, sia nella Chiesa di

S. Agostino, per la festa della Purificazione di Maria Santissima, sia nella Basilica Liberiana, nella solennità di Nostra Signora Assunta in cielo; e quivi procurare, che le dotande compiano i loro doveri religiosi con esemplare pietà.

7. — A tal fine vestirà in queste circostanze l'abito nero, e recherà con sè lo stemma della nostra Archiconfraternita, che potrà indossare, quando, per far riconoscere la sua qualifica, lo crederà opportuno.

CAPO XXX.

Dell'abito della nostra Archiconfraternita e dell'uso di esso

---

1. — I Signori Guardiani e Camerlengo, secondo l'antico e lodevole uso da lunghissimo tempo praticato, dovranno usare l'abito Consolare in tutte le funzioni pubbliche, che sogliono farsi fuori dell'Oratorio; ad eccezione del prelato Guardiano, che interverrà col solito abito prelatizio e rocchetto. Gli altri Deputati che compongono la Congregazione Segreta, vi prenderanno parte con l'abito nero, che usano per Roma. Nelle processioni però di penitenza, tutti indistintamente dovranno vestire il sacco bianco che usa la nostra Archiconfraternita, come si dirà in appresso.

2. — L'abito che dovranno portare i fratelli della nostra Archiconfraternita, sarà un sacco di tela, o mussolo bianco con suo cappuccio, con un cordone di filo bianco, da legarsi alla cintura; il qual cordone venga a pendere sino ai talloni insieme al sacco. Attaccata al detto cordone nella banda diritta devono avere una frusta, o disciplina di filo bianco, poichè la nostra Archiconfraternita ebbe nella sua origine anche il nome dei Disciplinanti. Dalla medesima parte si porterà una delle nostre corone in legno nero, legata in metallo, con la quale si reciteranno i 25 Pater, Ave e Gloria, ed altri 7 Pater, Ave e Requiem col responsorio dei Defonti; corona istituita dal nostro S. Padre Bonaventura. Nell'istessa parte diritta sul petto si porterà uno scudetto, nel quale sia effigiato lo stemma della nostra Archiconfraternita, ossia la

Santa Croce di colore rosso nell'asta verticale e bianco nell'orizzontale, in campo turchino, coronata con corona reale, come **mater omnium**: intorno poi allo stemma le parole **Archiconfraternitas Gonfalonis.** Al collo si porterà finalmente la cravatta nera, ad eccezione dei fratelli che servono all'altare, i quali sono tenuti a portare il collarino degli Ecclesiastici, tanto nell'Oratorio, quanto fuori di esso.

3. — Di questi abiti è stata solita la nostra Archiconfraternita di servirsi sempre nelle varie ricorrenze, in cui si aduna: sempre però previo il permesso della Congregazione Segreta, e altrettanto dovrà praticarsi in appresso.

4. — È antico e lodevolissimo costume da mantenersi, che ogniqualvolta i Deputati con sacco, o i fratelli intervengano alle funzioni fuori dell'Oratorio, come anche nelle feste solenni dell'Oratorio medesimo, debbano indossare scarpe con fibbie. Pendente poi dal collare, o dalla cravatta devono avere la consueta pezzuola di mussolina divisa in due parti, interamente bianca e senza alcun ricamo, lunga venticinque centimetri e larga sedici, con due sole pieghe per lato, larghe ciascuna un centimetro.

5. — È permesso ai fratelli che officiano in Oratorio, di usare la calzatura di via, eccettuate però le feste solenni dell'Oratorio, come si è detto di sopra.

6. — Quei fratelli, che nell'abito non si uniformeranno completamente a quanto è prescritto nel presente capitolo, saranno considerati come assenti; e perseverando nella difformità, saranno cancellati dal numero dei nostri fratelli.

7. — Quei fratelli che vorranno appartenere alla nostra Archiconfraternita, non solo per l'acquisto delle Sante Indulgenze e godimento dei suffragi, ma anche per frequentarne le S. Funzioni, dovranno avere in consegna dal fratello Provveditore un cassetto nel Vestiario dell'Oratorio, chiuso con chiave, a loro uso esclusivo, previa l'obblazione accennata al capo XXVII. § 11.

8. — Resta espressamente vietata la cessione, sebbene temporanea, dei cassetti dell' uno all'altro fratello, abbenchè fra i medesimi esistano vincoli di parentela, senza che il cessionario faccia la surriferita obblazione alla nostra Amministrazione.

9. — I fratelli frequentanti debbono avere il vestiario completo dell'Archiconfraternita di loro proprietà; e solo per casi rari ed eccezionali, potranno vestire i sacchi, che si trovano in custodia del fratello Provveditore.

10. — È proibito ai fratelli di vestire l'abito dell' Archiconfraternita, scompagnati e divisi dalla fratellanza; quegli che contravvenisse a questa prescrizione, perderebbe sei mesi continui di frequenza, a datare dal mese di Maggio.

CAPO XXXI.

Degli Esercizî Spirituali che si praticano dai Fratelli della nostra Archiconfraternita

---

1. — Si esortano i nostri Fratelli, che ogni qualvolta si aduneranno per assistere agli Esercizî Spirituali che si praticano dalla nostra Archiconfraternita, li frequentino con ogni riverenza e fervore, per non provocare le maledizioni minacciate a chi tratta le opere del Signore con negligenza. Quindi giunti che saranno i Fratelli nel vestiario, si rammenteranno, che essi si dispongono per celebrare le lodi divine: e però devono preparare il loro spirito, astenendosi da cicalecci, e vestire l'abito benedetto con modestia e raccoglimento.

2. — Al segnale che viene dato pel principio della S. Funzione, comincia il silenzio, che tutti sono obbligati di osservare strettamente, fino a che non sia interamente compiuta la funzione medesima.

3. — Ciascun Fratello, ogniqualvolta si aduna la fratellanza tanto nell'Oratorio, quanto fuori del medesimo, deve occupare il posto, che gli viene assegnato dal diritto di anzianità d' ingresso nella nostra Archiconfraternita. Chi contravvenisse a quest'articolo, in luogo di lucrare i punti di frequenza, sarebbe considerato come assente.

4. — Il diritto di anzianità viene designato dal numero d'ordine, in cui trovasi ciascuno dei Fratelli nella lista dei frequentanti dell'Oratorio; questo poi corrisponde all' altro numero, col quale è distinto nel coro uno stallo dall'altro.

5. — Sono esenti dall'occupare nel coro il posto assegnato loro dal numero d'ordine, il Vicario, i Consiglieri, gli Assistenti, i Maestri de' Novizî, i Sagrestani, i Coristi e il Provveditore. Questi per l'officio che occupano, hanno posti distinti, come è indicato ai rispettivi Capitoli di questo Statuto. Lo stallo però lasciato vacante da ciascuno dei suddetti, che si trovano nell'esercizio della loro carica, non può essere occupato da alcun altro Fratello, e deve restar vuoto.

6. — I Fratelli non ascritti alla classe dei Frequentanti, che bramano di prendere parte taluna volta alle nostre sacre funzioni, hanno il loro posto negli stalli dopo di questi, o possono occupare i posti che si trovano avanti gli stalli medesimi.

7. — Ogniqualvolta si aduna la Fratellanza per la pratica di un qualche pio esercizio sia ordinario, sia straordinario, deve convenire con quella il Cappellano dell'Archiconfraternita, cui incombe l'obbligo di assistere al Confessionario, celebrare la S. Messa, spiegare il vangelo, assistere alle Litanie e cantarne l'orazione; e infine soddisfare ad ogni altra parte propria del ministero sacerdotale.

8. — Degli esercizî spirituali ai quali attendono i nostri Fratelli, altri si compiono nel nostro Oratorio, e sono:

il canto dell'officio della Beatissima Vergine;
il canto dell'officio dei Defonti;
l'assoluzione al nostro cemeterio nel giorno dei Morti;
la recita della corona di S. Bonaventura;
le feste dei nostri Santi Protettori;
gli Officî delle tenebre;
il canto dello **Stabat Mater** nella Cappella dell'Addolorata;
gli Officî funebri per i Deputati e pei Fratelli.

Altri si praticano nella Chiesa di S. Lucia, e sono:

l'esposizione e reposizione del SS. in forma di Quarant'ore;
l'ora di orazione durante l'esposizione suddetta;
le processioni nel Giovedì e Venerdì Santo;
le Messe cantate e vesperi;
l'accompagnamento del SS. Viatico, recato in forma solenne;
le novene, ottavarî e tridui;
le sacre funzioni vespertine;
il mese di Maria;
le Messe funebri pei Deputati e pei Fratelli.

Altri hanno luogo in altre Chiese, e sono:
la processione dell' Immacolata, in S. Maria in Aracoeli;
la processione e messa solenne, ai Santi Quaranta;
la processione e messa alla SS. Annunziata, fuori le mura;
le processioni di penitenza e di devozione;
le associazioni dei cadaveri.

9. — La frequenza agli esercizî spirituali, che si praticano dai nostri Fratelli, secondo l'uso antichissimo della nostra Archiconfraternita, viene premiata con la nomina ad alcuni sussidî dotali e alcuni premî, come si dirà al Cap. XXXVII. È quindi doveroso che si prenda nota della presenza e dell'assenza dei Fratelli in ognuna delle Sacre Funzioni, secondo le quali o godono di alcuni punti o mezzi punti, chiamati di acquisto, o sono puniti in talune più solenni Funzioni con alcuni punti, o mezzi punti detti di perdita.

10. — I mezzi punti formano una frequenza loro propria, detta delle Litanie. Per quanto grande sia la quantità dei punti acquistati con l'assistenza alle altre sagre funzioni, non possono i Fratelli avere alcun diritto alla nomina delle doti, o all'acquisto de' premi, se non abbiano quel numero di mezzi punti che è determinato al Capo XXXVII § 3.

11. — Il nostro Fratello Provveditore ha l'incarico di segnarne la memoria nel libro delle frequenze, nel seguente modo.

Nelle Funzioni ordinarie dell' Oratorio, recitata la preparazione, prima di dar principio all' Officio, il Fratel Vicario darà il segno col campanello, e dirà ad alta voce **Deo gratias.** Con questo cenno viene indicato il termine perentorio del tempo utile all' ingresso nell' Oratorio, per l'effetto di acquistare i punti di frequenza, e il principio dell' appello dei Fratelli presenti nell' Oratorio medesimo. Al detto cenno tutti i Fratelli sederanno: e immediatamente il Provveditore avanti al tavolo della Banca chiamerà a nome per ordine di anzianità tutti i Fratelli, che sono attualmente presenti. Questi appena chiamati si leveranno in piedi, in silenzio, per dare a conoscere la loro presenza, e immediatamente torneranno a sedere; e il Provveditore medesimo segnerà il loro nome. Quei Fratelli che giunti in coro prima del suono del campanello, inavvertitamente non fossero stati chiamati nell'appello, potranno (col dovuto rispetto al luogo santo)

reclamare, perchè il loro nome venga aggiunto agli altri che sono segnati. Finalmente per ovviare ad ogni possibile reclamo, la nota stessa dovrà immediatamente sottoscriversi dal Fratello Vicario e dal Fratello Provveditore. Questa istessa nota dovrà servire ai suddetti, per fare il computo dei punti e mezzi punti acquistati dai Fratelli, per aver diritto alla nomina delle doti ed ai premî.

Nelle funzioni che si celebrano fuori dell'Oratorio, la presenza dei Fratelli deve segnarsi egualmente dal nostro Provveditore, e il foglio resterà sottoscritto dal medesimo e dal Fratello Vicario.

12. — Quanto è prescritto doversi fare nel principio delle funzioni ordinarie, si ripeterà anche innanzi al principio della messa nell'Oratorio, ed in ogni altra funzione ordinaria, o straordinaria, che abbia luogo sia nell'Oratorio, sia fuori, e finalmente ogniqualvolta il pio esercizio che si pratica, resti diviso in più parti, ciascuna delle quali abbia assegnata una puntatura sua propria ; come nelle feste solenni dell'Oratorio, nella processione ai Santi Quaranta ed in altre.

13. — Sebbene a ciascuno degli esercizî spirituali che si praticano dalla nostra Archiconfraternita, sia unito il godimento di taluni punti e mezzi punti, chiamati di frequenza, i quali danno diritto alla nomina delle doti e al godimento de' premi, ciò nonostante si guarderanno i Fratelli dal frequentarle per questo unico scopo; trasandando l'altro senza paragone più nobile, della lode di Dio, e dell'acquisto delle S. Indulgenze. Quindi i Fratelli saranno solleciti d'intervenirvi all'ora fissata, senza aspettare il momento, in cui si dà principio al lucro dei punti. Allorchè poi vorranno partirne, siano avvertiti, che rarissime soltanto ed urgenti necessità autorizzano il Guardiano Governatore, il Vicario, o chiunque ne tenga le veci, a permettere loro, di lasciare la sagra funzione, prima dell'intero suo termine. Quelli che lasciano a mezzo la sagra funzione, senza il dovuto permesso, autorizzano il Vicario a considerarli come assenti, e viene loro cancellato il punto di frequenza.

14. — Nè il Vicario, nè il Guardiano Governatore sono punto autorizzati, a concedere agli assenti dalla sagra Funzione il mezzo punto delle Litanie. Sono eccettuati i Fratelli infermi, i quali godono di tutta intera la frequenza, senza

alcuna eccezione; quando però abbiano provata l'esistenza della loro malattia con un attestato del medico, ed altro dei Fratelli Infermieri.

15. — I Fratelli frequentanti affetti da malattia cronica, godono di tutta intera la frequenza, come fossero presenti; pel tempo e termine però di un anno, a datare dal primo giorno in cui sono stati assenti per malattia, e non oltre.

CAPO XXXII.

Degli esercizî Spirituali che si praticano nell' Oratorio

---

1. — Negli esercizî Spirituali che si praticano nel nostro Oratorio, ciascun Fratello entrandovi dalla Sagrestia vestito di sacco, se l'officio non sarà cominciato, dopo segnatosi con l'acqua benedetta, dirà **Pax vobis:** quindi farà riverenza all'Altare, e in silenzio si recherà ad occupare il proprio stallo. Se però l'officio fosse cominciato, segnatosi senza dir parola, s' inginocchierà in piano innanzi all'Altare, e dopo che il Guardiano, o chi nè farà le veci avrà dato il segno col campanello, s' inchinerà dapprima all'Altare, quindi agli Officiali e al Coro, e andrà ad occupare il proprio posto.

2. — In ogni Domenica e festa di precetto non impedita da altro officio, o pia pratica, fatto il segno della S. Croce, e previa la recita della consueta preparazione, si canta un Notturno dell'officio della Santissima Vergine Maria; quindi si celebra la S. Messa, durante la quale, eccettuate alcune feste, si fa la spiegazione del vangelo. Compiuta la recita delle preci solite a dirsi dopo la S. Messa, si cantano le laudi, si recitano alcune preghiere per gl' infermi e defonti, e infine si cantano le Litanie della Beatissima Vergine.

3. — Il canto del Mattutino viene intonato da due Fratelli Coristi; quello del **Te Deum**, Laudi e Litanie da quattro.

4. — Le feste, nelle quali vaca la spiegazione del Vangelo, sono:

Quando si celebra un officio funebre.

Nelle feste di rito doppio di prima classe.

Nelle tre feste solenni del nostro Oratorio.
Nella Domenica delle Palme.
Nei giorni d'accompagnamento solenne del SS. Viatico.
Nella festa della Purificazione della SS. Vergine.
Nei giorni del Bussolo per le cariche, e loro estrazione.
In tutto il mese d'Ottobre.

5. — I Fratelli che nei giorni festivi ordinarii trovansi al loro stallo, quando dal Vicario, dopo recitata la preparazione, è intonata l'**Ave Maria,** e non partono dall'Oratorio se non alla fine del pio esercizio che si compie con le Litanie, lucrano un punto e mezzo di frequenza. Quelli che trovansi in coro al principio della Messa, e quivi si trattengono a tutto il canto delle Litanie, lucrano un mezzo punto di frequenza, che viene chiamato il mezzo punto delle Litanie; ed ha un conto interamente separato e distinto dai punti interi, come si è detto nel Capo precedente § 10.

6. — In ogni ultima Domenica di ciascun mese, purchè non impedita, premessa la preparazione consueta, si cantano in Oratorio i tre notturni dell'Officio dei Morti, per tutti i Benefattori dell'Archiconfraternita in generale. Quindi si celebra la Messa, e dopo le preghiere di rito si cantano le laudi, si recitano le preghiere per gl'infermi e defonti, e si cantano le Litanie della beatissima Vergine Maria.

7. — Per lucrare il punto di frequenza, i Fratelli debbono trovarsi in coro all'intonazione dell'invitatorio **Regem, cui omnia vivunt;** per acquistare il mezzo punto, al principio della S. Messa, e trattenersi al loro posto a tutto il canto delle Litanie. I Fratelli che si troveranno presenti all'intero Officio, oltre il fruire degli stabiliti punti di frequenza, goderanno di una distribuzione di cera in candele di mezz'oncia, nel seguente numero. Al Guardiano Governatore cinque, al Vicario dell'Oratorio quattro, agli Officiali del medesimo, al Provveditore e al Cappellano tre, agli altri Fratelli due per ciascuno.

8. — La funzione medesima si farà dai nostri Fratelli, nel giorno delle Commemorazione di tutti i Fedeli defonti, e si reciterà la corona di S. Bonaventura. L'assistenza medesima resta premiata col doppio dei punti assegnati nel § precedente, (eccettuate le Litanie, per le quali non può godersi giammai più che il consueto mezzo punto) e con la suddetta

distribuzione di candele, del peso però di oncia una. Quando si creda opportuno, dopo il canto delle Litanie s' intonerà dai Coristi il Salmo **Miserere,** durante il quale si procederà dai Fratelli all' assoluzione da darsi nel nostro Cemeterio, ai tanti nostri Fratelli che vi furono sepolti, il quale preventivamente dovrà essere posto in buon ordine dai nostri Mandatari e Fratelli Sagrestani. Quei Fratelli che dopo aver assistito al restante della funzione di questo giorno, mancano alla detta assoluzione, perdono cinque punti di frequenza.

9. — La corona di S. Bonaventura si recita nel nostro Oratorio in ogni prima Domenica del mese, nelle feste solenni della nostra fratellanza e nel giorno dei Morti, dopo fatta la preparazione consueta, e prima dell' Officio sia della Beatissima Vergine, sia de' Defonti.

10. — Allorchè si recita la suddetta corona, l' ingresso all' Oratorio è un quarto d'ora innanzi il consueto. Quei Fratelli che si trovano al principio della corona, fruiscono di due altri punti, detti della corona.

11. — L' intonazione della Corona si fa da due Fratelli Coristi, i quali nel mezzo dell' Oratorio intonano i venticinque **Pater noster, Ave Maria** e **Gloria Patri,** quindi altri sette **Pater, Ave** e **Requiem.** A queste preghiere risponde l' intera Fratellanza. Finalmente si recita il responsorio dei Morti, come fu stabilito dal nostro S. Padre Bonaventura, e venne confermato dalla S. M. di Gregorio XIII con breve **Pastoris aeterni** del 12 Ottobre del 1576, e il Salmo **De profundis.** La puntatura per la detta corona si fa dal Fratello Provveditore innanzi alla Banca al quinto dei detti primi **Pater noster,** dopo un cenno che ne darà il Fratello Vicario, senza l' appello stabilito al Cap. XXXI, § 11.

12. — Le feste dei nostri Santi Protettori, ossia della Beatissima Vergine sotto il titolo della Mercede, de' Santi Apostoli Pietro e Paolo, ai quali è dedicato il nostro Oratorio, e del nostro S. Padre Bonaventura, si celebrano nell' Oratorio nella Domenica fra l'Ottava delle dette feste.

13. — La cura della solennità, con cui debbono celebrarsi le suddette, è tutta propria dei Fratelli Sagrestani dell' Oratorio, come è stabilito dai presenti statuti al capo XXI §. 4. Questi devono adoperarsi, affinchè la celebrazione delle medesime riesca decorosa, e sia di edificazione al popolo che v' interviene.

14. — Nella mattina di dette feste, previa la recita delle solite orazioni preparatorie, s' intonerà da due Fratelli Coristi la Corona di S. Bonaventura, quindi avrà luogo il canto del Mattutino della Beatissima Vergine, la S. Messa, che deve celebrare il nostro Cappellano, e il canto delle Laudi, con le consuete preci per gl' infermi e defonti. Il Mattutino è intonato da due Fratelli coristi, il **Te Deum** e le Laudi da quattro. Dopo le Laudi ha luogo nel vestiario dell'Oratorio la piccola refezione, quindi la Messa, cantata solennemente e le Litanie parimenti in musica. Nelle ore pomeridiane si canteranno il Vespero e le Litanie della Beatissima Vergine in musica, e si darà termine alla Sagra Funzione con la benedizione e il bacio della Sagra Reliquia.

15. — Quei Fratelli che assisteranno alla celebrazione delle dette feste solenni, godranno di nove interi punti di frequenza, e due mezzi: quelli che si terranno assenti, ne perderanno ventidue interi e sei mezzi. I detti punti restano così ripartiti. Alla corona di S. Bonaventura, due punti di acquisto, e quattro di perdita; al mattutino dell'Officio, due punti di acquisto, e quattro di perdita: alla Messa letta, un punto d'acquisto, e due di perdita; alle Laudi, un punto di acquisto, e due di perdita; alla Messa cantata, un punto di acquisto, e cinque di perdita: alle Litanie, mezzo punto di acquisto, e tre mezzi punti di perdita: al Vespero, due punti d'acquisto, e cinque di perdita: alle Litanie, mezzo punto d'acquisto, e tre mezzi punti di perdita. Inoltre tutti quei Fratelli che avranno assistito a tutta intera l'officiatura, senza alcuna distinzione di Officio fra loro, goderanno della distribuzione di un'oncia di cera nella mattina, e di due nelle ore pomeridiane.

16. — Alla piccola refezione della mattina, la quale non deve consistere che in generi di Caffè, resta espressamente vietato d' introdurre altri, che non siano nostri Fratelli. È proibito nell'Oratorio ogni altro, benchè piccolo, rinfresco.

17. — Nelle sere di Mercoledì, Giovedì e Venerdì della Settimana Santa, mezz'ora dopo l'**Angelus**, si canta dai nostri Fratelli nell'Oratorio l'officio detto delle Tenebre. Quei Fratelli che v' intervengono, purchè si trovino in coro all' intonazione del secondo salmo del primo notturno, godono di cinque punti di frequenza, e di una candela di cera del peso

di un' oncia, che verrà loro distribuita, dopo compiuta l' intera Sagra Funzione; quelli che entreranno nell'Oratorio dopo il termine stabilito di sopra, che verrà accennato col campanello dal Fratello Vicario, lucreranno soltanto i punti di frequenza; quelli che mancheranno a tutta l'officiatura, perderanno cinque punti di frequenza. Nel Venerdì Santo la distribuzione della cera è raddoppiata.

18. — Come in tutto l'anno nella Cappella di Maria Santissima Addolorata, a cura dei Sagrestani dell'Oratorio, l'altare deve essere decentemente ornato, e avere due candele accese, così vogliamo che nelle feste dei 7 Dolori di Maria, nella terza Domenica di Settembre, e nella Domenica di Passione, tralasciato nell'Oratorio il canto delle Litanie, i Fratelli si rechino processionalmente a due a due nella Cappella medesima, e quivi dai Coristi s' intoni l' inno **Stabat Mater,** che si chiuderà con l'Orazione propria da cantarsi dal Cappellano. La presenza a questa funzione è premiata col mezzo punto delle Litanie, quando i Fratelli abbiano assistito alla S. Messa, come nelle altre Domeniche.

Similmente dopo l'officio delle tenebre nel Venerdì Santo, dalla Fratellanza si procede al canto dello **Stabat Mater,** nella Cappella di Maria Santissima Addolorata.

19. — Avvenuta la morte di ciascun Deputato della Congregazione Segreta e di ciascun Fratello, benchè non frequentante, nella prima seguente Domenica, purchè non impedita, si celebra un officio funebre con le istesse norme stabilite al § 6 per gli officì dei Benefattori dell'Archiconfraternita, e si applica in suffragio della loro anima la S. Messa. Negli officì funebri però che si celebrano pei defonti Deputati, si raddoppierà il numero dei ceri intorno al tumolo, e la dispensa della cera.

20. — Le altre Funzioni sagre, che, oltre alle descritte, dovranno aver luogo nel nostro Oratorio, verranno regolate da particolari ordinanze del Guardiano Governatore.

CAPO XXXIII.

Degli esercizî Spirituali che si praticano dai Fratelli nella nostra Chiesa di S. Lucia

1. — Gli Esercizî spirituali, che hanno luogo nella nostra Chiesa di S. Lucia, vengono tutti regolati con particolari ordinanze del nostro Deputato di Chiesa: per la parte poi che deve prendervi la Fratellanza, dai Fratelli Maestri de' Novizî, d'accordo col Fratel Provveditore, ai quali unitamente spetta il distribuire ai Fratelli i diversi incarichi di Accoliti, Turiferario, Crocifero ed ogni altro relativo alla Sagra Funzione.

2. — Nelle funzioni di Chiesa, alle quali deve prender parte tutta unita la Fratellanza, i punti di acquisto o di perdita vengono cumulati a quelli degli Esercizî spirituali, che si praticano nel nostro Oratorio. La frequenza alle altre funzioni di Chiesa, alle quali non prende parte tutta la Fratellanza, viene retribuita con premi particolari, senza dare ai frequentanti delle medesime alcun diritto ai punti di acquisto dell' Oratorio.

3. — Nell'esposizione e reposizione del Santissimo Sagramento in forma di quarant'ore, la Fratellanza deve assistere all' intera Messa solenne, in banchi separati dall' Eccellentissima Deputazione, e alla processione. Per godere dei relativi punti di frequenza, i Fratelli devono trovarsi al posto loro, durante il canto del **Kyrie**, al principio della Messa.

4. — Per ciascuna delle dette funzioni i Fratelli presenti come sopra, lùcrano cinque punti di frequenza ; i Fratelli assenti ne perdono quindici. Il Fratello incaricato di portare il Santissimo Crocifisso, gode di una candela di cera del peso di once due. I due Coristi che intonano le Litanie e l' inno, hanno per ambedue le Funzioni un premio di lire cinque.

5. — Durante l'esposizione del Santissimo Sagramento, i Fratelli sonò strettamente tenuti a fare un' ora almeno di orazione innanzi al medesimo. Dalle due ore però innanzi all'**Angelus** fino a due ore dopo, i Fratelli non possono essere in numero minore di due, per ciascun' ora.

6. — La scelta delle ore è per ciascun Fratello il risultato dell'estrazione dal bussolo, la quale deve farsi nell'Oratorio alla presenza della Banca due Domeniche innanzi al giorno dell'Esposizione, dopo compiuta l'intera Officiatura. Ove il detto giorno cadesse in Domenica, si farà il bussolo nella Domenica precedente. La sortizione delle ore si farà nel seguente modo.

Si porranno nel bussolo tanti numeri, quante sono le ore di adorazione da farsi dai nostri fratelli, durante tutta l'esposizione, e si raddoppieranno i numeri di quelle ore vespertine, nelle quali, come si è stabilito al § 5, i fratelli all'orazione suddetta dovranno essere in numero di due.

Tutti i Fratelli frequentanti il nostro Oratorio, per ordine di anzianità, estrarranno dall'urna una delle dette ore rappresentate dal numero estratto; e nel foglio preparato a tal uopo dal Fratello Provveditore, segneranno al posto dell'ora estratta a sorte il proprio nome. Il Fratello Vicario terrà le veci dei Fratelli assenti in quella mattina dall'Oratorio; i quali devono essere avvisati con biglietto a domicilio, a cura dei Mandatari.

7. — Quei Fratelli che puntualmente soddisferanno a quest'obbligo, godranno un punto di frequenza e una candela di cera del peso di once due; quelli che mancheranno all'ora medesima, perderanno venti punti di frequenza.

8. — Nel soddisfare alle suddette ore di preghiera, è permessa la vicendevole sostituzione tra i Fratelli. Il Fratello però cui dalla sorte sarà stabilita un'ora, è responsabile dell'adempimento dell'obbligo proprio, sebbene la mancanza eventuale debba attribuirsi al suo rappresentante.

9. — Quei Fratelli i quali dopo soddisfatta l'ora toccata loro a sorte, mossi da spirito di pietà vorranno fare un'altra, o due, o anche tre ore di adorazione, dopo fatta la scelta delle ore nell'Oratorio, dovranno stabilire le ore suddette d'accordo col Fratello Provveditore, che le dividerà fra i tre giorni dell'esposizione, procurando che non più di quattro Fratelli si trovino contemporaneamente all'adorazione del Santissimo Sagramento. I detti Fratelli scriveranno il loro nome nel foglio suddetto al proprio posto, e godranno di altri due punti di frequenza, e di due altre candele di due oncie per ciascun'ora.

10. — I Fratelli Mandatari che alla lor volta sono di servizio alla Chiesa, durante tutta l'esposizione del Santissimo, devono prender nota di tutti i Fratelli, che adempiono puntualmente al loro impegno: il Provveditore sorveglierà esattamente l'adempimento degli obblighi di ciascuno.

11. — Nelle processioni del Giovedì e Venerdì Santo, i Fratelli debbono prender parte alle Sagre Funzioni. Quelli che v'interverranno, godranno di cinque punti di frequenza; i mancanti ne perderanno quindici. La frequenza nel Giovedì Santo comincia dal **Kyrie**; nel Venerdì Santo appena compiuto il canto del **Passio.**

12. — Come è solita la nostra Archiconfraternita di accompagnare Nostro Signore in Sagramento, allorchè nelle principali ricorrenze dell'anno viene recato solennemente agl'Infermi, così per animare sempre più i Fratelli a questa frequenza, si ordina, che quelli che intervengono a questa Funzione, per ogni volta godano di cinque punti di frequenza, quelli poi che mancano, ne perdano quindici. Più: che quei Fratelli, i quali nel corso dell'anno intervengono per quattro volte a questa funzione, godano del premio di mezza libra di cera ciascuno.

13. — Per godere dei punti di frequenza, i Fratelli debbono trovarsi nella Chiesa all'intonazione del Salmo **Miserere.**

14. — Quando questa funzione abbia luogo nei giorni festivi di precetto, i Fratelli sono tenuti ad assistere alla celebrazione della S. Messa, immediatamente dopo la Benedizione, e quindi al canto delle Litanie, tenendo luogo questa funzione dell'officiatura nell'Oratorio. Quei che adempiranno a questo dovere, godranno del mezzo punto delle Litanie.

15. — Nelle Messe cantate che si celebrano nella nostra Chiesa di S. Lucia e nelle altre nostre, i nostri Fratelli debbono assistere al servizio dell'altare, e tenere le parti di Accoliti, Turiferario e secondo Cerimoniere. Il reverendo Sagrestano d'accordo col Provveditore sceglieranno ai detti officî i soli Fratelli celibi, invigilando che questi siano istruiti nella pratica delle sagre cerimonie, e vestano come è prescritto al Capo XXX, § 2.

16. — Ai predetti Accoliti, Turiferario e secondo Cerimoniere sarà distribuita in ogni Messa solenne, e in ciascuno dei Vesperi, una candela di once tre per ciascuno.

17. — Nelle Novene, Ottavarî, Tridui e nelle Funzioni vespertine, che si celebrano nella nostra Chiesa di S. Lucia, quei Fratelli che si presteranno a servire all'Altare, avranno ciascuno per ogni funzione una candela di cera di un'oncia, ad eccezione del Venerdì, nel quale, pel pio esercizio della Via Crucis, la candela sarà del peso di once due: e quei che avranno assistito a due terzi del totale delle funzioni medesime, godranno di un premio annuo di lire cento, che sarà in eguali porzioni diviso fra loro, a cura del Fratello Provveditore; presso l'attestato di frequenza, che deve rilasciarsi dal reverendo Sagrestano di S. Lucia.

18. Incombe al R. Sagrestano della nostra Chiesa il tener nota dettagliata della frequenza dei Fratelli alle dette Funzioni. A questo scopo ciascuno dei Fratelli medesimi, prima che le Sagre Funzioni abbiano principio, è tenuto di presentarsi al detto Sagrestano, e scrivere il proprio nome in foglio separato, da riportarsi dal Sagrestano suddetto in un libro.

19. — Pel mese di Maria è dovere del Fratello Provveditore, di scegliere quattro Fratelli fra i più giovani, che si prestino per servire all'Altare quotidianamente, cominciando dal servire la santa Messa; ed un numero maggiore per gli ultimi giorni, secondo l'esigenza delle sagre funzioni; per ciò si porrà d'accordo col reverendo Sagrestano.

20. — Altrettanto dovrà praticarsi dal Fratello Provveditore suddetto, nelle funzioni solennissime della nostra Chiesa; come nella festa di S. Lucia per la Messa cantata, Vesperi, servizio delle Messe, e durante l'esposizione delle quarant'ore ed altre consimili. La frequenza dei Fratelli nell'assistere a queste funzioni solenni e all'altra del mese di Maria, viene particolarmente retribuita dal Deputato di Chiesa.

21. — Nella morte dei Signori Deputati si celebra una Messa solenne di requie, e altrettanto si pratica dentro l'Ottavario dei Morti, per tutti i Deputati e Fratelli defonti. I Fratelli che intervengono a questi funeri, godono della distribuzione di una candela di cera del peso di tre once, e di altra di mezz'oncia. In questa circostanza il servizio all'altare viene considerato unitamente agli altri come al § 16.

CAPO XXXIV.

Degli esercizî spirituali che hanno luogo in altre Chiese

1. — Gli esercizî spirituali che si praticano dai nostri Fratelli fuori del nostro Oratorio e della Chiesa di S. Lucia, vengono tutti regolati da speciali ordinanze del Guardiano Governatore.

2. — Esiste nel nostro Archivio una particolareggiata descrizione degli usi e consuetudini della nostra Archiconfraternita, allorchè eseguisce, o prende parte alle processioni, fuori della nostra Chiesa di S. Lucia, o dell'Oratorio, o alle associazioni dei cadaveri. Il Guardiano Governatore, salva mantenendo la dignità della nostra Fratellanza, e procurando che le processioni medesime si eseguiscano col maggior possibile decoro, attenderà alla descrizione medesima, ponendola in armonia con le esigenze dei tempi.

3. — Nel giorno 8 Decembre la nostra Archiconfraternita interviene alla Processione che si fa nella Ven. Chiesa di S. Maria in Aracoeli; ed essendo la più antica, ha il posto d'onore, ossia la precedenza sopra ogni altra Compagnia, che vi possa prender parte.

4. — I Fratelli che intervengono alla suddetta processione, godono di un punto di acquisto, e i mancanti perdono sei mesi di frequenza, da computarsi dal mese di Maggio.

5. — Nella Domenica fra l'ottava dei SS. Quaranta Martiri, la nostra Fratellanza si reca processionalmente dal nostro Oratorio, alla Chiesa eretta in loro onore in Trastevere, nella quale si cantano l'Ufficio, la Messa e le Litanie.

6. — Compiuto il canto delle Litanie, la Fratellanza torna processionalmente al suo Oratorio, ove dal Cappellano si canta l'**Oremus pro gratiarum actione,** e si dà la Benedizione col Santissimo Crocifisso.

7. — Secondo l'antica nostra costumanza, dopo il termine del pio esercizio, nel Vestiario dell'Oratorio, fra tutti quei Fratelli che vi saranno intervenuti e i capi dell'amministrazione, si distribuiranno boni di pane da ripartirsi fra i poveri, nel complessivo peso di chilogrammi trecento.

8. — I Fratelli che interverranno a questa sagra funzione, lucreranno sei punti di frequenza, e il mezzo punto delle Litanie; quelli che mancheranno, ne perderanno dodici. I detti punti restano così ripartiti. Per la processione di andata insieme e di ritorno, cinque punti di acquisto e dieci di perdita; per l'Officio, uno di acquisto, e due di perdita; per la Messa cantata e Litanie, mezzo punto d'acquisto.

9. — Nella prima Domenica del mese di Maggio, la nostra Archiconfraternita si reca ad officiare la nostra Chiesa della Santissima Annunziata, posta fuori la porta S. Sebastiano. La Fratellanza si aduna in S. Sebastiano alle ore 8 antimeridiane; e quivi vestita del sacco, processionalmente si porta alla Chiesa della SS. Annunziata, ove canta l'Officio della Beatissima Vergine Maria, fa celebrare la S. Messa, e canta le Litanie Lauretane. L'intervento dei Fratelli a questa funzione, viene premiato con sei punti d'acquisto e mezzo delle Litanie, senza alcuna perdita pei mancanti. I punti di acquisto restano così ripartiti. Cinque per la processione, uno pel Matutino, e mezzo per la Messa, le Laudi e le Litanie.

10. — Compiuto il canto delle Litanie, i Fratelli si recano nel refettorio, riprendono gli abiti di via, e ricevono per mezzo del Fratello Provveditore una modesta refezione, consistente in pane, uova, poca carne salata e mezzo litro di vino. È vietato espressamente l'ingresso al refettorio dei Fratelli, a qualunque estraneo alla Archiconfraternita, sebbene legato da vincoli di parentela coi Fratelli medesimi; è anche vietato di aver parte nella refezione, a quei Fratelli, che non avessero ricevuto il relativo biglietto d'ingresso durante il canto del **Te Deum**, e non avessero assistito col sacco alla S. Messa, alle Laudi e alle Litanie.

11.— Nella Chiesa della Santissima Annunziata, oltre quella dei Fratelli, debbono nella mattina celebrarsi altre Messe. Più: dall'apertura della Chiesa fino alle 10 antimeridiane, due confessori debbono assistere costantemente al confessionario.

12. — Le processioni di penitenza e di devozione hanno luogo nell'Anno Santo, per l'elezione del Sommo Pontefice, dentro l'Ottava de' SS. Apostoli Pietro e Paolo, ed ogniqualvolta vengano ordinate dall'Autorità Ecclesiastica. I Fratelli che intervengono a queste processioni, lucrano cinque punti di frequenza; quelli che mancano, ne perdono dieci.

13. — Le associazioni dei cadaveri si fanno dopo l'invito delle rispettive famiglie; e vengono regolate con gli usi e consuetudini della nostra Archiconfraternita, come all'art. 2 di questo capo. I Fratelli che vi prendono parte, lucrano quattro punti di frequenza. I nostri Fratelli frequentanti poveri, vengono associati gratuitamente dalla nostra Fratellanza. Quei Fratelli che prenderanno parte a questa opera di misericordia, godranno di dieci punti di frequenza.

CAPO XXXV.

Dei Sussidî Dotali che si danno alle zitelle e del modo di distribuirli

1. — Il pio antichissimo istituto della nostra Archiconfraternita, di distribuire ogni anno a molte povere ed oneste zitelle un sussidio dotale per maritarsi, o monacarsi, conviene che sia ordinato ed eseguito con quella carità e prudenza, che si può maggiore.

2. — Dei sussidî dotali che si distribuiscono dalla nostra Archiconfraternita, alcuni provengono da legati pii, le prescrizioni dei quali debbono religiosamente adempirsi; altri provengono dai sopravanzi di rendita, che annualmente possono verificarsi. L'erogazione degli annui sopravanzi di rendita, è in piena ed assoluta libertà della Congregazione Segreta, esclusiva amministratrice dei beni dell'Archiconfraternita. Quindi potrà questa o rinvestirli in migliorie di capitali, o distribuirli in sussidî dotali, come meglio creda opportuno, a seconda di quanto si è praticato fin qui da tempo immemorabile.

3. — Perchè l'erogazione dei resti di rendita si faccia con la dovuta ponderazione, alla Congregazione Segreta del mese di Aprile si premetterà un congresso amministrativo, al quale dal Camerlengo saranno invitati i quattro Guardiani e il Segretario. Nel detto congresso si dovrà rivedere lo stato di cassa delle singole amministrazioni dei legati di sussidî dotali, per stabilire, in qual numero e in quali proporzioni

possano quelli distribuirsi, in adempimento de' pii lasciti. Quindi tenuto fermo il fondo diviso ed inalienabile delle doti giacenti, perchè conferite ma non ancora riscosse; avuti a calcolo i crediti di certa e pronta esigenza, e i debiti di quel giorno, e un fondo di previsione per possibili restauri necessarii ed urgenti, da farsi sia alle nostre Chiese sia alle case, si stabilirà:

a) Qual numero, e in quali proporzioni si possano distribuire i sussidî dotali provenienti da pii legati:

b) Se, e qual numero di sussidî dotali e di premî possa assegnarsi in primo luogo ai Fratelli, a tenore del disposto al Capo XXXVII; quindi ai Deputati secondo il prescritto al Capo XXXVI §§ 8 e 9:

c) Se, e qual numero di sussidî dotali, possa distribuirsi nei varii Rioni di Roma, a tenore di ciò che è stabilito al Capo XXXVIII dei presenti Statuti.

Il risultato del congresso verrà annunziato dal Deputato Camerlengo nella prossima Congregazione di Aprile, la quale, essendo pienamente libera di erogare i sopravanzi di rendita, come meglio crede, darà sui sussidî dotali quelle disposizioni, che ravviserà opportune. Nella distribuzione dei sussidî dotali sui sopravanzi di rendita, i Fratelli debbono essere considerati prima d'ogni altro.

4. — L'importo delle doti provenienti da pii legati, appena sian queste conferite, dovrà depositarsi presso l'Istituto di credito approvato dalla Congregazione Segreta; e quivi conservarsi fino a che non venga il momento di riscuoterlo, per maritaggio che abbia avuto luogo. Frattanto il frutto di questo deposito deve cedere a favore del legato pio, da cui è tratto, e cumularsi a suo profitto, per altre doti da distribuirsi in progresso di tempo. L'importo delle doti giacenti che non hanno un fondo lor proprio, ma provengono dai beni in generale della nostra Archiconfraternita, devono pur esse, affine di tutelarne l'efficacia della nomina, depositarsi al pari delle altre, presso il detto Istituto di credito. Poichè però queste doti non rappresentano altro che una elargizione della Congregazione Segreta, e un premio alla frequenza dell'Oratorio, delle nostre Adunanze e delle Quarant' ore, che la Congregazione medesima può negare quando voglia, il loro frutto deve cedere a beneficio dell'Archiconfraternita medesima.

5. — La dote proveniente da pii lasciti, allorchè o per morte della giovane dotata, o perchè questa abbia compiuti gli anni quarantacinque, o per altra ragione sia restata nulla, e già siasi a tal motivo ritirata la cedola dalla nostra Amministrazione, deve di nuovo conferirsi quanto prima. Le doti assegnate sui sopravanzi di rendite, allorchè ricadono all'Amministrazione, restano a beneficio della medesima.

6. — Il sussidio delle doti deve darsi a zitelle giovani, povere, oneste e nate in Roma di legittimo matrimonio e abitanti in essa; se non fossero nate in Roma, siano almeno venute ad abitarvi prima d'aver compiuta l'età di anni dieci.

7. — Le zitelle nate in Roma di Padre e Madre ambedue Romani, devono avere l'età di anni quattordici compiti.

Le nate in Roma di Padre, ovvero di Madre forestieri, di anni quindici compiti.

Le nate in Roma di Padre e Madre ambedue forestieri, di anni sedici compiti.

Le nate fuori di Roma, ma venute ad abitarvi prima di aver compita l'età di anni dieci, devono aver compiti i diciassette anni.

Le orfane di Padre e Madre devono essere considerate come Romane.

8. — Non possono essere ammesse al sussidio quelle zitelle, che dessero ragionevolmente a sospettare della loro buona condotta religiosa, o morale, o convivessero con genitori, o parenti di mala fama.

9. — Allorchè le zitelle che hanno ricevuto il sussidio di una qualsiasi dote, abbiano compiti gli anni quarantacinque, senza essersi sistemate in matrimonio, o fatta la professione in un istituto Religioso, perdono ogni diritto al sussidio medesimo: se le medesime innanzi di arrivare alla detta età, e non oltre, restituiscono alla nostra amministrazione le loro cedole dotali, avranno dalla medesima un sussidio di lire cinque per ogni cedola, ma per una sola volta.

10. — Le cedole dotali ogni due anni devono confermarsi per un biennio, presso l'attestato di buona condotta religiosa, morale e civile, che il Reverendo Parroco rilascerà a favore delle zitelle proprietarie. Per le monache basterà l'attestato della convivenza nell'Istituto, sottoscritto dalla Supe-

riora. La conferma può farsi dal Guardiano Prelato, o dal Camerlengo.

11. — Le zitelle andate a marito, allorchè vogliono ritirare l'importo della dote, insieme allo sposo dovranno presentare la fede della benedizione del matrimonio, ed ogni altra, che possa venire richiesta dalle leggi in vigore.

12. — Quando o per inadempimento dei due precedenti articoli, o per altra causa, da riconoscersi dalla Congregazione Segreta, si negasse alla giovane maritata il pagamento della dote, non si potrà pel conseguimento della medesima, in vigore dell'ammissione, ossia della cedola dotale, agire giudizialmente contro l'Archiconfraternita e suoi Deputati, o Ministri.

13. — È a tal fine, e perchè non possa allegarsi ignoranza delle suddette prescrizioni, che i §§ 9, 10, 11 e 12, dovranno leggersi alle dotande, allorchè nel fine del mese di Luglio si recheranno alla nostra Computisteria, per ricevere il così detto roverso, ossia il correspettivo valore della veste; e più dovrà trovarsi scritto in calce della cedola dotale, e considerarsi come parte integrale della medesima.

14. — Nella detta circostanza le giovani dotande dovranno essere anche avvertite, che esse devono recarsi a ricevere la cedola dotale personalmente, e partecipare al Santo Sagramento della Comunione. Qualora poi o per malattia, o per assenza da Roma, o per altro giusto motivo fossero impedite di disimpegnare questo loro dovere, le giovani delegate sono esse tenute ad applicare la Santa Comunione, in suffragio delle anime dei benefattori della nostra Archiconfraternita.

15. — Nessuna zitella può ricevere più di due sussidî dotali dalla nostra Archiconfraternita, eccetto che per nomina dei Fratelli. Quindi sarebbe assolutamente nulla quella nomina che si facesse dai Signori Deputati, di una giovane, che si riconoscesse dotata già due volte dalla nostra Archiconfraternita: così non dovrà affatto considerarsi l'istanza, con la quale una zitella, che già avesse avute due doti dalla nostra amministrazione, concorresse alle doti dei Rioni. La dote annullata resta a beneficio della propria amministrazione, come al § 5 del presente Capitolo.

16. — Resta annullata quella nomina ad un sussidio dotale, pel cui conseguimento venisse provatamente a conoscersi,

essere interceduti accordi d'interesse pecuniario; e quindi non per mera carità, ma per spirito di lucro si fosse assegnato il sussidio dotale ad una zitella. I Fratelli resterebbero inoltre sospesi dall'Oratorio per mesi otto, da computarsi dal mese di Maggio: seppure, secondo la gravezza del fatto, la Congregazione Segreta non credesse di depennarli dal numero dei nostri Fratelli.

17. — La più solenne delle distribuzioni delle cedole dotali, si fa nella solennità di N. S. Assunta in Cielo, nella nostra Cappella del Santissimo Crocifisso in S. Maria Maggiore; dopo celebrata quivi la messa del nostro Deputato di Chiesa. A questa funzione dovranno assistere il nostro Cappellano nella Basilica suddetta, la Priora delle nostre sorelle, alla quale spetta di sorvegliare le giovani dotate, perchè vi prendano parte con esemplare modestia e devozione, come è stabilito al Capo XXIX, § 7. Dovranno anche intervenirvi uno dei nostri Contabili e il Fattore in abito nero; e finalmente un Mandataro in abito di prammatica, al quale appartiene di preparare la nostra cappella all'uso suddetto, e in tempo della S. Messa, tenerne fuori ogni estraneo alla Sagra Funzione. Le giovani dotate in questa circostanza dovranno vestire l'abito delle cosidette Ammantate.

18. — È proibito dagli antichi statuti ai Mandatari di ricevere dalle giovani dotate, o dalle loro famiglie qualunque propina, sotto pena della perdita di lire dieci.

CAPO XXXVI.

Dei Sussidî dotali da darsi per nomina dei Deputati della Congregazione Segreta

1. — Per animare i Deputati della Congregazione Segreta alla frequenza delle adunanze, e dei pii esercizî, che si praticano dalla nostra Archiconfraternita, fin da tempo immemorabile si è stabilito di conceder loro la nomina alle doti, che si debbono distribuire ogni anno per disposizione di Pii Benefattori. Questa distribuzione ha luogo due volte all'anno: nella Congregazione ultima del mese di Decembre, e nell'ultima del mese di Luglio.

2. — Nell'adunanza di Decembre si distribuiscono le nomine alle otto doti, stabilite da Matteo Maria Ghirlandari: due delle quali si debbono conferire dall'Eminentissimo nostro Protettore, e in mancanza di questo dall'Eminentissimo Decano; altra dal Reverendissimo Padre Generale dell'ordine Agostiniano, e in sua mancanza dal Padre Priore di detta Religione; tre dai Deputati amministratori dell'Eredità Ghirlandari, i quali devono annualmente succedersi secondo l'ordine di anzianità; e due finalmente a nomina di due degli altri Deputati da estrarsi a sorte, che abbiano i relativi punti di frequenza alle nostre adunanze, come si dirà al § 4. I cedolini di questi sussidî dotali si distribuiscono nella Chiesa di S. Agostino, nella festa della Purificazione di Nostra Signora, alle dotande, le quali devono intervenirvi disposte a ricevere la Santa Comunione, nel costume delle cosidette Ammantate.

3. — Nella Congregazione del mese di Luglio si riparte fra i Deputati la nomina ad altre doti, provenienti da pii lasciti, i quali, secondo l'ordine della loro istituzione, sono: Crivelli, Tufo, Cecchini, Diaz, Paganelli, Enriquez, Riva, e Scapucci. I cedolini di questi sussidî dotali, come d'ogni altro della nostra Archiconfraternita, ad eccezione degli accennati al § 2, si distribuiscono nella nostra Cappella del SSmo Crocifisso nella Basilica Liberiana, come al Capo XXXV, § 17.

4. — Perchè i Deputati possano conseguire la nomina ad una delle dette doti, devono essere intervenuti a due delle tre parti di tutte le Congregazioni, che si sono tenute in quell'anno; principiando dalla prima Congregazione, che si aduna dopo quella della dotazione, la quale è considerata per l'ultima dell'anno. Se le adunanze tenute sono sette, od otto, i Deputati per esser capaci della nomina, devono essere intervenuti a cinque di esse: se la Congregazione si è adunata dieci, o undici volte, i Deputati devono essere intervenuti a sette delle medesime; se finalmente si è riunita tredici, o quattordici volte, i Deputati devono essere intervenuti alle medesime per nove volte. Si eccettuano da questa legge gl' infermi cronici, i quali per un intero anno sono considerati sempre presenti alle nostre adunanze, a tenore del disposto al Capo II, § 12. L'anno ha principio con la prima adunanza, dalla quale sono stati assenti.

5. — I Deputati che mancano all'adunanza della distribuzione delle doti per cause estranee all'infermità, non perdono il diritto alla nomina, purchè abbiano il numero di frequenze stabilito di sopra; conseguiscono però la nomina alle doti di un valore infimo. Quei Deputati che mancano alla detta adunanza, perchè infermi, sono considerati come presenti, quando però ne diano parte alla Congregazione innanzi che abbia luogo la dotazione; e non altrimenti.

6. — Per la distribuzione della nomina alle dette doti, deve continuarsi l'uso del bussolo, nel quale si porranno i nomi dei Deputati, che hanno i requisiti accennati ai §§ 4 e 5, del presente Capitolo. Ciascuno degli estratti a sorte ha il diritto della scelta sulle doti disponibili; di ognuna delle quali, il Deputato Camerlengo farà conoscere il relativo importo.

7. — Oltre alle accennate doti, i Guardiani, il Camerlengo e il Segretario hanno diritto ad altra dote, proveniente da pia disposizione di Bernardina Rustici Castellani. Compiuto quindi il bussolo degli altri pii lasciti, dovranno imbussolarsi i nomi tutti dei suddetti; e quegli che avrà la sorte di essere estratto, avrà il diritto alla nomina.

8. — Così subordinatamente a quanto è prescritto nei §§ 2, 3 e 4 del precedente capitolo, hanno diritto alla collazione di un sussidio dotale, da desumersi dai sopravanzi di rendita, i Deputati frequentanti delle due funzioni annue di esposizione e reposizione del Santissimo Sagramento, in forma di Quarant'ore. Hanno diritto di esser posti nel bussolo quei Deputati, che saranno intervenuti a tre delle dette funzioni.

9. — Finalmente perchè nessuno dei Signori Deputati, che hanno la frequenza alle nostre adunanze, voluta dagli articoli 4 e 5, resti senza il premio dovuto al proprio zelo, ordiniamo, che tutti quelli i quali non assistiti dalla sorte resteranno senza alcuna nomina, abbiano ancora essi la nomina ad una dote, da desumersi dal fondo dei sopravanzi di rendite della nostra amministrazione, però secondo il prescritto ai §§ 2, 3 e 4, Capo XXXV. Sono eccettuati da questa legge quei Deputati, i quali avessero per bussolo conseguita la dote Rustici Castellani, e l'altra delle quarant'ore. Questi Deputati, avendo ottenuta la dote per titoli estranei alla frequenza delle nostre Congregazioni, quando non siano usciti al bussolo dei pii lasciti, devono avere una seconda dote dai sopravanzi.

10. — Se però il fondo dei sopravanzi non si trovasse in istato da permettere, che dal medesimo fosse tratta alcuna dote pei Deputati, che non sono usciti al bussolo, il nostro Segretario terrà nota dei medesimi, per averne ragione sugli avanzi dell'anno seguente, sebbene non abbiano la frequenza voluta in quell'anno. Il conseguimento della dote non avuta nell'anno precedente, non vieta che, avendo la frequenza dell'anno in corso, possano ottenere la nomina ad altra dote.

11. — Dopo passati tre anni, nei quali la Congregazione Segreta non ha creduto di distribuire ai Deputati alcuna dote sul fondo dei sopravanzi, il diritto di quelli, che non hanno conseguita alcuna nomina negli anni precedenti, resta annullato.

12. — Le condizioni imposte dai pii lasciti alla collazione, o al ricevimento delle singole doti, debbono religiosamente adempirsi: quindi oltre all'essere notate nella propria cedola, per norma delle giovani dotate, debbono anche conoscersi dai Deputati, per la regolarità ed esattezza della nomina.

CAPO XXXVII.

Dei Sussidî dotali da darsi per nomina dei Fratelli dell'Oratorio e dei premî di frequenza

---

1. — Conviene fare qualche dimostrazione verso quei Fratelli, che con zelo ed esattezza impiegano sè stessi pel servizio del nostro Oratorio, per animarli tutti alla frequenza e fervore.

2. — Ordiniamo quindi che tra i Fratelli dell'Archiconfraternita tanto Officiali dell'Oratorio, quanto non Officiali, eccettuati i Fratelli Mandatari, subordinatamente a quanto è prescritto al Capo XXXV § 3, in ogni anno resti divisa la nomina ad otto sussidî dotali del valore di lire cento ciascuno, e più lire quindici a titolo della veste, con le condizioni che sono descritte ai §§ 6, 7, 8 e 9 del Capo XXXV, e le altre che seguono:

a) Quei Fratelli che avranno servito non meno di due anni continui nell'Oratorio, sono abili a poter nominare per una dote una figliuola, o sorella, o nepote carnale.

b) Quei Fratelli che avranno servito non meno di tre anni continui, potranno nominare una cugina carnale, o altra congiunta di affinità, fino al secondo grado inclusivamente.

c) Quei Fratelli che avranno servito non meno di quattro anni continui, potranno nominare una congiunta o per consanguinità, o per affinità, fino al quarto grado inclusivamente.

d) Quei Fratelli che avranno servito non meno di cinque anni continui, potranno nominare una zitella estranea.

3. — Il servizio che devono i Fratelli prestare all'Oratorio, per aver diritto alla nomina di una dote, è di cinquanta punti almeno di frequenza, e di trenta mezzi punti, per ciascun anno. Al Capitolo XXXI e seguenti è indicato, qual numero di punti venga ad acquistarsi da ciascun Fratello, con la frequenza alle sagre funzioni; e più che il mezzo punto viene a lucrarsi con la frequenza alle Litanie della Beatissima Vergine, cominciando coll'assistere alla S. Messa. Pel computo della frequenza, deve ognuno rassegnarsi alla nota che ne farà il Fratello Provveditore, sottoscritta dal Vicario, come al Capo XXXI § 11.

4. — L'anno di frequenza ha principio col primo giorno del mese di Maggio di ogni anno, e si chiude col giorno trigesimo del mese di Aprile. Quindi affinchè nella Congregazione Segreta possa giudicarsi, quai Fratelli abbiano diritto alla nomina delle doti, e rispettivamente quai requisiti abbiano le zitelle per ottenerla, il Fratello Provveditore presenterà alla Congregazione Segreta del mese di Maggio la domanda di otto Fratelli, che ottano alla nomina della dote, corredata dell'attestato del Parroco, relativo alla buona condotta religiosa morale e civile del Postulante. All'attestato del Parroco farà seguito l'attestato del Fratello Provveditore, il quale dichiarerà, che nulla osta, per parte dei nostri Statuti, che il Fratello possa nominare ad una dote. Insieme alle istanze il Fratello Provveditore presenterà uno stato, in cui devono esattamente leggersi:

I nomi e cognomi dei Fratelli, che concorrono alla nomina.
Gli anni di frequenza dell'Oratorio.
I punti acquistati in ciascuno degli ultimi cinque anni.
Il totale dei punti medesimi.
I mezzi punti acquistati, come sopra.

Il totale dei mezzi punti suddetti.

I nomi e cognomi delle zitelle, che concorrono alla dote.

La patria.

L'età.

Il grado di parentela coi Fratelli dell'Oratorio, che la nominano.

Nello stato medesimo il Fratello Provveditore noterà anche i nomi di quei Fratelli, che hanno concorso ai premî di frequenza, con la distinta dei punti e mezzi punti acquistati.

5. — Sono esclusi dal poter nominare ad una dote, e dal conseguire il premio stabilito al § 7 ed 8, quei Fratelli, i quali, durante il corso dell'anno di frequenza, fossero stati sospesi dall'Oratorio pel tempo maggiore di un mese; sebbene i suddetti abbiano il numero dei punti e mezzi punti voluti dal § 3.

6. — Ad incoraggiare la frequenza dei Fratelli agli esercizî spirituali della nostra Archiconfraternita, è permesso ai medesimi di nominare un' istessa giovane a più di due doti, non ostante il prescritto del Capitolo XXXV § 15.

7. — Similmente perchè i Fratelli siano animati a frequentare i pii esercizî della nostra Archiconfraternita, si stabiliscono dodici premi di lire venti ciascuno, i quali si lucreranno da quei Fratelli, che compiuto l'anno di frequenza, avranno il maggior numero dei punti, dopo gli altri che hanno già conseguita la dote. Se il duodecimo fra questi Fratelli avrà eguale con altri il numero dei punti e mezzi punti, la sorte, che si sperimenterà dal Fratello Vicario insieme al Provveditore, deciderà a quale di questi debba darsi il premio di lire venti.

8. — Finalmente, affine di raggiungere lo scopo suddetto, ordiniamo, che quei quattro primi Fratelli i quali, compiuto l'anno di frequenza, hanno il maggior numero dei punti, dopo gli otto che hanno conseguita la nomina alla dote, e i dodici che hanno meritato il premio, di cui al § precedente, abbiano dall'Amministrazione un sacco nuovo, da indossare nell'Oratorio, con tutti gli accessorî descritti al Capo XXX § 2.

CAPO XXXVIII.

Delle Doti che si dànno a bussolo

1. — Quando, a tenore di ciò che è stato prescritto al Capo XXXV § 2 e 3, vi sia un sopravanzo di rendita, che la Congregazione Segreta creda erogare in sussidî dotali, potranno questi essere distribuiti per via di bussolo a zitelle dimoranti in uno, o più Rioni di Roma; e la Congregazione Segreta nell'adunanza del mese di Aprile, potrà, se lo creda opportuno, stabilire qual numero di sussidî voglia distribuire.

2. — A cura dell'Amministrazione, il giorno medesimo della Congregazione Segreta di Aprile, se sarà da questa ordinato, si farà affiggere alle porte della nostra Chiesa, della casa di S. Lucia, alla porta dell'Oratorio, od altrove come crederà opportuno il Deputato Camerlengo, il seguente

AVVISO

« Volendo la Venerabile Archiconfraternita del Gonfalone » distribuire in quest'anno..... alcune doti fra le zitelle dei » Rioni..... si fa conoscere a tutte quelle che vorranno » concorrervi, che per lo spazio di giorni trenta, a decorrere » dalla data del presente, potranno portare il memoriale o » nella nostra Computisteria sita in via delle Carceri N. 9, » o nella Sagrestia della nostra Chiesa di S. Lucia, nella cas» setta che ivi sarà posta per quest'effetto; e scorso il detto » termine, le dette istanze non saranno più accettate. Pari» menti non saranno considerate le istanze, che non specifi» cassero il nome e cognome della Postulante, la patria, la » paternità, il domicilio, e il Rione. Dovranno infine essere » attergate dalla fede del proprio Parroco, il quale attesti la » verità dell'esposto, e insieme l'onestà e buona condotta » religiosa, morale e civile della Postulante medesima ».

Dalla sala della Congregazione Segreta, il.....

GUARDIANI E CAMERLENGO.

3. — Passato il tempo prescritto al ricevimento dei detti memoriali, la nostra Computisteria, ritirate le istanze, le dividerà per Rioni, e per Parrocchie. Radunatasi quindi la Congregazione Segreta nel mese di Maggio, dalla medesima si sceglieranno due o più Deputati, o anche Fratelli, col titolo di Visitatori, ai quali incombe di verificare personalmente la verità dell'esposto nell'istanza, e indicare in iscritto le relative risposte date alle interrogazioni, che secondo i nostri antichi Statuti, verranno fatte, (se si crede opportuno) alle zitelle Postulanti, e sono indicate al § 8 del presente Capitolo.

4. — Qualora poi non si creda opportuno di verificare presso le giovani lo stato delle cose, vogliamo che per altra via i visitatori si procurino le informazioni; e ciò allo scopo che siano imbussolate le sole zitelle, che veramente sono bisognose e meritevoli di sussidio. Ad ogni modo entro il tempo e termine di giorni quindici, dovranno recarsi dal Parroco, e quivi attingere le informazioni in proposito.

5. — I Deputati dovranno anche prendere informazioni delle zitelle nominate dai Fratelli frequentanti l'Oratorio; sul conto dei quali dovranno ancora esaminare il diritto di nomina che hanno, a tenore di quanto è stabilito nel precedente Capitolo XXXVII.

6. — Il carico di Visitatori può affidarsi ai nostri Fratelli, per le zitelle che devono imbussolarsi, non per le zitelle nominate dai frequentanti dell'Oratorio; per le quali questo cómpito deve assumersi dai Deputati della Congregazione Segreta esclusivamente.

7. — È assolutamente vietato ai Fratelli Visitatori di andare alla visita senza altro compagno, scelto già dalla Congregazione Segreta. I Deputati possono scegliersi a compagno un qualunque Fratello di loro fiducia.

8. — I Visitatori avranno un modulo di domande da farsi alle zitelle in persona, o al loro Parroco, o ad altri; ed è il seguente:

Nome della zitella;
Cognome;
Età;
Luogo di nascita, e se forestiera, quando venuta in Roma;
Domicilio attuale;
Domicilio anteriore;

Nome del Padre e della Madre, e se viventi;
Luogo di nascita del Padre;
Se la casa è gravata di famiglia, e di quanta;
Se i genitori della zitella godono buona fama;
Se altrettanto avviene della zitella;
Se la zitella coabita coi propri genitori, o con altri;
Se è stata visitata dall'Archiconfraternita altre volte:
Se ha sussidio di altre compagnie, o di altre persone;
Se possiede beni stabili, e qual sia la sua arte, o professione.

Di queste domande, da farsi con la maggior prudenza e carità, procureranno i Visitatori di accennare la risposta con ogni possibile esattezza; mentre da questa dipende l'essere la zitella ammessa al bussolo, od esclusa.

Per ciò che concerne il diritto dei Fratelli alla nomina delle dotande, e al conseguimento dei premi[1], i Visitatori, qualora lo credano opportuno, verificheranno nel libro delle frequenze di Oratorio il numero dei punti ottenuti da ciascun Fratello; se abbia avuto in quell'anno penali di sospensione pel tempo maggiore di un mese, di che deve tenersi memoria nel libro delle frequenze, e finalmente da qual grado di parentela sia legato con la dotanda.

9. — Compiuta la visita alle zitelle, i Visitatori rimetteranno alla nostra Computisteria il rapporto, tanto sulle giovani nominate dai Fratelli, e sulle concorrenti dei Rioni, quanto sul diritto che hanno i Fratelli alla nomina, e al conseguimento dei premî: e il Guardiano Prelato, prima della Congregazione Segreta del mese di Giugno, convocherà un congresso, al quale saranno chiamati i Guardiani, il Camerlengo, il Segretario e i Visitatori tanto Deputati quanto Fratelli. Introdotti dapprima i soli Deputati della Congregazione Segreta, si esamineranno nelle zitelle nominate dai Fratelli, i requisiti voluti nelle medesime dai presenti Statuti ai § 6, 7 e 8 del capitolo XXXV, gli altri relativi ai Fratelli, che sono accennati al capitolo XXXVII § 2 e seg. Se nella nomina di alcune delle otto zitelle, non concorrano tutti gli estremi voluti dai nostri Statuti, non verrà nominata alcun'altra, e la dote resterà alla nostra Amministrazione. Esaurito l'esame relativo alle doti di nomina dei Fratelli, saranno introdotti nella sala i Fratelli Visitatori, per fare rapporto sulle zitelle, che hanno concorso alle doti dei Rioni da loro visitate, e si

stabiliranno, secondo il loro rapporto, le meritevoli da imbussolarsi. Il Segretario prenderà nota di tutto, per poi parlarne nella prima Congregazione Segreta, nella quale deve farsi il bussolo, a tenore di quanto è prescritto al Capitolo XI § 16.

10. — Essendosi stabilito nel Congresso dei Guardiani e Visitatori, quante giovani siano meritevoli di essere imbussolate per le doti dei Rioni, la nostra Computisteria ripartirà fra i diversi Rioni un numero di doti proporzionato al numero delle istanze ammesse al bussolo, e a ciascuna delle dette istanze assegnerà un numero d'ordine, il quale in un elenco da farsi corrisponda al nome della giovane imbussolata.

11. — Nella Congregazione del mese di Giugno, la Congregazione medesima approverà, qualora lo creda opportuno, la scelta delle otto dotande nominate dai Fratelli: e il Deputato Segretario prenderà nota degli uni e delle altre. Per ciò che riguarda le doti assegnate ai Rioni, trovandosi già preventivamente chiusi nei bussoli dei rispettivi Rioni, i numeri assegnati alle dotande e corrispondenti al proprio elenco, il più giovane fra i Deputati estrarrà successivamente dal bussolo tanti numeri, quante sono le doti assegnate a ciascun Rione; e verificato nell'elenco delle zitelle, a qual nome appelli il numero estratto, si noterà in margine dell'elenco medesimo, essere stata quella giovane estratta dal bussolo, quindi dover conseguire la dote.

12. — Se in questa estrazione usciranno due o più sorelle carnali, solamente la maggiore di età fra loro potrà conseguire la dote.

13. — Sebbene l'estrazione delle dotande debba farsi nel mese di Giugno, ciononostante non prima degli ultimi del mese di Luglio, si rimetterà loro l'avviso di recarsi alla Computisteria, per ricevere il correspettivo prezzo della veste, ed avere quegli avvertimenti, che in tale circostanza si sogliono dare alle zitelle, a tenore di quanto è prescritto ai §§ 7, 8, 9, e 10 del Capitolo XXXV.

14. — Se avvenisse, che durante tal epoca la giovane dotata venisse a mancare, o per cambiamento di abitazione non potesse ritrovarsi, non si proceda ad altra sortizione, e l'importo della dote resti a vantaggio dell'amministrazione.

15. — Le doti che si desumono dai sopravanzi di ren-

dita, non sono maggiori di lire italiane cento, oltre a lire quindici pel correspettivo valore della veste, che deve dalle zitelle indossarsi, allorchè nel giorno sagro all'Assunzione di Maria Santissima, si recano a ricevere il cedolino della dote nella Basilica Liberiana, o nella Chiesa di S. Agostino, per la festa della Purificazione di Nostra Signora.

CAPO XXXIX.

Delle Chiese e Cappelle officiate dalla nostra Archiconfraternita

1. — Più Chiese, Cappelle e Luoghi Pii, nella sua vita sei volte secolare, sono state assistite ed officiate dalla nostra Venerabile Archiconfraternita. Presentemente ne rimangono:

La Chiesa di S. Lucia del Gonfalone.
La Chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, nostro Oratorio.
La Cappella de' Raccomandati, in S. Maria Maggiore.
La Cappella di S. Elena, in S. Maria in Aracoeli.
La Chiesa della SSma Annunziata, fuori le mura.
La Chiesa de' SS. Quaranta Martiri in Trastevere.
La Cappella della Pietà, al Colosseo.
La Cappella del SSmo Crocifisso, in S. Maria in Monticelli.

2. — Alla cura e decoro di queste Chiese e Cappelle, provvedono i nostri Deputati di Chiesa, i quali a tal uopo si valgono dei Ministri salariati della nostra Chiesa di S. Lucia: curando in ispecie, che le istesse Chiese e Cappelle, nei giorni precedenti a quello, in cui vi si porta la nostra Fratellanza, siano poste in ordine per le sagre funzioni che vi si debbono celebrare.

CAPO XL.

Della Chiesa di S. Lucia del Gonfalone

1. — Sebbene tutte le Chiese e Cappelle debbano essere assistite ed officiate dalla nostra Archiconfraternita con puntualità particolare ed esattezza, come conviene alla Casa di Dio; ciononostante una cura particolare, e tutta sua propria si esigge da noi per la Chiesa di S. Lucia del Gonfalone, come luogo di molta frequenza di popolo, ed arricchito di molti pii lasciti e privilegi singolari, appunto perchè la devozione e culto alla gran vergine e martire di Siracusa si mantenga nell'antico fervore e lustro.

2. — Presiedono alla Chiesa i Deputati Ecclesiastici, dai quali dipendono un Sacerdote col titolo di Sagrestano, due altri Cappellani coll'incarico di Cappellani Confessori, tre Chierici, il custode di Chiesa e il Portiere.

3. — L'elezione e remozione de' tre Sacerdoti dipende dalla Congregazione Segreta, sempre a proposta dei Deputati di Chiesa, la scelta degli altri dai Deputati medesimi.

4. — È dovere del Sagrestano di prendere in consegna tutti gli arredi sacri della nostra Chiesa, e sottoscrivendone l'inventario, si obbligherà a renderne buono e fedel conto. A tal fine col prendere possesso del suo incarico, darà alla nostra Amministrazione un'idonea cauzione, quale allorchè per suoi motivi non credesse di presentare, rilascerà in deposito per questo titolo all'Amministrazione medesima il suo onorario mensuale, per tutto quel tempo che crederanno opportuno i Deputati di Chiesa.

5. — Qualora il Rev. Sagrestano, o i Cappellani Confessori fossero ascritti alla Prelatura, o a qualche Dignità Ecclesiastica, si considereranno di fatto dimissionarî dal loro Officio, non essendo conveniente pei medesimi, l'occupare posti riservati al Clero inferiore. Non è pero vietato loro di esercitare il loro zelo, e servire la nostra Chiesa gratuitamente; sempre però sotto la direzione dei Deputati di Chiesa.

6. — Il Sagrestano, i Cappellani Confessori, i due primi Chierici e i due inservienti avranno la loro abitazione nella

casa di S. Lucia. È loro però espressamente vietato di coabitare con altre persone, fuori dei proprî genitori, fratelli e sorelle.

7. — I ministri tutti tanto Ecclesiastici, che secolari a servizio dell'Archiconfraternita, sono sempre scelti a tali con decreto perpetuamente revocabile, come si è stabilito al Capo IX §§ 15 e 18 (*d*).

8. — Quei ministri ecclesiastici che avranno servita la nostra Chiesa con zelo ed impegno, per lo spazio di quaranta anni continui, avranno diritto alla piena giubilazione: ossia seguiteranno a godere, nel pieno riposo da qualunque incarico, del loro stipendio mensuale; perderanno però ogni diritto a qualsiasi gratificazione, o mancia per lo innanzi ottenuta, e l'uso della casa. Quelli che avranno servita la nostra Chiesa per lo spazio di trenta anni, o più, giammai interrotti, potranno dimandare tanti quarantesimi dal loro stipendio mensile, quanti saranno stati gli anni di servizio. Prima degli anni trenta non si accorda giubilazione a veruno.

9. — Gli obblighi di tutti i Ministri della nostra Chiesa di S. Lucia sono dettagliatamente esposti nel Regolamento della nostra sagrestia, quale vogliamo formi parte integrale dei nostri Statuti. Come però il Regolamento suddetto acquistò forza di legge per decreto della Congregazione Segreta in data 9 Luglio 1880, così vogliamo che niun cambiamento, o modificazione venga fatta al regolamento suddetto, senza il permesso della Congregazione medesima.

CAPO XLI.

Della Chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo Oratorio dell'Archiconfraternita

1. — La Chiesa de' SS. Apostoli Pietro e Paolo è la più antica Sede della nostra Archiconfraternita; quindi vogliamo che in questa Chiesa si disimpegnino tutte le funzioni e pie pratiche della Fratellanza, che sono accennate al Capo XXXII, come in proprio Oratorio.

2. — Al Fattore e ai Mandatari appartiene la cura e la custodia materiale di questo nobilissimo Oratorio, secondo gli ordini della nostra Amministrazione.

CAPO XLII.

Della Cappella dei Raccomandati in S. Maria Maggiore

1. — Per continuare le nostre antiche e lodevoli consuetudini, ordiniamo che la Congregazione Segreta deputi uno dei Beneficiati, o Chierici della Basilica Liberiana, o altro estraneo per Cappellano della nostra ricchissima Cappella dei Raccomandati, ora del SS. Crocefisso, posta in detta Basilica; che fu la culla della nostra Archiconfraternita nel secolo decimoterzo.

2. — Il detto Cappellano è obbligato di celebrare centoquattordici messe nella nostra Cappella, nelle principali feste della SSma Vergine, nel giorno in cui avrà luogo nella Basilica la processione solenne delle Rogazioni, e nei giorni di Mercoledì e Sabbato di ogni settimana. Le dette messe devonsi applicare in suffragio delle anime di tutti i nostri Fratelli e Benefattori, e l'elemosina sinodale delle medesime viene soddisfatta dalla nostra Amministrazione.

3. — Similmente nella nostra Cappella durante il mese di Maggio di ogni anno, si celebrerà dai Sacerdoti della Chiesa di S. Lucia un anniversario, in suffragio di tutti i nostri Fratelli e benefattori defonti.

4. — Sarà cura del Cappellano medesimo di sorvegliare alla nettezza della Cappella, e alla custodia de' sagri arredi di proprietà dell'Archiconfraternita, che si trovassero nella Basilica, per uso esclusivo della Cappella medesima.

5. — Nella nostra Cappella nel dì sagro all'Assunzione della Beatissima Vergine, dopo celebrata la Santa Messa dal nostro Deputato di Chiesa, avrà luogo la distribuzione delle cedole dotali alle zitelle, che quivi devono convenire ammantate, e partecipare alla SS. Eucaristia. Assisteranno il Deputato di Chiesa, il Cappellano ed uno dei commessi della nostra Computisteria; come dalla Priora delle nostre Sorelle, dal Provveditore e dai Mandatari, verranno assistite le zitelle dotande, per la parte che a ciascuno appartiene.

6. — È obbligo del Cappellano di essere presente nella Basilica, allorchè nella suddetta solennità, compiuta la Cappella Papale, il Sommo Pontefice e il Sacro Collegio de' Cardinali fanno solennemente alla nostra Archiconfraternita, l'offerta antichissima dello scudo d'oro, che viene ricevuta da due Sacerdoti della Chiesa di S. Lucia.

7. — Il nostro Cappellano, per la cura e assistenza, che deve prestare alla nostra Cappella dei Raccomandati e alle funzioni, che vi si praticano, riceverà un compenso di lire cinquanta nella solennità dell'Assunzione di Maria Santissima.

8. — Il detto Cappellano può eleggersi e rimuoversi ad arbitrio della Congregazione Segreta.

CAPO XLIII.

Dell'Immagine della Beatissima Vergine e della Cappella di S. Elena in S. Maria in Aracoeli

1. — L'antichissima immagine della Beatissima Vergine in Aracoeli, come anticamente era sotto la cura speciale della nostra Archiconfraternita, così vogliamo che sia dalla medesima particolarmente onorata e venerata.

2. — Ogni anno nel mese d'Agosto, si dovranno consegnare alla sagrestia della detta Chiesa libbre otto di cera, da ardere innanzi alla Sagra Immagine.

3. — Nella solennità della Immacolata Concezione di Maria Santissima, si farà nella Chiesa in Aracoeli la consueta processione. A questa, dopo avere assistito ai Vesperi e alla Messa cantata, prenderà parte principale tutta la nostra Archiconfraternita coi Signori Deputati in abito Consolare.

4. — Secondo le nostre consuetudini, ove i Padri Minori Osservanti non facessero invito per la processione medesima, l'iniziativa dovrebbe prendersi dalla nostra Archiconfraternita, che ne sostiene una porzione di spese.

5. — Dell'ordine da osservarsi dalla nostra Archiconfraternita e della qualità di spese, che debbono sostenersi dalla medesima per la detta processione, si parla in un regolamento particolare, che vogliamo esattamente osservato.

6. — In questa Chiesa, oltre la suddetta Immagine della Santissima Vergine, abbiamo ancora una Cappella dedicata a Sant' Elena, madre del grande Imperatore Costantino, nella quale si venera il sagro suo Corpo. In questa Cappella vogliamo che arda perpetuamente una lampada; e però si somministreranno in ogni anno nel mese di Agosto ai Padri Minori Osservanti, che hanno in custodia la Cappella medesima, lire trenta avvertendo loro che non preteriscano di tenerla sempre accesa.

7. — Nella nostra Cappella durante il mese di Maggio di ogni anno, si celebrerà dai Sacerdoti della Chiesa di S. Lucia un anniversario, in suffragio di tutti i nostri Fratelli e Benefattori defonti.

CAPO XLIV.

Della Chiesa della Santissima Annunziata fuori delle mura di Roma

1. — Sebbene la nostra Chiesa della SSma Annunziata si trovi circa sei chilometri fuori della Porta di S. Sebastiano, ciononostante vogliamo che, e per mantenere il culto in questa antichissima nostra Chiesa, e per la cultura spirituale della campagna, sia spedito da Roma in ogni festa di precetto un Sacerdote, il quale vi eserciti gli atti del sacro suo ministero col confessare, spiegare il Vangelo, e celebrare la S. Messa.

2. — Al detto Sacerdote si darà una congrua elemosina per la Messa, da applicarsi pei nostri Fratelli e Benefattori.

3. — Nella prima Domenica di Maggio la nostra Fratellanza si porta processionalmente a quella nostra Chiesa, come si è detto al Capo XXXIV § 9 dei presenti statuti; e vi celebra la festa della Dedica della Chiesa medesima.

CAPO XLV.

Della Chiesa de' Santi Quaranta

1. — Per conservare la memoria de' nostri antichi diritti sulla Chiesa dei Santi Quaranta Martiri, ceduta fin dal 1736 ai Padri Minori Osservanti riformati di S. Pietro d'Alcantara, vogliamo che la nostra Fratellanza, nella Domenica fra l'ottava della festa dei detti Santi, vi si rechi processionalmente dal nostro Oratorio. Quivi, secondo le norme stabilite dal proprio regolamento, si canteranno l'Ufficio della SS. Vergine, la Messa e le Litanie Lauretane.

2. — Tornati che siano i Fratelli nell'Oratorio, per sussidio de' poveri si distribuiranno loro quaranta decine di pane, come è stabilito al capo XXXIV § 5 dei presenti statuti.

CAPO XLVI.

Della Cappella della Pietà al Colosseo

1. — La Cappella che la nostra Archiconfraternita ha nel Colosseo, suol darsi in cura a qualche Romito, al quale non si dà alcun salario, e si concede, di poter abitare nelle stanze contigue a detta Cappella, e di far proprie tutte le elemosine che gli si consegneranno, ad eccezione di quelle che si vogliono dai Benefattori erogate in cera, olio, elemosine di Messe, ecc.

2. — L'obbligo di esso romito sarà di conservarla netta, e di tenerla aperta in tutte le feste di precetto, nelle quali, a cura della Sagrestia di S. Lucia, dovrà celebrarsi la S. Messa; e di custodirvi quei sagri arredi, che gli verranno consegnati dal nostro Deputato di Chiesa, per via d'inventario.

3. — Il detto romito è eletto in via provvisoria, e revocabile.

CAPO XLVII.

Della Cappella del SS. Crocifisso in S. Maria in Monticelli

1. — Nella nostra Cappella del SS. Crocifisso in S. Maria in Monticelli non si praticano, per cura della nostra Archiconfraternita, altri esercizî di pietà, fuorchè la celebrazione di quel numero di Messe, che viene assegnato dalle rendite dei legati di Bernardo e Giulio Santogrande.

2. — Oltre a questo legato di messe, in questa nostra Cappella, durante il mese di Maggio di ogni anno, si celebra dai Sacerdoti della Chiesa di S. Lucia un anniversario in suffragio dei suddetti Pii Testatori.

CAPO XLVIII.

Del numero ed offici dei Ministri stipendiati

1. — Oltre ai Ministri Ecclesiastici che hanno incarichi relativi alle nostre Chiese e Cappelle, come al capo XL, la nostra Archiconfraternita avrà altri Ministri secolari con diversi incarichi relativi alla nostra Amministrazione. Questi sono: un Procuratore legale, un Architetto, un Computista con due impiegati subalterni, un Esattore, un Depositario, un Fattore o Provvéditore e due Mandatari.

2. — I detti Ministri devono eleggersi dalla Congregazione Segreta ; e nel rispettivo incarico dipendono dalla medesima, ed in ispecie dai due primi Guardiani e dal Camerlengo.

3. — I medesimi sono eletti in via perpetuamente revocabile ; però non possono essere privati del loro officio, se non con un decreto della Congregazione Segreta, e con due terzi di voti, come è stabilito al Capo XI §§ 15 e 18 *(d)*.

4. — I Ministri della nostra Archiconfraternita dal momento in cui sono eletti, restano ascritti alla medesima, e

resi partecipi dei tesori delle S. Indulgenze e Privilegî, de' quali godono i nostri Fratelli.

5. — Tutti i Ministri dovranno trovarsi ad ogni Congregazione così generale, come segreta, per dar discarico delle loro attribuzioni, ogni qual volta saranno su queste interpellati dalla Congregazione stessa, quanto per ricevere ordini concernenti il loro Officio.

6. — Così sono obbligati a far parte dei Congressi economici, ogni qual volta vi saranno invitati.

7. — Chiunque dei suddetti Ministri sarà trovato debitore verso la nostra Archiconfraternita, resterà sospeso dal suo Officio, e non vi sarà reintegrato, se, dentro il termine di un mese, non abbia per intero soddisfatto il suo debito. Che se poi avesse commesso qualche frode nel suo Officio, non solo sarà privato dell'Officio stesso, ma sarà anche cassato dal numero dei nostri Fratelli, salvo altre misure da prendersi in proposito.

8. — Il salario dei Ministri stipendiati della nostra Amministrazione, viene stabilito da decreti particolari della Congregazione Segreta.

CAPO XLIX.

Dell' Officio del Procuratore legale

1. — Nella moltiplicità degli affari, che devono trattarsi dalla nostra Archiconfraternita, è indispensabile che un Procuratore legale pratico del foro Ecclesiastico e Civile, l'assista col consiglio e con l'opera. Questi viene scelto dalla Congregazione Segreta, previo concorso, a maggioranza di voti segreti.

2. — Emetterà il proprio avviso sulle posizioni dei diversi affari pendenti, sulle minute dei contratti sì pubblici, che privati, introducendovi quelle modificazioni che crederà opportune, redigerà, ove ne sia richiesto, le minute risposte di lettere riguardanti affari legali, memorie o fatti informativi od altro, di cui venga richiesto.

3. — Difenderà l'Amministrazione nelle cause tanto attive, che passive, avanti qualunque giudice, o tribunale; salvo che per la gravità dell'affare, sia necessaria l'opera di un Avvocato.

4. — L'Amministrazione dovrà reintegrare il Procuratore legale soltanto delle spese vive che sostiene, da tassarsi secondo le leggi vigenti, comprese le copie, sia in carta libera, sia in carta bollata, a meno che la parte contraria rimasta soccombente, si trovi in condizione di solvibilità, e sia tenuta alla rifazione delle medesime. Per ogni altro affare contemplato ai §§ 2 e 3, il Procuratore legale s'intende retribuito con l'onorario assegnatogli dalla Congregazione Segreta, all'epoca della sua elezione. Dovrà infine curare il Procuratore gli affari dell'Archiconfraternita, con quella istessa oculata prudenza ed energia che userebbe nel trattare i suoi proprî.

CAPO L.

Dell'Officio dell'Architetto

---

1. — L'Architetto dovrà presiedere ai lavori tanto di ordinaria manutenzione, quanto a quelli di grossa riparazione, che occorreranno ai fondi dell'Archiconfraternita, dopo gli ordini, che riceverà dall'Amministrazione; curando che gli artisti non trascurino per loro parte l'esecuzione dei lavori medesimi, con danno della nostra Amministrazione.

2. — Verificandosi danni nei fondi, dovrà, previo l'invito degli Officiali della Congregazione Segreta, o dei nostri Ministri stipendiati, recarsi sul luogo, compilare scandagli e farne rapporto al Camerlengo, per poter nel caso prendere i relativi provvedimenti.

3. — Sarà pure in obbligo di redigere le perizie dei fondi, ed elevarne i tipi e piante, ogni qual volta l'interesse dell'Archiconfraternita lo richiegga, e redigere finalmente le consegne degli appartamenti agli inquilini, e dare il proprio parere sulle pigioni da stabilire.

4. — L'adempimento agli obblighi accennati di sopra, è retribuito, con l'onorario assegnatogli dalla Congregazione Segreta e restano a suo vantaggio gli emolumenti della tara e misura. Le opere straordinarie sono retribuite a parte.

CAPO LI.

Dell'Officio del Computista

1. — Il Computista dovrà nel suo officio di Contabilità tenere esatto conto di tutti i capitali della nostra Archiconfraternita, come di tutte le rendite e spese tanto della medesima quanto delle due Eredità di Matteo Maria Ghirlandari e di Barbara Sardi Gasparri Ferretti, che da noi si amministrano.

2. — Il Computista è coadiuvato nell'esercizio del suo Officio da due impiegati subalterni, il primo con la qualifica di Sotto-computista, e l'altro di Commesso scritturale. Fra questi dal Computista medesimo, a norma delle intelligenze prese col Deputato Camerlengo, vengono divise le attribuzioni della nostra Contabilità, le quali saranno dettagliate da apposito regolamento. Oltre a queste dovranno prestarsi indistintamente per ogni altra opera, a cui per l'andamento dell'Officio saranno dal Computista invitati.

3. — Dovrà il Computista tenere due separati libri; uno riguardante i Capitali attivi e passivi, e l'altro le rendite e spese dell'Archiconfraternita, procurando con ogni impegno che detti libri si trovino sempre al corrente, di modo che ai primi del mese di Giugno di ogni anno, possa essere presentato al Camerlengo il bilancio consuntivo dell'anno antecedente, e nel Decembre, dopo compiuta la elezione dei nuovi Officiali, il conto preventivo dell'anno prossimo venturo, a tenore di quanto è prescritto dal Capo VI dei presenti Statuti § 1. Ambedue i bilanci dovranno essere preceduti da un ragionato analogo rapporto, sopra i risultati del medesimo.

4. — Dovrà anche tenere un libro maestro bilanciante, per gl'inquilini delle nostre case, notando in esso tutti i contratti d'affitto e la loro durata: non tralascerà di tener

conto degli sfitti; e infine farà in modo, che ad ogni Congresso Camerlengale sia mensualmente presentato lo stato degli inquilini, per prendere contro i debitori le dovute misure.

5. — Oltre al detto libro bilanciante, dovrà avere un libro manuale, nel quale a colpo d'occhio si legga l'elenco dei fondi affittati, il nome degli inquilini, il quantitativo della pigione, la sicurtà o deposito offerto, la scadenza del contratto, e finalmente il debito di ciascun inquilino in ciascun mese.

6. — Per le Eredità Ghirlandari e Gasparri Ferretti avrà due libri maestri di scrittura, separati, che terrà regolari, come si è detto dei precedenti.

7. — Sarà cura del Computista, dopo riportata l'autorizzazione dal Guardiano Prelato o del Camerlengo, il trarre i mandati di pagamento due volte il mese, e spedirli ai suddetti per le firme.

8. — Prima che i mandati siano rimessi per la firma, dovrà verificare se presso l'Istituto di credito, o il nostro Cassiere particolare, esista un fondo di cassa, tale da sopperire alle esigenze dei detti mandati. A tal fine terrà presso di sè un registro delle somme ritenute dal Cassiere medesimo, contrapponendole ai pagamenti fatti dal medesimo. E ciò per poter anche conoscere ad ogni richiesta, qual sia la situazione della Cassa particolare, a tenore di quanto si prescrive al Capo IV § 11.

9. — Oltre al registro dell'introito ed esito della cassa particolare, avrà una memoria delle somme versate in deposito in quell'istituto di credito, che verrà assegnato dalla Congregazione Segreta.

10. — Dovrà parimenti tenere un registro generale delle Doti, che si comporrà di due parti. La prima presenterà il nome dell'Istitutore del pio legato, il fondo assegnato per l'Opera pia, le condizioni stabilite all'opera medesima, e infine una breve storia, che accenni tutte le vicende del legato. La seconda parte darà a conoscere l'annua erogazione della rendita; ossia i nomi e cognomi delle dotate, la loro età, paternità e domicilio; il nome del collatore, e finalmente la data dei pagamenti effettuati. Da questo registro potranno rilevarsi i nomi delle giovani dotate, che non hanno ancora riscossa la dote relativa; dovendosi di tutte le doti giacenti

tenere un deposito particolare e separato nel detto Istituto di credito, fruttifero a favore del pio legato medesimo, a norma della prescrizione del § 4 Capo XXXV.

11. — Disporrà l'occorrente, affinchè possa darsi luogo alle due dotazioni annue sia di nomina, sia di bussolo, solite a farsi dagl'Illustrissimi Signori Deputati nei mesi di Luglio e Decembre. Altrettanto praticherà pei premî da distribuirsi nel Decembre alle zitelle frequentanti la Dottrina Cristiana, secondo la pia disposizione della fu Barbara Gasparri Ferretti.

12. — Appartiene al Computista di sorvegliare l'Esattore, perchè nel giorno cinque di ogni mese presenti nell'Officio di Contabilità il foglietto mensuale di esigenza, e la fede di deposito delle somme incassate, avvertendolo di curare pel mese successivo l'esazione di quelle partite, che nel foglietto medesimo restassero inesatte.

13. — Sarà cura del Computista, di dare all'Esattore ad ogni principio d'anno, nota dettagliata ed esatta delle esigenze e dei pagamenti da farsi dal medesimo, per conto dell'Archiconfraternita, e partecipargli all'occorrenza le variazioni, che dovessero farvisi.

14. — Sarà in obbligo di presentare ad ogni Congregazione lo stato di Cassa.

15. — Non permetterà, che nel nostro Officio di Contabilità si conservino le filze delle giustificazioni più antiche dei dieci anni. Quindi in ogni anno la più antica dovrà consegnarsi all'Archivio.

16. — Curerà che sia soddisfatto diligentemente, per quanto riguarda la nostra amministrazione, a tutte le esigenze imperative delle leggi vigenti; come anche si redigano con prontezza e diligenza i conti di previsione, e consuntivi, per presentarli al più presto alla relativa sanzione, i diversi stati di amministrazione che venissero richiesti, e tutt'altro; sempre però dopo un esplicito permesso, che potrà accordare il Congresso amministrativo, al quale deve preventivamente presentarsi, per la relativa approvazione.

17. — Oltre le attribuzioni proprie della Contabilità, il Computista ha l'obbligo di trattare gli affari dell'amministrazione che gli verranno affidati dal congresso amministrativo, o dalla Congregazione Segreta.

18. — Quando avvenga dopo un lodevole ed assiduo servizio, di accordare la giubilazione a taluno degli impiegati della nostra Computisteria, questa verrà regolata a tenore di quanto si prescrive pei stipendiati ministri Ecclesiastici, al Capo XL § 8.

19. È vietato al Computista di consegnare libri o carte, rilasciare fede alcuna, o anche somministrare notizie relative ad interessi che in qualche modo possono appartenere alla nostra Amministrazione, senza espressa licenza del Guardiano Prelato, o del Deputato Camerlengo.

CAPO LII.

Dell' Officio dell' Esattore

1. — L' Esattore della nostra Archiconfraternita dovrà essere persona di condizione buona e di buona fama, sotto tutti i rapporti; e dovrà prestare idonea sicurtà, o garanzia a tutela degl' interessi dell'Archiconfraternita, e del regolare disimpegno del suo officio, a tenore del disposto dal Capo IV § 9.

2. — Sarà sua cura il riscuotere diligentemente tutte le rendite sì di pigioni, che di crediti, censi ed altre rendite civili di qualunque specie, spettanti tanto alla Confraternita, quanto all' Eredità Ghirlandari e Gasparri Ferretti. A tal fine dalla Computisteria, al principio d'ogni anno, gli verrà consegnata la nota di tutte le rendite con le relative scadenze. Incombe egualmente all' Esattore di pagare le imposte, e fare ogni altro pagamento o deposito di denaro, pel quale non si spedisce il proprio mandato, ritirandone le relative giustificazioni.

3. — Nelle mani dell' Esattore devono versarsi tutti i proventi straordinarî dell' Archiconfraternita, ossia elemosina della sagrestia e della parrocchia, prezzi di vendite, somme a titolo di sicurtà di pigione ed ogni altro qualsiasi introito. Di ciascuno dei detti cespiti di entrata, l' Esattore darà esatto e dettagliato conto alla nostra Amministrazione, e ne depositerà l' importo sia all' Istituto di credito che verrà fissato dalla Congregazione Segreta, se trattisi di denaro, sia al

nostro Deputato Camerlengo, se si tratti di titoli ed obbligazioni.

4. — Resta espressamente vietato al nostro Esattore, di ritenere in sue mani qualunque più piccola parte delle nostre rendite, o titoli di credito. Le rendite straordinarie, ed i titoli verranno immediatamente depositati, come al § 3: per le ordinarie, il giorno cinque di ogni mese sarà in obbligo di consegnare al Computista la nota dell'esazione curata nel mese antecedente, esibendo nel tempo stesso la fede dell'eseguito deposito o al Banco di S. Spirito, o alla Banca Romana, o ad altro Istituto di credito, a seconda di quanto gli verrà ordinato. Per ciò che riguarda le rendite delle Eredità Ghirlandari e Gasparri Ferretti, dovrà esibire note separate, come pure separati dovranno essere i versamenti al Banco di S. Spîrito, o altro Istituto di credito.

5. — Dovrà dare avviso al Camerlengo di quanto non potrà riscuotere per mancanza di notizie, o documenti, acciò questi gli vengano forniti da chi di ragione.

6. — Non è in sua facoltà concedere dilazioni ai pagamenti, senza decreto del Congresso amministrativo, altrimenti sarà tenuto versare del proprio, quanto siasi perduto per sua colpa e trascuraggine.

7. — Di tutto quello che riscuoterà, rilascerà ricevuta ai debitori, in un bollettario a madre e figlia, che bollato e numerato gli verrà consegnato dalla Computisteria.

8. — Verificandosi degli sfitti nelle nostre case, dovrà darne avviso al Deputato Camerlengo, dandosi al tempo istesso ogni premura per riaffittarle; e sarà in obbligo far notare alla computisteria tanto il giorno preciso dello spigionamento, quanto quello in cui verrà fatto il nuovo affitto. I nuovi affitti e le proroghe di contratti locatizî debbono essere sempre concordati dall'Esattore, col Deputato Camerlengo. È a suo carico però che le scadenze delle locazioni si verifichino tutte o al 30 Giugno, o al 31 Decembre.

9. — Dovrà anche visitare le case affittate, e trovandole bisognevoli di risarcimenti, è in obbligo darne avviso al Camerlengo nel Congresso Camerlengale. Eguale avviso è tenuto di dare, qualora dagli Inquilini si commettessero abusi, o non si osservassero strettamente i patti della rispettiva locazione, per la parte in ispecie che riguarda i subaffitti.

10. — Se avrà notizie di qualche credito della Archiconfraternita, che non abbia rinvenuto fra quelli consegnatigli dalla Computisteria, dovrà darne avviso al Congresso Amministrativo, perchè si possano prendere quei provvedimenti, che si crederanno necessarî.

11. — Oltre all'intervenire ai Congressi Camerlengali e Congregazioni Segrete, è in obbligo recarsi, appena ricevutone avviso, presso il Camerlengo, o il Computista, per tutti gli schiarimenti necessarî, riferibili alla sua gestione.

CAPO LIII.

Dell'Officio del Depositario e del Cassiere particolare

1. — Tutti i denari che si ritraggono dai fondi della nostra Archiconfraternita, o che in qualsivoglia altra maniera vengano in proprietà della medesima, verranno depositati dal nostro Esattore in un Istituto di Credito, ossia, nel Banco di S. Spirito, S. Monte di Pietà, Banca Romana od altro da scegliersi dalla Congregazione Segreta, facendoli notare a credito della nostra Archiconfraternita, e ritirandone analoga fede di deposito.

2. — Al Banco stesso saranno indirizzati tutti i mandati di pagamento, muniti della firma del Deputato Camerlengo, del Computista, e del sigillo della Computisteria della nostra Archiconfraternita; ed ogni anno si faranno i conti, riportando a nuovo il debito, o credito della Archiconfraternita.

3. — Per le Eredità Ghirlandari e Gasparri Ferretti dovranno tenersi due conti separati, ma nella stessa maniera qui sopra riportata.

4. — Ogniqualvolta, per ragioni speciali, la Congregazione Segreta creda opportuno di indirizzare i mandati di pagamento fuori del detto Istituto di credito, sceglierà un cassiere particolare fra gl'impiegati della Computisteria; e questi previo mandato sottoscritto dal Deputato Camerlengo e dal Guardiano Prelato, dovrà eseguire i pagamenti nei locali della Computisteria medesima, due volte in ogni mese, in giorni ed ore da stabilirsi dai Deputati suddetti; e ritirerà il mandato legalmente quietanzato.

5. — Due volte al mese, prima del giorno di pagamento. il Camerlengo, mediante ordine sull' Istituto di credito depositario munito della sua firma, della firma del Computista e del nostro sigillo, forniranno al Cassiere i fondi necessarî pel pagamento dei mandati da soddisfarsi nel giorno stabilito.

6. — La Cassa nostra particolare dovrà avere tre chiavi, due delle quali da conservarsi dal nostro Cassiere, ed una dal nostro Computista. Ogniqualvolta dovrà aprirsi la cassa, si farà da ambedue il riscontro della medesima. Eseguito poi il pagamento dei mandati e sommatone l' importo, si riscontrerà l'effettiva rimanenza di cassa.

7. — Ogniqualvolta si apra la cassa particolare, dovrà farsi il processo verbale di ciò che vi si opera, e dovrà essere sottoscritto tanto dal nostro Computista, quanto dal nostro Cassiere particolare, e chiudersi nella Cassa medesima.

8. — Il Cassiere particolare dovrà prestarsi ad ogni richiesta del Guardiano Prelato, o del Camerlengo alla verifica dello stato di Cassa, a tenore di quanto si dispone al Capo IV § 11.

9. — Il Cassiere nostro particolare per garanzia dell'esattezza del servizio che deve prestare, depositerà presso la nostra amministrazione una congrua somma di denaro, od un' idonea sicurtà.

CAPO LIV.

Del Fattore o Provveditore

1. — Fra i ministri stipendiati della nostra Archiconfraternita si annovera il Fratel Fattore, o Provveditore; il cui solo nome indica l' incarico che gli è affidato. Il medesimo ha l'abitazione gratuita in alcune camere che trovansi limitrofe al nostro Oratorio, affine di aver cura esatta della nettezza e dell'ordine del medesimo: e a tale scopo ha con sè le chiavi dell'Oratorio, che custodirà gelosamente, non consegnandole ad alcuno.

2. — Per l'esercizio delle sue attribuzioni deve essere coadiuvato dai due Fratelli Mandatari, che saranno da lui sorvegliati, perchè compiano doverosamente il loro officio.

3. — Dovrà prendere in consegna, per mezzo d'inventario privato, tutti gli arredi ed utensili sagri, appartenenti al nostro Oratorio e alla fratellanza, obbligandosi con la sua firma, a renderne buono e fedel conto.

4. — È proibito espressamente al Provveditore, come a chiunque altro abbia in consegna o deposito oggetti appartenenti all'Oratorio, alla Chiesa, o infine alla nostra Archiconfraternita, di darli in prestito ad altre Chiese, o individui, sebbene Deputati della Congregazione Segreta, senza un permesso in iscritto del Deputato Camerlengo, o del Guardiano Prelato.

5. — Appartiene al Provveditore di curare, che nulla manchi pel servizio delle sagre funzioni e della fratellanza. Mezz'ora innanzi all'officiatura dovrà trovarsi in Oratorio, insieme ai Mandatari; dovrà recarsi in tutte le Chiese e Cappelle, dove per l'esercizio di qualche funzione si portino i nostri Fratelli; prender parte in tutte le processioni, alle distribuzioni dei cedolini di dote, Congregazioni Segrete e Generali, associazioni di cadaveri, funzioni dell'intera Fratellanza in S. Lucia, ed in altre che sono dettagliate nel regolamento del Fattore e dei Mandatari. Come nelle funzioni dell'Oratorio, così nelle altre che si celebrano fuori del medesimo, il Fratello Provveditore ha l'incarico di disporre insieme ai Mandatari tutto l'occorrente, perchè sieno eseguite con la dovuta pietà, ordine e decoro.

6. — Per le funzioni che si celebrano nella nostra Chiesa di S. Lucia deve porsi d'accordo còl Deputato di Chiesa, e col Rev. Sagrestano: per le altre funzioni coi superiori delle rispettive Chiese, dipendendo però sempre dal Guardiano Governatore.

7. — Conserverà gelosamente l'elenco dei Fratelli, delle Sorelle, dei Fratelli sussidiati in occasione di malattia, il libro delle frequenze ed altri dettagliatamente esposti nel detto regolamento.

8. — Appartiene al Fratello Provveditore, il prendere nota in ogni sagra funzione, della presenza, o dell'assenza dei Fratelli; e quindi fare il computo dei punti detti d'acquisto o di perdita, che sono loro proprî: allo scopo che venga bilanciato regolarmente il merito di ciascuno, per conseguire la nomina alle doti, o i premî di frequenza.

9. — Il computo dei punti deve farsi nel mese di Aprile, col concorso del Vicario **pro tempore**: così alla presenza del medesimo, si deve segnare la presenza dei Fratelli in ogni sagra funzione; come è prescrilto al Capo XXXI § 10.

10. — È a tal fine che il Fratello Provveditore deve tenere il libro della frequenza sul tavolo della Banca, fino a che si chiude l'Oratorio; ed egli medesimo deve in Oratorio avere il suo posto immediatamente vicino alla medesima; ammeno che per ragioni del suo Officio, non debba recarsi in Sagrestia, od altrove.

11. — Dovendo essere il nostro Provveditore il più assiduo a tutti i pii esercizî della nostra Fratellanza, e per lunga pratica conoscere perfettamente tutti gli usi e costumi della medesima, non che i rispettivi doveri di ciascuno degli Officiali e Fratelli, quando si avvegga che i nostri statuti non vengono osservati, sarà suo dovere di avvisarne i Superiori dell'Oratorio.

12. — Quando nel vestiario dell'Oratorio avvengano tra Fratelli disgusti tali, che possano compromettere la pace, o turbare il rispetto al luogo santo, è dovere del Fratello Provveditore, che deve sempre ritrovarsi con la Fratellanza, d'interporre subito con modi amorevoli la sua mediazione, a tutela dell'ordine e del rispetto reciproco. Quando le sue pratiche non approdassero ad alcun buon termine, è obbligato a farne rapporto al Guardiano Governatore.

13. — Quando il Fratello Provveditore non sia obbligato ad indossare il sacco, dovrà vestire l'abito completamente nero, pel quale riceverà un sussidio annuo dalla nostra Amministrazione.

14. — L'assenza del Provveditore dalle funzioni dell'Oratorio, eccettuata la causa di malattia, viene punita con venti punti di perdita di frequenza; da quelle fuori dell'Oratorio, con quaranta. Il Provveditore infermo deve essere rappresentato da un Fratello di sua fiducia.

15. — Quando il Provveditore non adempia a tutte le prescrizioni accennate nei presenti Statuti, sarà soggetto a tutte le penali degli altri Fratelli mancanti al loro dovere: ed essendo egli responsabile dell' andamento delle funzioni della nostra Archiconfraternita, quando avvengano scandali per sua colpa, sarà privato del suo officio.

CAPO LV.

Dei Mandatari

1. — Due sono gli ordinarî Fratelli Mandatari della nostra Archiconfraternita: per le solenni nostre Processioni, e quante volte ne sia reclamato da altre Funzioni maggior numero, spetta al Guardiano Governatore di chiamarne altri straordinarî in loro aiuto.

2. — I Mandatari non debbono essere soverchiamente lontani di abitazione dal nostro Oratorio, per esser pronti ad accorrere alle urgenze, che possono verificarsi sia per l'Oratorio medesimo, sia pel servizio degli Officiali della Congregazione Segreta, o della Fratellanza, o dell'Amministrazione.

3. — I medesimi devono indossare un abito di prammatica, stabilito da uso antichissimo per talune funzioni e circostanze, che sono dettagliatamente esposte nel Regolamento del Fattore e dei Mandatari. Per quest'abito godono un indennizzo dall'Amministrazione.

4. — È dovere dei Fratelli Mandatari di prender parte, con incarichi però distinti e divisi, a tutte le funzioni, alle quali deve intervenire il Fratello Provveditore. Così nelle funzioni di Oratorio uno di essi dovrà trovarsi nel vestibolo, l'altro all' ingresso della Sagrestia; nelle funzioni della Chiesa di S. Lucia, l' uno alla porta di Sagrestia dentro la Chiesa, e l' altro alla Sala dei Deputati ecc. Dovranno curare la nettezza dell'Oratorio, recare gl' inviti ai Fratelli per le Comunioni solenni, quarant' ore, processioni, associazioni dei cadaveri, funzioni straordinarie: dovranno assistere la Chiesa di S. Lucia, durante l'esposizione delle quarant' ore, prendendo esatta nota dei Fratelli che si recano a fare l'ora di orazione: dovranno infine essere scrupolosamente soggetti al Provveditore sia nell'Oratorio, sia fuori di esso, in qualunque incarico venga loro affidato.

Le assenze dei Mandatari dalle funzioni, che si celebrano nel nostro Oratorio, vengono punite con lire cinque di multa; l'assenze dalle funzioni che si celebrano fuori dell'Oratorio, con lire dieci.

5. — I Mandatari quando fossero infermi, (e deve attestarsi dal medico, e dai Fratelli Infermieri) vengono rappresentati da altri dei nostri Fratelli, da scegliersi dal Guardiano Governatore. Il cambio suddetto resta a carico dell'Archiconfraternita. Nelle mancanze eventuali i detti rappresentanti devono scegliersi dal Fratello Provveditore.

6. — Benchè i Mandatari siano Fratelli della nostra Archiconfraternita, come ogni altro addetto alla medesima, ciononostante essendo essi due salariati, addetti al servizio infimo della Congregazione Segreta e dell'Oratorio, è loro espressamente vietato il concorrere alle doti, l'occupare cariche ed offici, prender parte attiva nei bussoli e tutt'altro che è comune ai fratelli, che vestono il sacco.

7. — I Mandatari oltre al servizio che devono prestare alla Fratellanza nell'Oratorio, o fuori di esso, debbono con turno mensuale assistere alla nostra Computisteria, durante le ore di officio; ed esser presti a tutti gli ordini, che loro verranno comunicati dagl'impiegati Contabili.

SOMMARIO

DELLE INDULGENZE E GRAZIE PERPETUE

CONCESSE

DALLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE PAPA URBANO VIII

ALLA VENERABILE ARCHICONFRATERNITA

DEL GONFALONE DI ROMA

ED ALLE CONFRATERNITE AGGREGATE E DA AGGREGARSI

Indulgenza Plenaria.

Concede Sua Santità a tutti i fedeli dell' uno e dell'altro sesso, nel giorno del loro ingresso nell' Archiconfraternita, (se veramente pentiti, confessati e communicati pregheranno Iddio per la salute del Pontefice Romano, concordia fra i Principi Cristiani, estirpazione dell'eresie ed esaltazione di Santa Chiesa) Indulgenza plenaria, e remissione di tutti i peccati.

Item concede ai medesimi ascritti, e d' ascriversi nell'Archiconfraternita, che nel punto della morte confessati e comunicati e quando questo nòn possono fare, almeno contriti, invocheranno il Santo nome di Gesù con il cuore, non potendo con la bocca, e raccomanderanno l' anima sua al Signor Iddio, Indulgenza plenaria, e remissione di tutti i peccati.

Item concede ai medésimi, che veramente pentiti, confessati e communicati nel giorno di S. Lucia dal primo Vespero sino al tramontar del Sole della detta Festa, visiteranno

la Chiesa di S. Lucia di dett' Archiconfraternita, e pregheranno, come sopra, Indulgenza plenaria, e remissione di tutti i peccati.

Indulgenza di sette anni.

Item a tutti i sopradetti, che confessati, contriti, e comunicati, nei giorni della Purificazione, Annunciazione, Natività, ed Assunzione della gloriosissima Vergine, ed in qualsivoglia di essi, pregheranno come sopra, sette anni d'Indulgenza.

Item ai medesimi, che confessati e comunicati visiteranno la suddetta Chiesa di S. Lucia, nelle festività della Natività del Signore, Pasqua di Risurrezione, e Pentecoste ed in qualsivoglia di esse, sette anni d'Indulgenza.

Item ai medesimi, che contriti e confessati visiteranno la Chiesa di S. Maria in Aracoeli, e la Cappella ivi esistente di S. Elena, nell'Epifania del Signore, e pregheranno come sopra, sette anni d'Indulgenza.

Indulgenza di sette anni, e sette quarantene.

Item ai medesimi, che confessati, e communicati il giorno dell'Assunzione della Beatissima Vergine, nel quale l'Archiconfraternita fa il suo maritaggio solenne in santa Maria Maggiore, e visiteranno detta Chiesa, e pregheranno, come sopra, Indulgenza di sette anni, e sette quarantene.

Item ai medesimi, che contriti confessati e comunicati visiteranno la Basilica di S. Maria Maggiore, dai primi Vesperi fino al tramonto del sole; nella festa di S. Maria della Neve, e pregheranno come sopra, Indulgenza di sette anni e sette quarantene.

Indulgenza di tre anni, e tre quarantene.

Item ai medesimi, che nei giorni di Lunedì e nel giorno della Commemorazione de' Morti diranno la Corona istituita da S. Bonaventura tre anni, e tre quarantene d'Indulgenza, da potersi applicare in suffragio dei Fedeli Defonti.

Indulgenza di un anno, ed una quarantena

Item ai medesimi, che processionalmente riceveranno, ed alloggeranno le Compagnie aggregate, l'accompagneranno alle Chiese, e le serviranno alla tavola, Indulgenza di un anno, ed una quarantena.

Indulgenza di cento giorni.

Item ai medesimi, che contriti con proposito di confessarsi a suo tempo, diranno la Corona del Signore nei giorni di Domenica, cento giorni d'Indulgenza per qualsiasi volta: ed a quelli, che la diranno ogni giorno, Indulgenza di cinquanta giorni per ciascheduna volta.

Item alli medesimi, che visiteranno le Chiese di Roma nei giorni delle loro Stazioni, e pregheranno come di sopra; ovvero diranno la medesima Corona per l'anime de' Morti, Indulgenza di cento giorni, che può applicarsi in suffragio delle anime del Purgatorio.

Item ai medesimi, che contriti, con proposito di confessarsi a suo tempo, interverranno alle Processioni di detta Archiconfraternita, ovvero alle Messe, e Divini Officî, che si sogliono celebrare nell'Oratorio di dett'Archiconfraternita, cento giorni d'Indulgenza.

Item ai medesimi, che contriti, come di sopra, accompagneranno il Santissimo Sagramento, quando si porta a qualche Infermo, cento giorni d'Indulgenza.

Item ai medesimi che accompagneranno i Fratelli defonti alla Sepoltura, o interverranno ai loro Anniversarî, pregando per essi, o prenderanno parte alle Congregazioni Generali o Segrete di detta Archiconfraternita; o riscatteranno Schiavi dalle mani de' Turchi, Mori ed altri infedeli, o li alloggeranno nel viaggio, ovvero li accompagneranno nelle Processioni, cento giorni d'Indulgenza.

Item ai medesimi, che sovverranno in qualche modo alla miseria dei poveri: o procureranno la riconciliazione coi nemici proprî, od altrui, Indulgenza di cento giorni.

Indulgenza di cinquanta giorni.

Item ai medesimi, che contriti, con proposito però di confessarsi a suo tempo, visiteranno la Chiesa di S. Maria Maddalena, che ora è dei Padri Ministri dell' Infermi, nelle sue festività e in ciascheduna di esse, Indulgenza di cinquanta giorni.

Item ai medesimi, che contriti, con proposito però di confessarsi a suo tempo, visiteranno l'Oratorio de' Santi Apostoli Pietro e Paolo nelle loro festività e in ciascheduna di esse, Indulgenza di cinquanta giorni.

Item concede Sua Santità all'Archiconfraternita del Gonfalone, che possa communicare alle Confraternite aggregate, e d'aggregarsi tutte l'Indulgenze e Grazie spirituali sopradette.

Ed acciò le Compagnie aggregate e d'aggregarsi, e Fratelli e Sorelle di esse possano nelle Chiese loro, e nei luoghi, dove sono, guadagnare le suddette Indulgenze, vuole la Santità Sua, che qualsivoglia Ordinario de' luoghi, dove sono le dette Compagnie aggregate e d'aggregarsi, in luogo delle suddette Chiese, Altari, ed Oratorî di Roma possa, e debba designare le Chiese, Altari ed Oratorî di esse Confraternite aggregate e d'aggregarsi, ed anco i giorni delle Festività, o Solennità delle medesime Chiese, Altari, ed Oratorî per guadagnare tutte l' Indulgenze, e remissioni suddette de' peccati.

Ordina la Santità Sua, che con la concessione di tutte le sopradette Indulgenze e remissioni di peccati, cessi l'acquisto di tutte le altre concesse da suoi Predecessori, e più particolarmente dalla santa memoria di Paolo V alla Venerabile Archiconfraternita del Gonfalone, le quali Indulgenze intende di revocare ed annullare pienamente.

Vuole finalmente la Santità Sua, che tutte l'Indulgenze, e grazie predette durino perpetuamente, come più ampiamente viene espresso nel Breve Apostolico, **Mediatoris Dei,** spedito sotto il dì 23 Maggio 1633, nell'anno decimo del suo Pontificato.

PARTECIPAZIONE

DI GRAZIE E MERITI

CONCESSE

DA DIVERSI ORDINI RELIGIOSI

ALLA VENERABILE ARCHICONFRATERNITA

DEL GONFALONE DI ROMA

De' Padri Cappuccini.

Il Reverendissimo Generale di tutto l'Ordine, e Religione de' Frati Cappuccini conferma la partecipazione de' beni spirituali, ed ammissioni de' Fratelli della Regola de' Raccomandati della Madonna, che oggi è chiamata l'Archiconfraternita del Gonfalone, a tutti i suffragî del detto Ordine, e Religione già fatti da S. Bonaventura l'anno 1268 essendo Ministro Generale di detto Ordine: qual regola de' Raccomandati fu istituita da molti Patrizi Romani per rivelazione della Gloriosa Vergine Maria fatta ad esso S. Bonaventura.

E di più riceve la detta Archiconfraternita del Gonfalone, e tutti, e singoli Fratelli, e Sorelle di quella tanto in vita, quanto in morte a tutti i suffragi, e Divini Officî di detto Ordine, e Regolare Osservanza, e fa partecipi i detti Fratelli, e Sorelle, che sono, e saranno di essa Archiconfraternita, di tutti i doni spirituali, Indulgenze, e qualsivogliano altre grazie spirituali al detto Ordine, e Frati di quello in qualsivoglia modo concesse, e che si concederanno, e di tutti i suffragî di Messe, Orazioni, Divini Officî, penitenze, e di tutte altre opere meritorie, ed accette a Dio, quali si fanno dai Religiosi, e Religiose di detta Regolare Osservanza, come più ampiamente appare per concessione del detto Generale data, e spedita sotto il dì 25 di Marzo 1585.

8

De' Frati Predicatori.

Il Reverendissimo Generale di tutto l'Ordine de' Frati Predicatori, confermando la partecipazione, e communione alla detta Regola de' Raccomandati oggi del Gonfalone chiamata, già fatta l'anno 1269 dal Vicario Generale di detto Ordine, di nuovo a maggior corroborazione concede alla detta Archiconfraternita del Gonfalone, e Confratri di quella la medesima Communione, e partecipazione di tutte le grazie, doni spirituali, ed indulgenze, e qualsivoglia altre spirituali grazie, ed opere meritorie al detto Ordine, e Frati, e Monache di esso in qualsivoglia modo concesse, e che da essi si fanno per l' universo Mondo, ricevendo detta Archiconfraternita, e Confratri dell' uno, e l'altro sesso tanto in vita, quanto in morte a tutti, e singoli benefizî, e suffragî dell'Ordine predetto. E vuole, e concede, che similmente denunciandosi la morte di alcuno de' Fratelli, o Sorelle dell'Archiconfraternita al Capitolo Generale, ovvero Provinciale di detto Ordine si faccia il medesimo suffragio per l'Anima sua, che suole farsi per i Frati di detto Ordine come appare per lettere patenti spedite il dì 10 di Decembre 1585.

De' Padri Agostiniani.

Il Reverendissimo Generale dell' Ordine dei Frati Eremitani di Sant'Agostino conferma la partecipazione di grazie già fatte dal Generale di detto Ordine alla detta Regola dei Raccomandati della Madonna oggi chiamata del Gonfalone l'anno 1272. E di più riceve ed annumera per Confratri di quella, la detta Archiconfraternita, e suoi Confratri dell' uno, e l' altro sesso, e tra le spirituali Congregazioni, e Compagnie di detto Ordine l'aggrega: Concedendole medesimamente tanto in vita, quanto in morte la partecipazione di tutti i doni, grazie, e indulgenze, e qualsivogliano altre grazie spirituali al detto Ordine in qualsivoglia modo concesse, e che si concederanno, e di tutte le Orazioni, Messe, Divini Offizî, Prediche,

mortificazioni, e tutte altre fatiche, ed opere meritorie, quali si fanno da Frati, e Monache di detto Ordine, che sono per l'Universo Mondo.

E di più per grazia speciale ha concesso, che ogni volta sarà denunciata la morte di alcuno de' Confratri di detta Venerabile Archiconfraternita nei Capitoli Generali, ovvero Provinciali di detto Ordine si facciano per quello tutti quei pii suffragî, che devono farsi per i Frati di detto Ordine secondo l'Ordine, e Costituzione di esso, come di tutte le cose predette appare per concessione data, e spedita sotto il dì 11 di Decembre 1585.

De' Frati Conventuali.

Il Reverendissimo Generale dell'Ordine de' Frati Minori Conventuali di S. Francesco concede alla detta Venerabile Archiconfraternita, e Confratri, che ora sono, e per l'avvenire saranno di essa Archiconfraternita, dell'uno e l'altro sesso, partecipazione, e communicazione di tutte l'Indulgenze, e qualsivoglia altre grazie spirituali concesse, e che si concederanno al detto Ordine, e suoi Frati, che portano la corda solita portarsi dalli Frati, e Confratri cordigeri di detto Ordine, e di tutte le Messe, sacrificî, e sante Orazioni, suffragi, penitenze, devozioni, e tutti altri beni spirituali, che per l'Universo Mondo nel predetto Ordine si fanno, come più ampiamente appare per lettere patenti sopra ciò spedite sotto il dì 25 di Decembre 1585.

De' Frati Carmelitani.

Dal Reverendissimo Generale di tutti i Frati della Religione Carmelitana, si è fatta communicazione e partecipazione alla Venerabile Archiconfraternita, e Confratri predetti di simili beni spirituali, e di tutti i privilegi, e Indulgenze, e Remissione di peccati, ore Canoniche, e di tutti altri beni spirituali, e meritorî, che godono, e fanno i Frati, e Monache di detto Ordine in qualsivoglia luogo: E riceve, ed ammette detta Archiconfraternita, e Confratri tanto in vita,

quanto in morte a tutti, e singoli suffragî di detto Ordine, come per lettere patenti appare, spedite sotto il dì 22 di Gennaro 1586.

De' Frati Minori.

Il Reverendissimo Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Minori di S. Francesco, sotto la cura del quale sono tutti i Frati Minori, e Monache di S. Chiara, che si trovano sotto la norma di S. Francesco, e quelli del terzo Ordine, riceve in vita, ed in morte i Confratri di detta Archiconfraternita a tutti i suffragî di detto Ordine, concedendo ancora loro la medesima partecipazione de' beni spirituali, che nel detto Ordine de' Minori, e di S. Chiara, e del terz' Ordine si operano, come più ampiamente si vede nelle lettere patenti sopra ciò spedite nel dì 8 Marzo 1587.

Degli Eremiti Camaldolesi.

Il Reverendissimo Priore, e maggior Eremita dell'Eremo de' Camaldoli, e tutti gli altri Frati del Capitolo hanno fatto partecipe la detta Archiconfraternita, e Fratelli di essa tanto in vita, quanto in morte, di tutte le Messe, Orazioni, digiuni, e di tutte altre fatiche di animo, e di corpo, e di tutti i meriti spirituali, che in detto Eremo dagli Eremiti predetti si fanno e si faranno sino alla fine del Mondo.

E di più con Apostolica autorità concede, che in articolo di morte i Fratelli presenti conseguiscano grazia d'Indulgenza Plenaria, e remissione, e assoluzione di tutti i peccati da alcun legittimo, e idoneo Confessore, e la penitenza, quale possano adempire anche per mezzo di altro Confessore purchè per lo spazio di un anno almeno una volta la settimana, abbia recitato intieramente i sette Salmi Penitenziali con le Litanie, e sue solite Orazioni: come appare per lettere patenti concesse, e spedite sotto il dì 13 Ottobre 1587.

PRIVILEGIA
FACULTATES ET INDULGENTIAE
VEN. ARCHICONFRATERNITATIS
GONFALONIS

I.

CLEMENS PP. IV.

Laudat nonnullos Romanos cives, qui devote ordinarunt, ut ter in anno suis debeant sacerdotibus confiteri, et totidem vicibus sumere corpus Domini reverenter. Ut universi cives Romani et in Urbis districtu constituti ad eumdem vivendi modum accendantur, centum dies de iniunctis sibi poenitentiis relaxat, quoties dominicum sacramentum accipiant.

CLEMENS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI

Universis Christifidelibus praesentes litteras inspecturis Salutem et Apostolicam Benedictionem.

Exultamus ingenti laetitia et laudes Domino Deo nostro iucunda mente referimus cum quivis indigena terrenorum ad celestia devote inspiciens veluti ovium pastorem proprium recognoscens viam salutis aggreditur. Supernis consiliis fideliter adhaerendo ad quod profecto cunctos et singulos Redemptoris nostri Sanguine pretioso redemptos allicimus gratiis et correctionis paternae studiis invitamus cum haec sit solicitudo pastoralis officii quo tenemur gregem dominicum solliciti vigilantia custodire. Verum licet de caeteris quantum nobis ex alto promittitur curam vigilem gerere studeamus circa romanos tamen studio maioris attentionis afficimur ut spiritualius aliis in sinu matris ecclesiae locum obtineant et ipsos

tamquam peculiares Sedis Apostolicae filios prosequamur. Laudavimus itaque *quod sicut nuper accepimus* nonnulli romanorum eorumdem devotis animis ordinarunt ut ter in anno suis debeant sacerdotibus confiteri et totidem vicibus sumere corpus Domini reverenter. Talis itaque dispositio digno meruit patrocinio dignisque sustentari suffragiis ut eo plurimorum cordibus applicetur quo fructus inde praesumitur maioris gratiae provenire. O beata confessio mater veniae post naufragium tabula salutaris quae cadentem resurgere facit et ducit ad portum de ipsis fluctibus delictorum. O gustus suavissimus spiritualium epularum quibus nullus satiari potuit nec pati de satietate fastidium sed earum existit unusquisque tanto capacior quanto ex his fecundius degustabit. Hac quidem sumuntur et sumentem possident et assumunt pellunt formidinem securitatem adiiciunt et extinctis vitiis divina munera largiuntur. Intendens igitur ut praedicti christifideles *ad eumdem vivendi modum* eo ferventius accendantur quo senserint et haec dona suscipere potiora universis civibus romanis et in urbis districtu specialiter constitutis et poenitentibus ac modo praedicto confessis ac digne recipientibus dominicum sacramentum singulis vicibus quibus illud acceperint praesentibus quam futuris de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi centum dies de iniunctis sibi poenitentiis misericorditer relaxamus. Datum Viterbii Pontificat. nostri anno III. (1267).

II.

INNOCENTIUS PP. VIII.

Petentibus confratribus confraternitatis Confalonis, confirmat unionem adnexionem et incorporationem nonnullarum Confraternitatum, iamdiu ab eis factam: et devote visitantibus Ecclesiam S. Luciae in festo S. Crucis mensis Maii indulgentiam plenariam perpetuo concedit.

Beatissime Pater:

Exponitur S. V. pro parte devotorum oratorum confratrum confraternitatis Confalonis de urbe quod ipsi una cum *Annunciatae beatae Mariae Magdalenae sanctae Luciae et sanctorum quadraginta Martyrum Confraternitatum* etiam de urbe confratribus provide considerantes quod rectores locorum ipsorum curam paramenta bona res et iura interdum sub occupatoribus et usurpatoribus ac omnibus etc. tunc negligebant quinimo et prolabi et deperdi domos et aedificia nimis deformari permittebant non attendentes quod loca ipsa ad hoc fundata et fidelium erogationibus dotata fuerunt ut pro ipsorum dotantium animabus altissimo preces effunderentur et pauperes ipsi cum ad loca dicta pro eleemosinis recipiendis ex proventibus illorum eis subveniretur, quod id facere nihilominus renuebant quinimo proventus eosdem in usus suos damnabiliter convertebant. Abusum huiusmodi cessare provide volentes unanimi consensu ac nemine discrepante pro reformatione et reductione locorum huiusmodi ac illorum bonorum conservatione et manutentione quae ut praefertur male gubernata fuerunt ac ut loca praefata quae separata quomodolibet de per se quam pauperrimum existant coniunctim simul melius regerentur gubernarentur et uberiores fructus annuatim ex his perciperentur ac vota dotantium praedictorum comodius executioni demandarentur *Annunciatae sanctae Mariae Magdalenae, sanctae Luciae et sanctorum quadraginta Martyrum Confraternitates* praedictas

cum omnibus iuribus et pertinentiis suis eidem confraternitati Confalonis perpetuum uni erunt annexerunt et incorporaverunt ipsam confraternitatem Confalonis aliarum confraternitatum praedictarum *principalem et caput* esse voluerunt ipsasque confraternitates *unum corpus* una dicta confraternitate Confalonis esse voluerunt. *Annunciatae sanctae Mariae Magdalenae sanctae Luciae et sanctorum quadraginta Martyrum* praedictarum possessionum unionum annexionum et incorporationum praedictarum vigore adiecta fuerunt nonnulla capitula statuta ordinationes et reformationes inter confratres praedictos ad utilitatem et conservationem dictae confraternitatis Confalonis. Ediderunt et ordinarunt constituerunt ac inter cetera quod in dicta confraternitate Confalonis pro dotantium praedictorum et aliorum christifidelium animabus pro pauperum Christi substentatione et subventione perpetuis futuris temporibus hospitalitatem observari et restaurari fructus in fine cuiuslibet anni indigentibus de honeste viventibus maritandis puellis conservari similiter decreverunt et ordinaverunt prout in instrumento publico et capitulis et statutis praedictis desuper confectis quorum tenores etc. plenius continetur. Cum autem Pater Sancte ipsi oratores cupiant uniones et annexiones incorporationes capitula Statuta ordinationes et reformationes praedictas pro illorum subsistentia firmiori auctoritate apostolica communiri supplicant igitur humiliter sanctitati vestrae oratores praefati quatenus uniones annexiones incorporationes capitula statuta ordinationes et reformationes huiusmodi rata et grata habere ea ac omnia et singula in dictis instrumentis et capitulis et statutis contenta auctoritate apostolica confirmare et approbare omnesque et singulos defectus si qui forsan intervenerint in eisdem eadem auctoritate supplere nec non pro potiori cautela *Annuntiatae Sanctae Mariae Magdalenae Sanctae Luciae et Sanctorum quadraginta Martyrum Confraternitates praedictas eidem confraternitati Confalonis cum omnibus iuribus et pertinentiis suis de novo perpetuo unire adnectere et incorporare* ita quod liceat ipsis confratribus confraternitatis Confalonis per se ipsos vel alium seu alios corporalem possessionem aliarum confraternitatum praefatarum et illarum iurium et pertinentium omnium propria auctoritate apprehendere seu continuare et perpetuo retinere

et illarum fructus in dictae confraternitatis manutentionem pauperum substentationem et maritandarum puellarum erogationem convertere cuiusvis licentia minime requisita ac et quod confratres praefatae confraternitatis Confalonis *unum corpus* sint et confraternitas Confalonis aliarum praefatarum confraternitatum *principalis et caput* existat definire et declarare nec non et ut confratres praefati hospitalitatem huiusmodi conservare et puellas praefatas ut eorum desiderium est maritare possint christifidelium suffragium decem annorum sicut plurimum oportet omnibus et singulis christifidelibus qui ad conservationem hospitalitatis et maritagium puellarum huiusmodi eleemosinas grata charitatis subsidia erogaverint omnibus vero poenitentibus et confessis qui *ecclesiam Sanctae Luciae praefatae* in Sanctae Crucis mensis Maii festivitate a primis vesperis usque ad secundas vesperas festivitatis visitaverint eiusdem annuatim et ad conservationem hospitalitatis et maritagium puellarum praefatorum pias eleemosinas erogaverint plenariam indulgentiam omnium suorum peccatorum et remissionem concedere dignemini de gratia speciali non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque cum clausulis consuetis et oportunis.

Fiat ut petitur de nova unione et de confirmatione quatenus sint honesta et de indulgentia decem annorum et committatur Vicario Urbis. I.

Et cum confirmatione unionis dictarum confraternitarum et capitulorum statutorum et ordinationum praefatarum et cum nova unione pro potiori cautela et cum suppletione defectuum ut praefertur et quod fructus omnium confraternitatum habeantur pro expressis et in forma gratiosa et ad perpetuam rei memoriam et quod litterae indulgentiarum a litteris confirmationis separatim et ad partem vel simul prout melius omnibus expedierit expediri possint et de indulgentia et remissione omnium peccatorum et quod duret semel in anno perpetuo in festivitate sanctae Crucis mensis Maii :

Fiat ut supra. I.

Datum Romae apud Sanctum Petrum non. Kal. Octobris anno tertio.

III.

GREGORIUS PP. XIII.

De Corona a S. Bonaventura Confratribus Societatis, Recommendatorum, Confalonis postea nuncupatae, praescripta; Indulgentiarumque concessione.

GREGORIUS PAPA XIII.

Universis Christifidelibus praesentes literas inspecturis Salutem, et Apostolicam Benedictionem.

Pastoris aeterni, qui non vult mortem; sed conversionem peccatoris, vices (licet immeriti) gerentes in terris, Christifideles singulos, praesertim piis Sodalitatibus ad charitatis, et misericordiae opera exercenda sub gloriosissimae Virginis Mariae nomine, et vexillo institutis adscriptos, ad devotionis sinceritatem erga Salvatorem, et Dominum nostrum Iesum Christum, cui pro ipsis ab aeterna morte redimendis in ara Crucis immolato nulla condigna reverentia, nullusque satis congruus honor ulla ratione posset unquam exhiberi, peramplius augendum; frequentesque, et efficaces orationes sibi tam pro eorum, quam aliorum Christifidelium etiam defunctorum Animarum salute devote effundendum, esca spiritualium alimentorum, Indulgentia videlicet, et peccatorum remissionibus libenter invitamus; ut exinde suorum abolita macula delictorum, promissae redemptionis fructum facilius consequi, et ad sempiternae gloriae beatitudinem feliciter pervenire mereantur.

§ 1. Cum itaque (sicut accepimus) superioribus temporibus, videlicet de Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, in Alma Urbe nostra admodum insignis Societas Regulae Recommendatorum eiusdem Beatae Mariae Virginis primo, et deinde Confalonis nuncupata per nonnullos Patritios Romanos, et alios eximios, ac egregios viros ex revelatione ipsius Mariae Virginis (ut pie creditur) canonice instituta, ac insignibus, et praeclaris privilegiis, indulgentiis,

aliisque peccatorum remissionibus per diversos Romanos Pontifices Praedecessores nostros decorata.

§ 2. Et inter caetera pro illius felici directione, et animarum dilectorum filiorum ipsius Societatis Confratrum tunc, et pro tempore existentium salute, eorumque devotionis incremento, et divini nominis, ac eiusdem Beatae Mariae Virginis honore, et gloria per Sanctum Bonaventuram, tunc in humanis agentem, et Ordinis Fratrum Minorum de Observantia nuncupatorum professorem, pie statuta, et ordinata, eisdem Confratribus certa, facilis, commoda, et omnibus pervia orandi, et Altissimo preces effundendi ratio, et forma Corona nuncupata, praescripta fuerit; videlicet quod ipsi Confratres loco horarum Canonicarum, viginti quinquies orationem Dominicam, et toties salutationem Angelicam cum versu incipiente *Gloria Patri,* in fine psalmorum recitari solito, nec non septies orationem, salutationemque huiusmodi cum versiculo Defunctorum nuncupato, qui incipit *Requiem aeternam,* et eius Responsorio, recitare tenerentur.

§ 3. Ipsis autem Confratribus sub huiusmodi forma pie orantibus varias Indulgentias, et peccatorum remissiones concessas fuisse, multorum fide dignorum testimonia a suis maioribus quasi per manus tradita, et accepta comprobant, cum propter diuturni temporis huiusmodi lapsum, illiusque varias calamitates, ac iniurias, de concessionibus Indulgentiarum, et remissionum huiusmodi aliter, quam ut praefertur, non constet.

§ 4. Nos cupientes, ut ipsa Societas, cuius Confratres praedicti, ut etiam accepimus, in virginibus pauperibus nuptui singulis annis tradendis, Missis, et aliis Divinis Officiis in eorum Oratorio celebrandis, aliisque piis operibus non sine summo Religionis, et charitatis Christianae fervore intenti laudabilis effectus producere non cessant: Et ad quam dilectus filius noster Alexander tit. S. Mariae in Via Presbyter Card. Sfortia nuncupatus Viceprotector, et Angelus Capranica, ac Hortentius Frangipanis, necnon Ioannes Dominicus Guelphus, et Valerius de Valle Patritii Romani moderni Custodes eiusdem Societatis dilecti filii singularem gerunt devotionis effectum, prosperis incrementis iugiter proficiat, et in debita veneratione habeatur; ac non solum illius, sed etiam quarumcumque aliarum ei nunc aggregatarum, et deinceps aggregandarum Societatum Confratres pro tempore existentes

eo ferventius, et libentius formam orandi huiusmodi cum devotionis incremento observent, et recitationi Coronae praefatae intendant, quo exinde maioribus donis spiritualibus se refectos fore conspexerint, de Omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus, et singulis utriusque sexus Christifidelibus in Confratres tam Confalonis, quam aliarum ei aggregatarum, et aggregandarum Societatum huiusmodi pro tempore receptis, qui forma praescripta oraverint, et dictam Coronam devote recitaverint, Dominicis, et aliis festivis viginti, caeteris vero non feriatis diebus decem annos de eis iniunctis, vel alias quomodolibet debitis poenitentiis, quo die praedictorum id fecerint, Apostolica auctoritate tenore praesentium misericorditer in Domino relaxamus: Dictis vero Confratribus in Nativitatis, et Resurrectionis, ac Pentecostes Domini nostri Iesu Christi, caeterisque tam in illius, quam eiusdem Beatae Mariae Virginis honorem celebrari solitis festivitatibus eamdem Coronam etiam recitantibus, quo die festivitatum id fecerint, plenariam omnium peccatorum suorum, de quibus ore confessi, et corde contriti fuerint, indulgentiam, et remissionem auctoritate, et tenore praedictis concedimus, et elargimur. Declarantes, eamdem Indulgentiam assequi etiam illos ex Confratribus praedictis, qui eorum vita durante singulis diebus, cessante legitimo impedimento, eamdem Coronam similiter recitaverint, et in mortis articulo confessi, et contriti decesserint, seu id facere nequeuntes contritionis signa exhibuerint, et ostenderint, vel minus ter in qualibet hebdomada eamdem Coronam recitantes, et illorum mortis articulo dictam Coronam supra se habentes, Sanctissimum nomem Iesu ore, seu saltem corde invocaverint: Et insuper ut animam Christifidelium tam vivorum, quam defunctorum saluti peramplius consulatur, eisdem Confratribus nunc, et pro tempore existentibus, ut Coronam praedictam quadragesimalibus, et aliis anni temporibus, ac diebus, quibus in Ecclesiis dictae Urbis, et extra illius muros existentibus Stationes sunt indictae, recitando, omnes, et singulas Indulgentias, peccatorumque remissionem, tam pro se, quam per modum suffragii pro Confratribus in Christi charitate defunctis, pro quibus illam recitaverint, quas consequerentur, si eisdem temporibus, et diebus, Ecclesias ipsas, pro eisdem

Stationibus, et Indulgentiis deputatas personaliter visitarent. Et postremo ut si ipsi Confratres pariter confessi, et contriti singulis secundiis feriis cuiuslibet mensis ac etiam die Commemorationis Defunctorum Coronam ipsam cum Versiculo, et Responsorio praedictis incipien. *Requiem aeternam,* genibus flexis, pro cuiuscumque Confratris anima, quae Deo in charitate coniuncta ab hac luce migraverit, pariter recitaverint, per huiusmodi recitationem anima ipsa, earumdem Domini nostri Iesu Christi, et Beatissimae Virginis Mariae, ac Beatorum Apostolorum Petri, et Pauli, aliorum Sanctorum meritis suffragantibus, a Purgatorii poenis liberari valeat, eisdem auctoritate, et tenore etiam concedimus, et indulgemus.

§ 5. Praesentibus literis, quas sub quibus similium, vel dissimilium indulgentiarum revocationibus, limitationibus, suspensionibus, ac aliis contrariis dispositionibus comprehendi, quavis etiam dicta auctoritate, etiam per Nos, et pro tempore existentes Romanos Pontifices nostros, et Sedem Apostolicam, aut alias ex quacumque quantumvis urgentissima, ac necessaria causa etiam in favorem Basilicae eiusdem Sancti Petri de dicta Urbe, Cruciatae Sanctae, vel expeditionis contra Infideles, ac etiam Motu proprio, et ex certa scientia in genere, vel in specie, et alias quomodolibet factis, et emanatis nullatenus unquam comprehensas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, ac de novo etiam sub quacumque etiam posteriori data per pro tempore existentes ipsius Societatis Confalonis Custodes eligenda, concessas, restitutas, et plenario reintegratas esse, fore, et censeri, ac Confratribus, et aliis praedictis suffragari debere decernimus perpetuis futuris temporibus valituris, etiamsi Societatis, et illius Confratribus praedictis aliqua alia Indulgentia perpetuo, vel ad tempus nondum elapsum, duratura, per Nos vel sedem eamdem concessa fuerit.

§ 6. Volumus autem, quod praesentium transumptis, etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo dictae Societatis, seu alicuius Personae in Dignitate Ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis originalibus literis adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XII Octobris MDLXXVI, Pontificatus nostri anno quinto.

IV.

GREGORIUS PP. XIII.

Facultas celebrandi ad Altare Sanctissimi Crucifixi in Ecclesia S. Luciae Societatis Confalonis pro unius Animae in Purgatorio existensis liberatione, velut ad Altare situm in Ecclesia Monasterii Sancti Gregorii de Urbe.

Huiusmodi facultas translata fuit ad Altare Omnipotenti Deo, et Sanctissimae Cruci dicatum a Paulo Quinto infra in eius Constit. **Alias fel.**

GREGORIUS PAPA XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Salvatoris Domini Nostri Iesu Christi aeterno Patri consubstantialis, et coaeterni, qui pro redemptione generis humani de summo caelorum solio ad huius mundi infima descendere, et carnem nostram ex Utero virgineo assumere dignatus est, vices licet immeriti, gerentes in terris, et eius exempla sectantes animabus Christifidelium defunctorum in Purgatorio existen., quae per charitatem Deo unitae ab hac luce decesserunt, et piorum suffragiis iuvari meruerunt, opportune de thesauris Ecclesiae subsidia subministrare studemus, ut illae, quantum divinae bonitati placuerit, adiutae ad caelestem patriam facilius pervenire valeant.

§ 2. De divina igitur misericordia confisi tenore praesentium perpetuo concedimus, ut quoties quicumque Sacerdos, sive saecularis, sive regularis Missam in Altari Sanctissimi Crucifixi sito in Ecclesia S. Luciae Societatis Confalonis de Urbe, pro liberatione unius Animae in Purgatorio existen. celebraverit, ipsa Anima, per huiusmodi celebrationem, easdem Indulgentias, et peccatorum remissiones consequatur, et ad ipsius liberationem pro qua celebrabitur dicta Missa, operetur, quas consequeretur, et operaretur, si praedictus Sa-

cerdos hac de causa Missam ad Altare situm in Ecclesia Monasterii Sancti Gregorii etiam de Urbe ad id deputatum celebraret.

§ 3. Non obstantibus Nostra de non conceden. Indulgengentiis ad instar, et aliis Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque.

Dat. Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XX. Februarii 1577. Pontificatus nostri anno quinto.

V.

GREGORIUS PP. XIII.

Confirmatio Institutionis Societatis Confalonis, et Privilegiorum Clementis Quarti, Eugenii Quarti, Sixti Quarti, Innocentii, Octavi, Alexandri Sexti, Leonis Decimi, Clementis Septimi, aliorumque Summorum Pontif. cum Indulgentiarum, et Privilegiorum elargitione

GREGORIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

Omnipotentis, et aeterni Dei, qui ineffabili sua charitatis, et pietatis exuberantia, impium humanae naturae lapsum, per immaculati corporis sui voluntarium in salutiferae crucis ara sacrificium expiare dignatus est, vices licet immeriti, gerentes in terris, Christifideles singulos praesertim piis Confratribus, pro Divini Cultus, et eorum devotionis incremento, ac piorum operum exercitio adscriptos, specialibus favoribus et gratiis confovemus, ipsorumque Ecclesias Indulgentiarum, et remissionum muneribus decoramus, ut iidem Christifideles exinde Divinae Gratiae reddantur aptiores.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, de anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, una utriusque sexus Christifidelium, Recommendatorum nuncupatorum, sub invocatione Gloriosissimae Virginis Mariae in Ecclesia eiusdem Beatae Mariae, Maioris etiam nuncupatae de Urbe primo, et successivis temporibus, ad illius instar, et sub eadem invocatione diversae aliae Confraternitates, videlicet in Beatae Mariae Transtyberim, seu Sanctorum quadraginta Martyrum, ac Nativitatis Domini nostri Iesu Christi et eiusdem Beatae Mariae de Aracoeli, ac Sancti Alberti, necnon Sanctorum Petri, et Pauli, ac Innocentium, et Beatae Mariae Magdalenae, nec non S. Luciae etiam de Urbe, ac Annunciatae Beatae

Mariae extra Muros eiusdem Urbis Ecclesiis, canonice erectae, et institutae: Et postmodum per fel. rec. Innocentium Papam Octavum Praedecessorem nostrum, de tunc existentium omnium Confratrum unanimi consensu, invicem, vel alias sub titulo Confraternitatis Confalonis, quae per tres Custodes, seu Guardianos, et unum Camerarium, ac duos Sindicos, et tresdecim Viros, aliosque Officiales quotannis de gremio eorumdem Confratrum eligendos, regi, gubernari, et administrari deberet ac caput, et principalis singularum Confraternitatum huiusmodi existeret, ac alias sub certis modo, et forma tunc expressis, perpetuo unitae, annexae, et incorporatae, et unum corpus dumtaxat effectae, nec non tam ante, quam post unionem, annexionem, et incorporationem huiusmodi, tam coniunctim, quam divisim quamplurimis privilegiis, exemptionibus, libertatibus, facultatibus, concessionibus, antelationibus, gratiis, indultis, praerogativis, honoribus, praeeminentiis, et indulgentiis per praefatum Innocentium, ac piae memoriae Clementem Quartum, Eugenium etiam Quartum, Sixtum similiter Quartum, Alexandrum Sextum, Leonem Decimum, Clementem Septimum, aliosque Romanos Pontifices etiam Praedecessores Nostros decoratae, suffultaeque fuerint.

§ 2. Ipsique Confratres zelo Divini nominis, et Christianae pietatis permoti, in eorum Oratorio singulis festivis diebus Officium eiusdem B. Mariae Virginis, ac Missas et alia Divina Officia, et tam in eis concessis praedictis, quam aliis eiusdem Urbis Ecclesiis, ac locis, etiam pro Defunctorum Animabus, Anniversaria singulis annis decantari, diversasque Processiones ad divinam iram placandam, et maxime in visitatione Imaginum eiusdem Beatae Mariae Virginis in dictis Beatae Mariae Maioris, et Aracoeli Ecclesiis consistentium, ac sub cura, et tutela ipsorum Confratrum existentium, maxima Christifidelium veneratione, et devotione, Populique assistentia, et concursu saepius in quolibet anno celebrari facere: nec non in dicta Ecclesia Sanctae Luciae competentem numerum Presbyterorum saecularium, ibidem divinis Officiis insistentium, et Sacramenta Ecclesiastica Christifidelibus administrantium, et tam eamdem S. Luciae, quam alias eorum Ecclesias praedictas in suis structuris, aedificiis, ac sacra supellectile, aliisque rebus ad divini cultus usum necessariis manutenere,

et singulis annis quibus commode possint, puellis egenis, et honeste viventibus dotes pro eis matrimonio collocandis assignare, et elargiri, pluraque alia charitatis, et pietatis opera, etiam erga pauperes, et miserabiles, ac infirmas personas, etiam morbo epidemiae laborantes, et pestis contagione, dum illa in dicta Urbe grassatur, afflictas, illas visitando, in eis subveniendo, continuis studiis, magnisque impensis exercere.

§ 3. Nec non diversis Confraternitatibus sub eadem invocatione, et nuncupatione, ac alias, in diversis Mundi pàrtibus institutis, earumque Confratribus praedicta omnia, et singula ipsius Confraternitatis Confalonis, quae antiquissima existit, et a qua caeterae omnes praedictae canonice institutae, et erectae, exemplar habuerunt privilegia quantum commode potuerunt, et debuerunt, communicare consueverunt.

§ 4. Et in huiusmodi pio eorum instituto, dante Domino, fructuosius perseverare intendant, nonnulla autem ex privilegiis praedictis, ac etiam literis, et documentis super primaevis institutionibus, et erectionibus Confraternitatum huiusmodi, illarumque Statutis, et Ordinationibus confectis, in expugnatione dictae Urbis direpta, aut alias deperdita fuerint: Alia vero nimia vetustate consumpta reperiantur, in non modicum ipsius Confalonis, et aliarum ei aggregatarum Confraternitatum huiusmodi incommodum, et dispendium. Nos praefatis Confratribus, ne propterea Privilegiorum, ac litterarum, et documentorum huiusmodi, usu, et beneficio destituti, et frustrati remaneant, providere volentes, ac cupientes, ut Confraternitas Confalonis huiusmodi votivae prosperitatis incrementis iugiter proficiat, illiusque Confratres pro tempore existentes salutaribus operibus, et exercitiis praedictis eo ferventius insistant, et alii Christifideles eorum consortio libentius ac adscribi procurent, quo exinde maiora spiritualia dona pro animarum suarum salute reportare posse cognoverint. Motu proprio, non ad Confratrum praedictorum, seu alicuius eorum, vel aliorum pro ipsis novis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate, omnia, et singula, institutiones, erectiones, uniones, annexiones, incorporationes, privilegia, immunitates, exemptiones, facultates, libertates, concessiones, antelationes, gratias, gradus, honores, praeeminentias, et indulta eidem Confraternitati Confalonis, illiusque pro tempore existentibus Custodibus, seu

Guardianis, Officialibus, et personis per praedictos, et alios quoscumque Rom. Pont. similiter Praedecessores Nostros, et Sedem Apostolicam, ac caeteros quosvis tam in genere, quam in specie hactenus quomodolibet concessa (quatenus sint in usu) Apostolica auctoritate tenore praesentium confirmamus, et approbamus, ac omnes, et singulos tam iuris, quam facti defectus, si qui intervenerint in eisdem, supplemus.

§ 5. Dictamque Confraternitatem in omnium aliarum etiam titulo Archiconfraternitatis decoratarum Confraternitatum illi unitarum, et uniendarum, ac aggregatarum, et aggregandarum, huiusmodi Archiconfraternitatem, a qua ceterae omnes, tamquam membra a capite, dependeant, ex nunc auctoritate, et tenore praedictis erigimus, instituimus, et deputamus.

§ 6. Praeterea de Omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus, et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere poenitentibus, et confessis qui pro tempore in Confratres dictae Archiconfraternitatis admissi, et recepti fuerint, die admissionis, et receptionis cuiuslibet eorum, si tunc Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, plenariam, ac tam ipsis, quam aliis pro tempore existentibus Confratribus praedictis, etiam vere poenitentibus, et confessis in cuiuslibet eorum mortis articulo, etiam plenariam, ac illis similiter vere poenitentibus, et confessis, qui in singulis tam D. N. Iesu Christi, quam eiusdem Beatae Mariae festivitatibus, dictum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, quique ex eis in die Coenae Domini processionaliter dictum Sacramentum in Capella magna, Paulina nuncupata, reconditum, et Basilicam Principis Apostolorum de eadem Urbe.

§ 7. Nec non ipsis, et quibuslibet aliis utriusque sexus Christifidelibus, qui Beatae Mariae Maioris, videlicet in illius Dedicationis ad Nives nuncupata, de Aracoeli vero in Epiphaniae Domini, in quibus ipsi Confratres dotem puellis nubilibus egenis assignare solent, S. Luciae autem, et Sancti Alberti, ac Annunciatae Beatae Mariae, nec non Sanctorum Quadraginta Martyrum, et Sanctae Mariae Magdalenae, ac Sanctorum Petri, et Pauli, et alias Ecclesias Archiconfraternitatis huiusmodi in cuiuslibet earum Festivitatibus devote visitaverint, ac inibi pias ad Deum preces, prout unicuique suggeret devotio, ef-

fuderint, annuatim, videlicet pro qualibet Ecclesia, ac pro iis dumtaxat, qui pariter vere poenitentes, et confessi Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum praedictum sumpserint, similiter plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, et remissionem auctoritate, et tenore praedictis misericorditer in Domino concedimus.

§ 8. Praeterea omnibus, et singulis utriusque sexus Confratribus praedictis, qui processionibus per eos iuxta ipsius Archiconfraternitatis institutum, vel alias pro tempore faciendis, necnon Dominicis, et aliis festivis, seu non feriatis diebus, recitationi Officii Gloriosissimae Virginis Mariae, ac celebrationi Missarum, et aliorum Divinorum Officiorum in Ecclesia, seu Oratorio dictae Archiconfraternitatis, dictis diebus de eorum laudabili consuetudine celebrari solitorum devote interfuerint, seu dictum Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, dum ad aliquem infirmum defertur, vel corpora Confratrum defunctorum sepulturae Ecclesiasticae tradenda associaverint, seu eorum Anniversariis adstiterint, quique miserabiles personas adiverint, aut pacem inter inimicos conciliaverint, singulis vicibus, quibus aliquod praemissorum fecerint, centum dies, ac ipsis, qui oratione prius facta, alias Confraternitates dictae Archiconfraternitati aggregatas, Ecclesias, et alia loca sancta dictae Urbis pro tempore visitantes recipient, et ipsis discumbentibus, cum charitate servierint, quoties id fecerint, unum annum de eis iniunctis, sive alias quomodolibet debitis poenitentiis, eisdem auctoritate, et tenore etiam misericorditer in Domino relaxamus.

§ 9. Et insuper Archiconfraternitati illiusque pro tempore existentibus Custodibus, seu Guardianis, Officialibus, et aliis Confratribus praedictis, ut pro salubri statu, et directione Archiconfraternitatis, et illius Confratrum huiusmodi, quaecumque statuta, et ordinationes rationabilia, et honesta, ac Sacris Canonibus, et Concilio Tridentino non contraria, auctoritate praedicta approbanda, edere, et edita, prout, et quoties secundum rerum, et temporum qualitatem eis expedire videbitur, reformare, limitare, mutare, et etiam alia de novo concedere, ac per singulas personas ipsius Archiconfraternitatis inviolabiliter observari facere, nec non prout hac-

tenus soliti fuerunt, eidem Archiconfraternitati omnes alias Confraternitates in quibusvis Civitatibus, Oppidis, Castris, et locis extra Romanam Curiam, sub invocatione Beatae Mariae Confalonis huiusmodi erectas hactenus, et in posterum erigendas (dummodo earum Confratres signum Sanctae Crucis in erectione eiusdem Archiconfraternitatis ordinatum, saccumque album deferant et sub eisdem Statutis militent) aggregare, nec non Indulgentias per praesentes concessas dumtaxat, aliis Confraternitatibus huiusmodi, earumque Ecclesiis, Oratoriis, et Confratribus communicare libere, et licite valeant, auctoritate, et tenore praedictis indulgemus.

§ 10. Non obstantibus Apostolicis, ac in Provincialibus, et Synodalibus Conciliis editis specialibus, vel generalibus Constitutionibus, et Ordinationibus nec non iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et Consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, et literis Apostolicis quibusvis personis sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, et insolitis clausulis, nec non irritantibus, et aliis decretis in genere, vel in specie, ac alias quomodolibet concessis, approbatis, et innovatis, quibus omnibus, etiam si de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus caeterisque contrariis quibuscumque, eisdem praesentibus, perpetuis futuris temporibus duraturis.

§ 11. Volumus autem, quod si Confratribus et aliis Christifidelibus praedictis, intuitu Archiconfraternitatis, et aliarum Confraternitatum huiusmodi pro praemissis peragendis, vel alias aliqua alia Indulgentia perpetuo, vel ad tempus nondum elapsum, per Nos concessa fuerit, eaedem praesentes literae, quoad Indulgentias per praesentes concessas huiusmodi ipsis Confratribus, et aliis Christifidelibus non suffragentur.

§ 12. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis, approbationis, suppletionis, erectionis, institutionis, deputationis, concessionis, relaxationis, indulti, et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire.

Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Dat. Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo nono, sexto Kal. Maii Pontificatus Nostri anno septimo.

VI.

GREGORIUS PP. XIII.

Archiconfraternitatis Confalonis de Urbe auctoritas quoscumque Christifideles S. R. E. ditioni subiectos, piorum eleemosynis conquisitis ab Infidelium captivitate liberandi.

GREGORIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

Christianae nobiscum Religionis consortes gravi captivitatis, et servitutis iugo a Christiani nominis hostibus oppressos, durisque operibus quotidie vexatos immensa Sanctae Matris Ecclesiae clementia pie miseratur, eorumque afflictiones, fusis ad misericordiarum Patrem, et totius consolationis Deum devotis precibus adiuvare, atque in aliorum Christianorum memoriam, in mysticis maxime, et ad purificandas Fidelium mentes sanctius institutis diebus revocare non intermittit. Quod clemens piae matris officium nos quoque admonet, ut miserorum captivorum aerumnis succurramus, fratrumque charitatem ad idem, quantum in nobis est, excitemus, ne languescente paulatim extremis malis conflictatae carnis infirmitate, et hoste diabolo, se infirmis, et verbi Dei praedicatione, Sacrificiorum, et Sacramentorum solatio destitutis, eorum mentibus insinuante, desperationi succumbentes, ad susceptae in baptismo fidei desertionem inducantur, tandemque, cum nulla, si quam habebant, subsidii spes appareat, ad aeternam redemptarum pretioso D. N. Iesu Christi Sanguine animarum, perditionem misere perducantur.

§ 1. Quare ne huiusmodi, quae toto animo horrescimus, accidant, neve in qua re sacris rebus, et pretiosis vasis non parcitur, et in qua a Deo acriter interrogamur cur tot captivi in captivitatem ducti sunt, nec redempti, negligentes diutius fuisse, aut quidquam pretiosius, quam animas ipsas habuisse arguamur, quando nostra, et Sedis Apostolicae au-

ctoritate redimendorum captivorum opus in alia iamdiu loca est diffusum, illud quoque in Alma Urbe nostra constituere decrevimus, ad quod etiam ingemiscentium captivorum matrum, aliorumque propinquorum lamentis, et lacrymis quotidie urgemur, eorum maxime, qui nostrae, et dictae Sedis temporali ditioni subiecti, ut sibi tutelam primum, et in mari nostro Tyrreno, et Adriatico securitatem sic post vincula liberationem quoque a nobis iure suo exposcere videntur. Quibus omnibus valde ad hoc opus sollicitati, cum adiumenta nobis ad illud requireremus, in dilectos filios Custodes, et Confratres Archiconfraternitatis Gloriosissimae Virginis Mariae Confalonis nuncupatae de dicta Urbe, quos huic operi praeficeremus, mentem nostram intendimus, de quorum insigni Christianae pietatis affectu confisi, qui nobis, cum ob praestitam in Ecclesiarum Archiconfraternitati praedictae unitarum divino Cultu, et conservando, et augendo, inopibusque dotandis, et locandis puellis, nec non pauperibus, aliisque variis casibus afflictis, multos annos in Urbe operam, tum etiam dilecti filii nostri Iulii Antonii Sancti Bartholomaei in Insula Presbyteri Cardinalis, Sanctae Severinae nuncupati, testimonio nobis satis innotescit.

§ 2. Motu igitur proprio, et ex certa scientia nec non matura deliberatione nostra, deque Apostolicae potestatis plenitudine, onus hoc universum, quod magnum esse intelligimus, curae, et sollicitudini Archiconfraternitatis praedictae in perpetuum imponimus, ad hoc ut ipsa Archiconfraternitas, illiusque Custodes, et Confratres pro tempore existentes quoscumque Christifideles dictae Urbis, ac Provinciarum, Civitatum, Terrarum, et locorum nostrae, et dictae Sedis temporali ditioni mediate, et immediate subiectorum ubicumque captos conquirant, ex Infidelium servitute redimant, eaque de causa in omni loco dictae ditioni nostrae, ut praefertur, subiecto eleemosynas, et oblata quaecumque quaerant et accipiant, Collectores probos, et ad charitatis officium exercendum propensos, ac alias ad id ab Ordinariis locorum approbatos, quotquot necessarii fuerint, servata forma Concilii Tridentini, constituant, qui eleemosynas, oblationes, legata et quaecumque alia subsidia tam in dicta Urbe quam in quibusvis Provinciis, Civitatibus, Oppidis, Castris, et locis ipsi ditioni, ut supra, subiectis, pro huiusmodi redemptione, et causis ad eam pertinentibus perqui-

rant, pecuniasque inde congerendas penes publicum Mercatorem fide, et facultatibus idoneum deponant, donec illae in redemptionem captivorum huiusmodi arbitrio ipsorum Custodum, et Confratrum erogentur, ita tamen ut de aliis ipsius Archiconfraternitatis redditibus ad alios pios usus, iuxta illius laudabilia instituta destinatis nihil omnino detrahatur.

§ 3. Itaque Custodes, et Confratres praedictos, nec non omnes utriusque sexus Christifideles per redemptionis nostrae Sacramentum omni cordis affectu obtestamur ut eius membris laborantibus, et oppressis compati non negligant, qui pro omnibus pati ipse dignatus est: Custodes siquidem, et Confratres, ut cum nostrae benedictionis gratia redemptionis captivorum causam prompto animo suscipiant, seque ad salutem animarum in Infidelium potestate periclitantium ferventer exerceant, ac tam ipsi, quam alii Christifideles nascenti huic operi semper, et ubique faveant, piisque largitionibus prosequantur, centuplum in aeternis caeli tabernaculis feliciter recepturi.

§ 4. Insuper universis, et singulis Archiepiscopis, Episcopis, et aliis Ecclesiarum Praelatis, necnon Rectoribus Parochialium, et aliarum Ecclesiarum, eorumque Vicariis, ac caeteris Ordinis Ecclesiastici personis saecularibus, et etiam Mendicantium Regularibus in quacumque dignitate Ecclesiastica constitutis, ditionis praedictae iniungimus, ut quotiescumque pro parte Custodum, et Confratrum praedictorum, seu alicuius eorum fuerint requisiti, laudabile hoc opus, per se, vel alium, seu alios, etiam adhibitis verbi Dei Concionatoribus in suis quisque Ecclesiis, plateis, et locis, et ubicumque opus erit, omnibus Christifidelibus publicent, atque denuncient, ipsosque ad illud omni studio, et charitate ad eleemosynas, oblationes, et legata praedicta certatim conferendo, omni studio, et charitate accedant, ut miseris, et afflictis captivis, quorum animarum periculum imminet, copiosius succurratur.

§ 5. Caeterum ut pium hoc opus salubribus institutis directum felicia in dies suscipiat incrementa, Custodibus, et Confratribus praedictis licentiam tribuimus, ut ad faustum, et incolumem statum ipsius operis rite, atque ordine constituendum quaecumque statuta, ordinationes, et decreta licita, et honesta, sacrisque Canonibus, Conciliique Tridentini de-

cretis non contraria et a nostro in Urbe in spiritualibus Vicario approbanda condere, ac condita quotiescumque opus erit, mutare, et corrigere, et etiam omnino, vel in parte abrogare, aliaque, ut praefertur, approbanda de novo edere, ac caetera gerere, exequi, et exercere, quae in praemissis necessaria fuerint quomodocumque, et opportuna.

§ 6. Decernentes, praesentes, ac omnia in eis contenta perpetuo inviolata consistere, sicque per quoscumque Iudices ordinarios, et delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores; ac Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, sublata eis quavis aliter iudicandi, et interpretandi facultate, ubique iudicari, et definire debere; nec non irritum, et inane quidquid contra illas per quoscumque scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§ 7. Quocirca Venerabilibus Fratribus nostris Ostien., et Bononien., ac Perusin. Episcopis per Apostolica scripta motu simili mandamus, ut ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se, vel alium, seu alios praesentes literas, et in eis contenta quaecumque, ubi, et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Custodum, ac Confratrum praefatorum, seu alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra ipsas praesentes literas, et in eis contenta quaecumque ab omnibus semper, et ubique firmiter observari, ac Custodes, Confratres, et Collectores praedictos, caeterosque omnes, quos literae ipsae concernunt, illis pacifice frui, et gaudere non permittentes quempiam ipsorum desuper quomodolibet molestari: Contradictores quoslibet, et rebelles per censuras, et poenas Ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris, et facti remedia appellatione postposita compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras, et poenas ipsas etiam saepius aggravando, et invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 8. Non obstan. fel. rec. Bonifacii Papae VIII praedecessoris nostri de una, et in Concilio Generali edita de duabus dietis dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, aliisque Apostolicis Constitutionibus, Conciliis quoque universalibus etiam facultatum quaestuandi revocatoriis, nec non prohibitionibus desuper factis, ac Ecclesiarum, Monasteriorum, Hospitalium, Piorum

Locorum, Collegiorum, et aliarum Confraternitatum, nec non Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum, et Beatae Mariae de Mercede, aliorumque Ordinum quorumcumque iuramento cenfirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, et literis Apostolicis, illis, eorumque Superioribus, et personis quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, et insolitis clausulis, nec non irritantibus, et aliis decretis in genere, vel in specie, etiam ad Imperatoris, Regum, Reginarum, aliorumque Principium instantiam, aut etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus, se etiam consistorialiter, et alias quomodolibet concessis, approbatis, et innovatis, quibus omnibus etiam si de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, individua, et ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, contrariis quibuscumque, aut si aliquibus communiter, vel divisim ab eadem sit Sede indultum, quod interdicti, suspendi, vel excomunicari non possint per literas Apostolicas non facientes plenam, et expressam, et ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 9. Volumus autem, ut earumdem praesentium transumptis etiam impressis, et sigillo personae in dignitate Ecclesiastica constitutae, vel dictae Archiconfraternitatis, vel alterius Notarii publici subscriptis, eadem prorsus fides ubique in iudicio, et extra illud adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si essent exhibitae, vel ostensae.

§ 10. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae impositionis, obtestationis, iniunctionis, tributionis, decreti, mandati, derogationis, et voluntatis, infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Dat. Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo quingentesimo octuagesimo primo, Quinto Kal. Iunii, Pontificatus nostri anno decimo.

VII.

GREGORIUS PP. XIII.

Facultas liberandi singulis annis duos Carceratos in festo, et ad honorem B. Mariae Virginis Assumptae.

GREGORIUS PAPA XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Cum alias fel. rec. Iulius Papa III Praedecessor noster dilectis filiis Custodibus, et Confratribus Archiconfraternitatis Confalonis de Urbe, ut ad laudem, et honorem Beatae Mariae semper Virginis in eius Assumptionis festo unum carceribus detentum, etiamsi talis ultimo supplicio plectendus veniret, ad illorum electionem annis singulis extrahere, et liberare valerent, indulserit.

§ 2. Et deinde piae memoriae Pius Papa IV etiam Praedecessor noster, ut huiusmodi indultum maiorem obtineret roboris firmitatem, illud, ac in eo contenta quaecumque approbaverit, et confirmaverit, ac perpetuae firmitatis robur adiecerit nec non quatenus opus esset, Custodibus, et Confratribus praedictis ea omnia de novo concesserit, prout in supplicationibus motu proprio eorumdem Praedecessorum signatis, quorum solam signaturam ipsi Iulius, et Pius Praedecessores sufficere respective voluerunt, plenius continetur.

§ 3. Cum autem, sicut exhibita nobis nuper pro parte Custodum, et Confratrum praedictorum petitio continebat, licet ipsi in possessione excarcerandi, et liberandi huiusmodi carceratum ab inde citra fuerint, et sint, ac eleemosynam, quam liberandus huiusmodi ipsi Archiconfraternitati offerre, et dare vellet, in eiusdem Archiconfraternitatis usus convertere possint, tamen quia nuper nos per quasdam nostras sub plumbo expeditas literas onus universum, quod magnum esse intelleximus redimendi captivos, curae, et sollicitudini

dictae Archiconfraternitatis in perpetuum motu proprio imposuimus, ad hoc, ut ipsa Archiconfraternitas, illiusque Custodes, et Confratres pro tempore existentes quoscumque Christifideles almae Urbis, ac Civitatum, Provinciarum, terrarum, et locorum Nostrae, et Sedis Apostolicae temporali ditioni mediate, vel immediate subiectorum ubicumque captos conquirerent, et ex Infidelium servitute redimerent, eaque de causa in omni loco dictae nostrae ditioni, ut praefertur, subiecto eleemosynas, et oblata quaecunque quaererent, et etiam acciperent, ac alia facerent ita tamen, quod de aliis redditibus ipsius Archiconfraternitatis ad alios pios usus iuxta ipsius laudabilia instituta destinatis, nihil omnino detraheretur, prout in dictis literis etiam plenius continetur, volentes ipsi Custodes, et Confratres, totoque cordis affectu exoptantes onus huiusmodi eis per nos impositum, quod libenter acceptarunt, iuxta nostram voluntatem, et dictas literas exequi, et totali executioni, nunc et in omnibus redimendi dictos captivos, occurrentibus necessitatibus demandare, sed cum ad id faciendum quamplurimum Christifidelium eleemosynae sint necessariae, et ipsi sperent ex nunc in carceribus dictae Urbis detentis, et pro tempore detinendis aliquam eleemosynam habere, et illam in redimendos captivos praefatos convertere parati sint, si eis non solum unum, sed duos carceratos, et pro quocumque crimine, praeter quam laesae Maiestatis, et assassinii, ac propinati veneni, nec non falsificationis literarum, supplicationum, commissionum, et aliarum gratiarum Apostolicarum, vel monetae, in dictis carceribus existentes, et ad triremes, ac ultimo supplicio condemnatos liberandi quolibet anno in perpetuum eis, ac dictae eorum Archiconfraternitati licentia, et auctoritas per Nos concedatur.

§ 4. Nos Custodes et Confratres huiusmodi in praemissis tam sanctis, et laudabilibus operibus confovere, ac eos, et ipsam Archiconfraternitatem amplioribus favoribus, et gratiis prosequi volentes, motu simili, et ex certa scientia nostra, ac de Apostolicae potestatis plenitudine, praemissa in dictis supplicationibus motu proprio contenta, Apostolica auctoritate tenore praesentium perpetuo confirmamus, et approbamus, illisque nostrum, et dictae Sedis firmitatis perpetuae robur adiicimus, ac ea omnia, et singula ad hoc, ut ipsi Custodes, et Confratres, quolibet anno perpetuis futuris temporibus

non solum unum, sed duos carceratos, et pro quocumque crimine, et delicto quantumcunque gravi, et enormi supradictis exceptis in dictis carceribus detentos, et detinendos, et ad triremes, et etiam ultimo supplicio condemnatos, et condemnandos; in vigilia dicti festi excarcerare, liberare, et licite valeant, qui eo ipso absoluti sint, et esse censeantur a quibusvis aliis criminibus, praeterquam praedictis exceptis, auctoritate, et tenore praedictis etiam perpetuo harum serie extendimus, et ampliamus, ac eis, et dictae Archiconfraternitati similiter perpetuo concedimus, plenamque, et liberam semper licentiam, et facultatem impartimur.

§ 5. Mandantes dilectis filiis dictae Urbis Gubernatori, Senatori, Curiae causarum Camerae Apostolicae generali Auditori, et Vicario, aliisque Iudicibus, et Carcerum Custodibus nunc, et pro tempore existentibus, ac eorum cuilibet, quatenus, visis praesentibus, omni mora, et dilatione, et excusatione postpositis, eisdem praesentibus pareant, et obediant, ac illas observent, et observari faciant realiter, et cum effectu.

§ 6. Non obstan. praemissis, ac omnibus illis, quae dicti praedecessores nostri in eisdem motu proprio, et supplicationibus voluerunt non obstare, coeterisque contrariis quibuscumque.

Dat. Romae apud Sanctum Marcum sub annulo Piscatoris, et die XXVI Iulii, Millesimo quingentesimo quinquagesimo tertio, Pontificatus nostri anno duodecimo.

VIII.

GREGORIUS PP. XIII.

Indulgentiae pro assistentibus Orationi Quadraginta horarum, ac operam suam pro redemptione Captivorum praestantibus Archiconfraternitati Confalonis, et Archiconfraternitatibus illi aggregatis, et aggregandis concessae.

GREGORIUS PAPA XIII.

Universis Christifidelibus praesentes litteras inspecturis salutem, et Apostolicam benedictionem.

Redemptoris nostri Iesu Christi, qui pro salute generis humani de summo coelorum Solio ad huius mundi infima descendere, humanamque carnem ex utero virgineo assumere, et in ara Crucis mortem subire dignatus est, vices, licet immeriti, gerentes in terris, illiusque exempla sectari cupientes, ad ea libenter curas, cogitationesque nostras conferimus, per quae captivorum Christifidelium ex teterrima Turcarum servitute redimendorum opus inter coetera pietatis opera eximium, et praestans, vel maxime ad Dei laudem, animarumque salute promoveatur.

§ 1. Cum itaque dudum curae, et sollicitudini Venerabilis Archiconfraternitatis Confalonis gloriosissimae Virginis Mariae de Urbe onus redimendi captivos ex Infidelium servitute Motu proprio imposuerimus, et ob id eleemosynas et oblata quaecumque perquirendi, et accipiendi facultatem dederimus: Nos ut tam dictae Archiconfraternitatis, quam Confraternitatum illi aggregatarum, et pro tempore aggregandarum Confratres huic tam pio operi, pro quo pretiosis vasis non parcitur, et quod coetera misericordiae opera superexcellit; eo promptius incumbant, quo ex hoc dono coelestis gratiae conspexerint, uberius esse refectos, id quoque dilectis filiis Magistro Hieronymo Avila litterarum Apostolicarum Correctore, et Ab-

breviatore, et in utraque Signatura nostra Referendario, et Praelato nostro domestico, nec non Paulo Matthaeio, Carolo de Maximis, et Ulixe Lancerino Patritiis Romanis, modernis dictae Archiconfraternitatis Custodibus enixe procurantibus, de omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus, et singulis Archiconfraternitatis, et Confraternitatum illi aggregatarum, et pro tempore aggregandarum Confratribus utriusque sexus, qui in hoc pio negotio operam suam quoquomodo posuerint, quocumque die id fecerint decem annos, et totidem quadragenas de iniunctis eis, seu quomodolibet debitis paenitentiis in forma Ecclesiae consueta misericorditer in Domino relaxamus.

§ 2. Praeterea praedictis, ac omnibus aliis, et singulis utriusque sexus Christifidelibus, qui Orationi quadraginta horarum quandocumque ab eadem Archiconfraternitate, et singulis Confraternitatibus illi aggregatis, et pro tempore aggregandis haberi contigerit, vere paenitentes, et confessi, ac Sacra Communione refecti devote interfuerint, et ibi pro Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione, et captivorum in fide Catholica constantia, et huius instituti progressu et augmento pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium, et singulorum peccatorum suorum Indulgentiam, et remissionem etiam misericorditer in Domino elargimur.

§ 3. Praesentibus literis, quas sub quibusvis similium, vel dissimilium Indulgentiarum revocationibus, limitationibus, suspensionibus, ac aliis contrariis dispositionibus minime comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, ac de novo concessas, et plenarie reintegratas esse, et censeri, ac Confratribus, et aliis praedictis suffragari debere decernimus, perpetuis futuris temporibus valituris, etiamsi Archiconfraternitati et singulis Confraternitatibus supradictis, illarumque Confratribus aliqua alia Indulgentia perpetuo, vel ad tempus nondum elapsum duratura per Nos, vel Sedem Apostolicam concessa fuerit.

§ 4. Volumus autem, quod Confraternitates aggregatae, et aggregandae praedictae Orationem Quadraginta horarum, ut praefertur, facientes, semel tantum in anno plenariam Indulgentiam praedictam lucrentur.

§ 5. Quodque praesentium transumptis etiam impressis

manu Notarii publici subscriptis, et eiusdem Archiconfraternitatis sigillo munitis eadem prorsus fides habeatur, quae ipsis originalibus literis haberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

Dat. Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris di XX Februarii Millesimo quingentesimo octuagesimo quinto Pontificatus Nostri anno tertiodecimo.

IX.

SIXTUS PP. V.

Facultates et Indulgentiae Archiconfraternitatis Confalonis de Urbe pro subventione Redemptionis Captivorum.

SIXTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

Cum benigna Mater Ecclesia filios, qui suos in teterrima Infidelium captivitate constituti, non solum corporum, sed etiam animarum discrimen patiuntur, adeo intimis misericordiae suae visceribus complectatur, ut pro illis in libertatem reducendis facultates suas libenter exponat sacrisque rebus, et pretiosis vasis materna liberalitate non parcat. Nos qui ipsius Ecclesiae administrationem curae nostrae divina dispositione commissam gerimus, magnopere adstrictos esse cognoscimus, ut eorumdem Captivorum, qui in Baptismatis fonte Christum induerunt, Templumque Dei facti sunt miserandis calamitatibus, et tormentis, quibus in odium Christiani nominis saevissime excruciantur, condolentes illorum libertatem dilectione, ac religione ipsa procuremus, et quae propterea pie facta fuisse comperimus, ut firmiora perdurent, confirmanda, et innovanda fore censeamus, ac ne tam pium opus, quod caeteris corporalibus misericordiae operibus antecellit, et in quo uno fere omnia quasi per compendium simul exercentur, necessariis subsidiis deferatur, operarias manus interponendas, Christifidelibus agros uberes, in quibus charitatis semina mittant, messem in Regno Coelorum amplissimam expectaturi, toto cordis affectu offerendos esse iudicavimus; illos spiritualibus muneribus, Indulgentiis videlicet, et peccatorum remissionibus invitantes, ut ad tantae, et tam salutaris operationis exercitium vehementius excitentur, prom-

ptioresque reddantur, et piis eorum eleemosynis redempti gratiarum Deo referant actiones.

§ 1. Dudum siquidem fel. rec. Gregorius Papa XIII Praedecessor noster, miserorum Captivorum, et praesertim eorum, qui suae, et Sedis Apostolicae temporali ditioni subiecti erant, oppressionibus, ne languescente carnis infirmitate, ac verbi Dei praedicatione, et Sacramentorum solatio destitutis, desperationi succumbentes, ad susceptae in Baptismo fidei desertionem (uti non raro, proh dolor! solet contingere) inducerentur, succurrere volens, redimendorum Captivorum opus iamdiu in alia Orbis loca diffusum, etiam in alma Urbe salubriter instituit illiusque onus universum, quod magnum esse intelligebat, curae, et sollicitudini Venerabilis Archiconfraternitatis Confalonis gloriosissimae Virginis Mariae, antiquitate, et nobilium Virorum copia admodum insignis, Motu proprio imposuit, ad hoc, ut ipsa Archiconfraternitas, illiusque Custodes, et Confratres pro tempore existentes quoscumque Christifideles dictae Urbis, ac Provinciarum, Civitatum, Terrarum, et Locorum dictae ditionis mediate, et immediate subiectorum, in dira Infidelium servitute detentos redimerent, eleemosynasque, et oblata quaecumque in omni loco eidem ditioni, ut praefertur subiecto, quaererent, et acciperent, prout in eiusdem Praedecessoris litteris desuper confectis plenius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut accepimus, dilecti filii Magister Hieronymus Avila, Iuris utriusque Doctor, litterarum Apostolicarum Corrector, et Abbreviator, ac in utraque Signatura nostra Referendarius, et Praelatus noster domesticus, Paulus Matthaeius, Carolus de Maximis, et Ulixes Lancerinius Patritii Romani moderni ipsius Archiconfraternitatis Custodes, et alii Confratres maximo pietatis zelo dicti in huiusmodi tam pio opere se pro viribus exercere intendentes ac eorumdem Captivorum nedum liberationem, sed etiam spiritualem consolationem, et animarum salutem quaerentes Redemptores, inter quos duos Ordinis Fratrum Minorum Cappuccinorum nuncupatorum Professores, qui non solum Captivos redimerent, sed illos spiritualiter eorum confessiones audiendo, et sacramenta Ecelesiastica illis ministrando iuvare, afflictis solatium praebere, debiles in fide consolidare, dubios, et vacillantes confirmare, et eos, qui doctrina indigerent, erudire, ac de-

nique ubi maius periculum immineret, ibi sese diligentiores Christi ministros exhibere possent, et deberent, Algerium de ipsius Praedecessoris licentia miserunt. Illi autem profecti, ac de eorumdem Captivorum libertate, et animarum salute solliciti, verbo, et exemplo etc. eos illuminantes multa ad proximorum utilitatem, et aedificationem, ac fidei catholicae exaltationem, Domino cooperante, in medio Nationis pravae, et perversae fecerunt, qui demum pestis contagione affecti, cum maximo Captivorum gemitu, dolore, ac lacrymis obdormiverunt in pace.

§ 3. Nos igitur illius, qui sui pretiosissimi Sanguinis effusione genus humanum de manibus adversarii quaerentis quem devoret, eripere dignatus est, exemplo edocti, ac de statu filiorum, more pii patris cogitantes; cupientesque, ut huiusmodi Redemptionis opus etiam in Urbe, et toto statu Ecclesiastico huiusmodi sic feliciter incoeptum, ab eisdem Custodibus, et Confratribus in Domino provehatur, ipsique Custodes, et Confratres Redemptores, ac alios religiosos ad easdem Infidelium partes proficisci faciant, ne filii status Ecclesiastici in servitute degentes, qui alios concaptivos de tenebris, et umbra mortis educi quotidie vident, se solos ibi perpetuae oblivioni traditos, et derelictos existiment, Custodes, et Confratres praedictos, eorumque singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis, interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis, a iure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, et absolutos fore censentes, ac litterarum Gregorii Praedecessoris huiusmodi tenores etiam veriores praesentes pro expressis habentes, Motu proprio non ad Custodum, et Confratrum praedictorum, seu alicuius eorum, aut alterius pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera liberalitate, ac scientia nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine Institutionem, et erectionem Redemptionis Captivorum huiusmodi per eumdem Praedecessorem, ut praefertur, factas, Apostolica auctoritate, tenore presentium approbamus, et confirmamus illisque perpetuae firmitatis robur adiicimus, ac omnes, et singulos tam iuris, quam facti defectus, si qui intervenerunt in eisdem, supplemus. Et nihilominus huiusmodi opus Redemptionis Ca-

ptivorum in dicta Urbe, totoque Statu Ecclesiastico, ut praefertur, mediate, et immediate subiecto, quod Redemptio Captivorum Sedis Apostolicae, et Status Ecclesiastici mediate, et immediate subiecti Archiconfraternitatis Confalonis nuncupetur, de novo auctoritate, et tenore praedictis perpetuo erigimus, et instituimus.

§ 4. Illudque sic erectum, et institutum solerti curae, et sollicitudini eiusdem Archiconfraternitatis, quam singulari dilectione prosequimur, et cuius Confratres laudabiles charitatis effectus continuo producere non cessant, committimus; et demandamus, ita quod ipsius Archiconfraternitatis nunc, et pro tempore existentes Custodes, et Confratres, ac ab eis Deputati quoscumque Christifideles eiusdem Status, in Infidelium servitute detentos redimere, et propterea in dicta Urbe, ac omni, et quocumque alio loco dictae Ditioni mediate, et immediate subiecto eleemosynas, et oblata quaecumque quaerere, et accipere.

§ 5. Ac ad id Quaestores probos, quot eis videbitur, deputare, qui eleemosynas, oblationes, legata, et quaecumque alia subsidia huiusmodi in toto Statu praedicto, ut praefertur, subiecto pro huiusmodi Redemptione, et causis ad eam pertinentibus perquirant, pecuniasque inde congerendas penes publicum mercatorem, fide et facultatibus idoneum, deponant, donec illa in Redemptionem Captivorum huiusmodi arbitrio ipsorum Custodum, et Confratrum erogentur, libere, et licite possint, et valeant.

§ 6. Volentes, et ita decernentes, quod tam in dicta Urbe, quam in quibusvis Provinciis, Civitatibus, Oppidis, Castris, et Locis ipsi Ditioni, ut praefertur, subiectis, nulli etiam Sanctissimae Trinitatis, ac Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum, seu aliorum quorumvis Ordinum Professores, seu quicumque alii etiam praetextu quorumcumque privilegiorum, et indultorum Apostolicorum, ac quarumvis aliarum concessionum, et gratiarum eisdem, seu quibusvis aliis Ordinibus, vel personis quomodolibet concessorum, et pro tempore concedendorum tam pro Redemptione generali, quam particularium personarum eleemosynas, seu etiam sponte oblata, aut alias quomodolibet quaerere, et accipere ullo modo possint, neque debeant; praefati tamen Sanctissimae Trinitatis Professores in Urbe, ac toto Statu Ec-

clesiastico, ut praefertur, subiecto, huiusmodi in illis locis, in quibus eorum Ordines regulares domos habent, et pro tempore habebunt, ad eorum victum necessaria tantum, nulla tamen Redemptionis Captivorum facta mentione: In aliis vero Civitatibus, et locis extra dictum Statum, ut praefertur, mediate, et immediate subiectum, etiam eleemosynas pro Captivis redimendis petere, et accipere valeant, privilegiorum suorum vigore, quibus, ac aliis iuribus, et actionibus, et praesertim ratione monasterii, et Hospitalis Sancti Tomae in Formis in Monte Coelio, ac Ecclesiae, et Domus Sancti Stephani in Trullo de dicta Urbe eidem Ordini competentibus, quoad hoc nullo modo praeiudicare intendimus, auctoritate, et tenore praedictis etiam perpetuo statuimus, et ordinamus. Districtius inhibentes praedictorum, ac quorumvis aliorum Ordinum Professoribus, et aliis quibusvis personis, etiam quantumvis privilegiatis, ne eleemosynas, et oblata, sive legata pro Redemptione Captivorum in Urbe, ac toto Statu Ecclesiastico, ut praefertur, subiecto huiusmodi quaerere, aut accipere, seu in huiusmodi Redemptionis opere quomodolibet se intromittere audeant, seu praesumant.

§ 7. Insuper pro maiori ipsius Redemptionis subventione ex omnibus, et quibuscumque facultatibus, seu licentiis testandi de bonis Ecclesiasticis quibusvis personis per Nos, et Sedem praedictam quomodolibet concedendis, non tamen S. R. E. Cardinalibus, nec aliis, quibus similes facultates gratis, et absque alicuius compositionis solutione de mandato Nostro, et pro tempore existentis Romani Pontificis concedentur, ducatum unum auri in auro pro quolibet centenario. Si vero huiusmodi facultates fuerint usque ad quamcumque summam, solvatur similiter ducatus unus pro quolibet centenario, habita ratione compositionis, Datario pro tempore existenti persolvendae. Ac pro singulis absolutionibus ab homicidii reatu tam in Dataria nostra, seu per Breve expediendis, quam toto Statu Ecclesiastico immediate subiecto, a quisbusvis Legatis, Vicelegatis, vel Gubernatoribus, quibusvis personis quomodolibet concedendis, etiamsi gratis concedantur, ducatos duos similes. Nec non pro singulis concessionibus, seu licentiis alienandi, vel permutandi bona Ecclesiastica, seu illarum confirmationibus quibusvis personis quomodolibet concedendis, quorum bonorum annuus redditus

valorem quinque ducatorum similium non excedat, ducatum unum; si vero eumdem valorem excesserint, ducatos duos. Ulterius pro singulis plumbis omnium, et quarumcumque literarum Apostolicarum sub plumbo tam per Cancellariam, vel Cameram, aut viam secretam, quam per Minoris gratiae, et Contradictarum Officia quomodolibet etiam gratis expediendarum, iulium unum monetae currentis eidem Archiconfraternitati, itaut illius Custodes, et ab eis Deputati pro tempore existentes, taxas, ac iurium huiusmodi a quibusvis personis, illas, et illum nunc, et pro tempore habentibus, seu solvere debentibus, propria auctoritate exigere, ac de exactis quietare, et in Captivorum Sedis, et Status praedictorum Redemptionum convertere libere, et licite valeant, etiam perpetuo auctoritate, et tenore praedictis gratiose concedimus, et elargimur. Nec non taxas, et iulium huiusmodi ex nunc eidem Archiconfraternitati similiter perpetuo applicamus, et appropriamus, ac applicatas, et applicatum, nec non appropriatas, et appropriatum fore, et esse volumus, atque decernimus. Districte praecipientes modernis, et pro tempore existentibus Datario, Secretariis, plumbatoribus, ac tam in Dataria, quam Secretaria, et plumbo nostris Officialibus, Expeditoribus, Legatis, Vicelegatis vel Gubernatoribus praedictis, illisque in virtute sanctae Obedientiae mandantes, ne supplicationes, motus proprios, Brevia, seu alias patentes literas super facultatibus testandi, absolutionibus, licentiis alienandi, seu illarum confirmationibus, aut alias quascumque literas Apostolicas huiusmodi expediant, seu partibus relaxent, nisi prius integre eidem Archiconfraternitati de illis secundum praemissa satisfactum fuerit; alias gratiae ipsae nullius sint roboris. Et nihilominus ipsi Officiales, Expeditores, Plumbatores, seu Ministri, taxas, et iulium huiusmodi eidem Archiconfraternitati, ut praefertur, debitas, et debitum de eorum proprio solvere teneantur, et obligati existant.

§ 8. Nec non ut quaecumque, et qualiacumque bona etiam emphyteutica eidem Archiconfraternitati pro Redemptione Captivorum praedictorum, tam inter vivos, quam mortis causa, seu testamento, vel Codicillis dari, concedi, seu relinqui possint, dummodo ipsa Archiconfraternitas ad eadem onera, ad quae donator, seu testator huiusmodi occasione bonorum eorumdem tenebatur, et quaecumque alia, quae ipse

donator, seu testator etiam imposuerit, omnino teneatur: Et si ad certum numerum generationum, aut nominationum eadem bona concessa fuerint, ipsa Archiconfraternitas non perpetuo, sed per viginti annos pro qualibet generatione, seu nominatione huiusmodi bona praedicta tenere, illaque locare, et dislocare, ac illorum redditus in Redemptionem Captivorum huiusmodi convertere possit, quae finitis ipsis annis ad eorum directos dominos devolvantur, etiam perpetuo statuimus, et ordinamus.

§ 9. Declarantes, quod quaecumque legata, et aliae dispositiones pro Redemptione Captivorum a quibusvis personis, tam in Urbe, quam toto Statu Ecclesiastico mediate et immediate subiecto non tamen in favorem certae personae, seu alicuius regularis loci, vel Sanctissimae Trinitatis, aut Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum Ordinum hactenus facta, et non soluta, et pro tempore quomodolibet facienda censeantur, et intelligantur facta fuisse, et esse ad favorem Redemptionis Captivorum, Sedis, et Status praedictorum, illaque ab eis, ad quos spectat, et pro tempore quomodolibet spectabit, Custodibus, seu ab eis Deputatis praedictis ad effectum praemissum realiter, et absque aliqua exceptione solvi omnino debeant.

§ 10. Insuper omnibus, et singulis, ac quibuscumque personis Ecclesiasticis, seu beneficia Ecclesiastica obtinentibus, ut de illorum bonis mobilibus, et immobilibus, ac semoventibus etiam ex fructibus beneficiorum Ecclesiasticorum, ac alias quomodolibet etiam propriis labore, et industria acquisitis usque ad summam tercentorum ducatorum similium, in eiusdem Archiconfraternitatis pro ipsa Redemptione, seu aliarum quarumcumque etiam extranearum, non tamen incapacium, et prohibitarum personarum favorem disponere, ipsaque bona usque ad dictam summam tam ex testamento, quam ex donatione inter vivos, aut aliaquavis dispositione Archiconfraternitati, seu personis praedictis relinquere; dummodo si in aliorum, ut praefertur, quam in ipsius Archiconfraternitatis favorem disposuerint, tertia pars dictorum bonorum ad eamdem Archiconfraternitatem deveniat, alias dispositiones huiusmodi nullae sint eo ipso, licentiam, et facultatem impartimur.

§ 11. Praeterea eidem Archiconfraternitati, illiusque Custodibus, seu ab eis Deputatis, quod in quibuscumque Cathe-

dralibus, etiam Metropolitanis, Collegiatis, Parochialibus, et aliis quibusvis saecularibus, et quorumvis Ordinum Regularibus Ecclesiis, ac in quibuscumque Maritimis, et aliis Portibus, tam dictae Urbis, quam Provinciarum, Civitatum, Oppidorum, Castrorum, et Locorum quorumlibet totius Status Ecclesiastici mediate, et immediate subiecti, Capsas pro colligendis fidelium eleemosynis pro ipsa Redemptione tenere, et manutenere, ac a dilecto filio moderno, et pro tempore existente nostro Vicario in spiritualibus generali in dictae Urbis, illiusque districtus, ac aliis locorum Ordinariis, illorumque Vicariis, et Officialibus in eorum Civitatum, et Diaecesum Ecclesiis Saecularibus, et quorumvis Ordinum Regularibus, etiam quantumcumque privilegiatis, et exemptis, nec non a Gubernatoribus, et aliis Officialibus, et Ministris, et in dictis Portibus, ac aliis eis benevisis locis contradictione, seu reclamatione quibuscumque postpositis, perpetuo manuteneri facere libere valeant, ipsique locorum Ordinarii, ac Noster, et eorum Vicarii, et Officiales, Gubernatores, et Ministri omnino debeant, et teneantur, nec super praemissis dicta Archiconfraternitas, illiusque Custodes, et Deputati praedicti ab aliquo quovis praetextu impediri possint, etiam perpetuo concedimus et indulgemus.

§ 12. Hortamur denique, per Redemptionis humani generis Sacramentum obtestamur universos, et singulos Archiepiscopos, Episcopos, Abbates, Priores, et alios Ecclesiarum Praelatos, nec non Rectores Parochialium Ecclesiarum, ac Nostrum in dicta Urbe, illiusque districtu, eorumque Vicarios, et Officiales, ac caeteras Ecclesiasticas Saeculares, et quorumvis Ordinum Regulares personas, nunc et pro tempore existentes, quatenus huic operi faveant, illudque per seipsos, vel alium, seu alios, etiam adhibitis verbi Dei concionatoribus in suis quisque Ecclesiis, plateis, et locis, ac ubicumque opus fuerit, etiam saepe, et saepius, ac quoties pro parte Custodum praedictorum, seu ab eis Deputatorum, aut alicuius eorum requisiti fuerint, omnibus Christifidelibus publicent, atque denuncient, illosque ad conferendum eleemosynas, oblationes, et legata praedicta omni studio, et charitate accendant, et efficacibus hortationibus inducant.

§ 13. Et insuper supradictos omnes Locorum Ordinarios, ac alios iurisdictionem exercentes vehementer suademus, quod

aliquam portionem poenarum delinquentibus imponendarum, tam pio operi applicent, ut miseris, et afflictis Captivis, quorum animarum periculum imminet, copiosius succurratur. Caeterum, ut pium hoc opus salubribus institutis dirigatur, Custodibus, et Confratribus praedictis quaecumque statuta, ordinationes, et decreta licita, et honesta, ac Sacris Canonibus, et Concilii Tridentini decretis non contraria, ac ab eodem nostro Vicario approbanda ad faustum, et incolumem statum ipsius operis, rite, et recte instituendum condere; ac condita, quoties opus fuerit, mutare, et alterare, aliaque de novo etiam ab eodem nostro Vicario approbanda edere, caeteraque in praemissis quomodolibet necessaria, et opportuna facere, exequi, et exercere licentiam tribuimus, et facultatem.

§ 14. Ut autem tam ipsius Archiconfraternitatis, illique aggregatarum, et pro tempore aggregandarum Confraternitatum, utriusque sexus Confratres nunc, et pro tempore existentes, quam alii Christifideles in huiusmodi instituto alacrius persistant, quo ex hoc dono caelestis gratiae conspexerint, se uberius esse refectos, de Omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus, et singulis Archiconfraternitatis, et Confraternitatum praedictarum Confratribus, ac aliis utriusque sexus Christifidelibus, qui Orationi Quadraginta horarum quandocumque ab eadem Archiconfraternitate et singulis Confraternitatibus praedictis haberi contigerit, vere poenitentes, et confessi ac Sacra Communione refecti devote interfuerint, et ibi pro Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione, Captivorum in fide Catholica Constantia, ac huius instituti progressu, et augmento, pias ad Deum preces effuderint, bis in anno quolibet Plenariam omnium, et singulorum peccatorum suorum Indulgentiam, et remissionem misericorditer in Domino concedimus, et elargimur : In aliis vero vicibus, quibus huiusmodi oratio habebitur, centum annos. Ac tam Archiconfraternitatis, quam singularum Confraternitatum praedictarum Confratribus, et aliis utriusque sexus Christifidelibus, qui Captivis praedictis, dum ad Urbem veniunt, processionaliter obviam iverint, vel illos ad visitandum limina Apostolorum, aut aliam dictae Urbis Ecclesiam pro gratiarum actione eorum liberationis processionaliter comitati fuerint, vel ipsas processiones, seu earum alteram associaverint, et ut praefertur, oraverint, pro qua-

libet processione huiusmodi decem annos, et totidem quadragenas. Necnon tam Confratribus, quam aliis Christifidelibus praedictis, qui in hoc pio negotio operam suam quoquomodo posuerint, quocumque die, quo id fecerint, etiam decem annos, et decem quadragenas: Illis vero, qui eosdem Captivos, tam in itinere post eorum liberationem, dum omnes simul ad Urbem veniunt, quam in ipsa Urbe hospitio exceperint, ac fraterna in Domino charitate tractaverint, et adiuverint, illisque inservierint; quoties id fecerint, similiter decem annos, et totidem quadragenas de iniunctis eis, aut alias quomodolibet debitis poenitentiis, etiam misericorditer in Domino relaxamus.

§ 15. Praesentibus, quas sub quibusvis similium, vel dissimilium gratiarum, concessionum, et indulgentiarum revocationibus, limitationibus, suspensionibus, derogationibus, ac aliis contrariis dispositionibus, quavis auctoritate, etiam per Nos, et pro tempore existentes Romanos Pontifices successores nostros, ac Sedem eamdem, aut alias ex quacumque quantumvis urgentissima, ac necessaria causa, etiam in favorem fabricae Basilicae Principis Apostolorum de dicta Urbe, Cruciatae Sanctae, vel expeditionis contra Infideles, ac etiam Motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus in genere, vel in specie, et alias quomodolibet factis, et emanatis nullatenus unquam comprehensas, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum, et validissimum statum restitutas, et plenarie reintegratas, ac de novo etiam sub posteriori data per pro tempore existentes ipsius Archiconfraternitatis Custodes eligenda, concessa fore, et esse, ac censeri, ipsisque Custodibus, et Confratribus, ac aliis supradictis suffragari debere decernimus perpetuis futuris temporibus duraturis, etiamsi Archiconfraternitati, et singulis Confraternitatibus ac aliis fidelibus praedictis pro praemissis peragendis, aut alias aliqua alia indulgentia perpetuo, vel ad tempus nondum elapsum duratura, per quoscumque Romanos Pontifices Praedecessores Nostros, ac Nos, et Sedem eamdem concessa fuerit. Et ne praesentes literae sub revocationibus, limitationibus, suspensionibus, derogationibus, ac aliis dispositionibus praedictis comprehendatur; Ipsique Custodes, et Confratres, ac ab eis Deputati super praemissis, aut eorum aliquo a quoquam molestentur, seu perturbentur, easdem

praesentes nullo umquam tempore, etiam ad quorumvis instantiam ex quacumque causa revocari, suspendi, alterari, limitari, aut ad iuris terminos reduci, vel illos contra eas in integrum restitui, neque easdem literas de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel quovis alio defectu notari posse, nec causam, seu causas propter quam, seu quas illae emanarunt, coram Locorum Ordinariis, etiam tamquam a dicta Sede delegatis, vel aliis quibusvis Iudicibus verificari debere, neque propterea, aut ex eo, quod interesse habentes, seu praetendentes ad hoc vocati non fuerint per subreptionem obtentas praesumi, et viribus carere.

§ 16. Sicque per quoscumque Iudices ordinarios, et delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate, ubique iudicari, et definiri debere: Irritum quoque, et inane quidquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari decernimus.

§ 17. Et nihilominus Venerabilibus fratribus nostris Ravennaten., et Bononien. Archiepiscopis, ac dilecto filio Curiae causarum Camerae Apostolicae generali Auditori, Motu simili per Apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum per se, vel alium, seu alios praesentes literas, et in eis contenta quaecumque, ubi, et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Custodum, vel Confratrum, seu ab eis Deputatorum praedictorum, aut alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra easdem praesentes literas, et in eis contenta quaecumque ab omnibus semper, et ubique firmiter, et inviolabiliter observari, suosque plenarios, et integros effectus, in omnibus, et per omnia sortiri, ac debitae executioni demandari. Nec non Custodes, Confratres, et Deputatos, ac illorum Quaestores praedictos, caeterosque omnes, quos literae ipsae concernent quomodolibet in futurum illis pacifice frui, et gaudere. Non permittentes, quemquam ipsorum per quoscumque super praemissis quomodolibet molestari, perturbari, vel inquietari. Contradictores, molestatores, et perturbatores quoslibet, ac

praemissis non parentes, per sententias, censuras Ecclesiasticas, ac etiam pecuniarias, eorum, et cuiuslibet ipsorum arbitrio imponendas, ac eidem Redemptionis operi applicandas, poenas, aliaque opportuna iuris, et facti remedia, quacumque appellatione postposita compescendo. Nos enim illis, et eorum cuilibet omnes, et singulos in praemissis quomodolibet interesse putantes, etiam per edictum publicum constito summarie, et extraiudicialiter de non tuto accessu citandi, eisdemque, ac quibus, et quoties opus fuerit, sub similibus, vel dissimilibus sententiis, censuris, et poenis inhibendi, ac legitimis super his habendis, servatis processibus, ipsos sententias, censuras, et poenas praedictas incurrisse declarandi, illasque etiam saepius aggravandi, et interdictum Ecclesiasticum apponendi. Invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, plenam, et liberam auctoritatem, et tenore praemissis concedimus facultatem; ac ut tam salutare opus in dies augeatur, universos, et singulos Reges, Duces, Marchiones, Comites, et Principes saeculares, et alios Dominos, ac Magistratus temporales Civitatum, Terrarum, Oppidorum, Castrorum, et Locorum quorumlibet, illorumque Communitates, Universitates, et homines rogamus, requirimus, et per viscera misericordiae Dei nostri obsecramus, eisdem in remissionem peccatorum iniungentes quod in praemissis Custodibus, Confratribus, Quaestoribus, et Deputatis praedictis ac cuilibet ipsorum assistant, suumque favorem, et auxilium praestent, ac illos, et eorum quemlibet a malignorum incursu defendant, nullisque molestiis, datiis, gabellis, et exactionibus quibuscumque affligi, seu praegravari aliquo modo sinant, atque permittant; Impedientes etiam temporalibus poenis afficiant.

§ 18. Non obstantibus quatenus, opus sit, una de iure quaesito non tollendo, et altera Cancellariae nostrae regulis, per quam voluimus, quod in literis Indulgentiarum apponatur clausula, quod si Ecclesiae, aut Ecclesiis, vel personis, quibus Indulgentiae conceduntur, aliqua alia Indulgentia foret concessa, de qua inibi specialis mentio facta non esset, huiusmodi literae, ac piae memoriae Bonifacii Papae Octavi etiam Praedecessoris Nostri, qua cavetur, ne quis extra suam Civitatem, vel Dioecesim ad iudicium evocetur, seu ne Iudices a Sede praedicta deputati fuerint, contra quoscumque proce-

dere, aut alii, vel aliis vices suas committere audeant, vel praesumant, et in Concilio generali edita de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, aliisque Constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, Conciliis quoque universalibus, etiam facultatum questuandi revocatoriis, nec non prohibitionibus desuper factis, ac Ecclesiarum, Monasteriorum, Hospitalium, piorum locorum, Collegiorum, et aliarum Confraternitatum, nec non Sanctissimae Trinitatis, et Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum, aliorumque Ordinum quorumcumque etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, Privilegiis quoque, indultis Apostolicis illis, eorumque superioribus, et personis, ac Legatis, Vicelegatis, Gubernatoribus, Potestatibus, et aliis Officialibus, et Ministris, nec non Fabricae Basilicae Principis Apostolorum de dicta Urbe, sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, et insolitis clausulis, nec non irritantibus, et aliis decretis in genere, vel in specie, etiam ad quorumvis instantiam, aut etiam Motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus, ac etiam consistorialiter, et alias quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis. Quibus omnibus, et singulis, etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium, et singulorum tenores, ac si de verbo ad verbum, et nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata exprimerentur, et insererentur, praesentibus pro plene, et sufficienter expressis, et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie specialiter, et expresse ad effectum omnium praemissorum, Motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus derogamus, et ad plenum derogatum esse volumus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus communiter, vel divisim ab eadem sit Sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per literas Apostolicas non facientes plenam, et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 19. Volumus, autem, quod praesentium transumptis

etiam impressis, et sigillo eiusdem Archiconfraternitatis munitis, illiusque Secretarii manu subscriptis, eadem prorsus fides in iudicio, et extra illud adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

§ 20. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis, approbationis, confirmationis, adiectionis, suppletionis, erectionis, institutionis, commissionis, elargitionis, applicationis, appropriationis, praecepti, declarationis, statutorum, ordinationum, concessionum, indulti, hortationis, relationis, derogationis, mandati, decretorum, et voluntatum infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Dat. Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, duodecimo Kal. Aprilis, Pontificatus Nostri anno primo.

X.

SIXTUS PP. V.

Jurisdictio S. R. E. Cardinalis, et Judicis Causarum Archiconfraternitatis Confalonis.

SIXTUS PAPA V.

Motu proprio etc.

Cum sicut accepimus, Ven. Archiconfraternitas Confalonis Gloriosissimae Virginis Mariae, eiusque pro tempore existentes Custodes, Camerarius, Officiales, et Ministri ob lites quaestiones, et controversias civiles, profanas, spirituales, meras, et mixtas per diversa Urbis Tribunalia occasione locationum, censuum, donationum, haereditatum, legatorum, dotium, et diversarum aliarum rerum eiusdem, tam agendo pro ipsa Archiconfraternitate, quam eam defendendo, vel alias iugiter implicati existant, ex quo saepissime quamplura damna, et interesse patiuntur, ac impensa litis valorem rei, de qua ex tempore agitur, saepenumero superet.

§ 1. Nos Archiconfraternitatem praefatam, quam singulari dilectione prosequimur, et in qua diversa pietatis, charitatis, et misericordiae opera, etiam eleemosynas pauperibus erogando, ac miserabilibus puellis dotes elargiendo, nec non Captivos a durissima Infidelium servitute maxima cum charitate redimendo continuo impendi spectantur: Nec non dilectos filios Magnum Hieronymum de Avila U. I. D. literarum Correctorem, et Abbreviatorem, ac in utraque Signatura nostra Referendarium Praelatum nostrum domesticum, Paulum de Matthaeis, Carolum de Maximis, ac Ulixem Lancerinium Patritios Romanos nec non Franciscum Covarucium ipsius Archiconfraternitatis modernos, et pro tempore existentes Custodes, et Camerarium ab huiusmodi dispendiis, quantum cum

Deo possumus, sublevare volentes Motu simili, et ex certa nostra scientia, ac de Apostolicae potestatis plenitudine, quod de caetero perpetuis futuris temporibus moderni, et pro tempore existentes dictae Archiconfraternitatis Custodes quatuor ex Referendariis utriusque Signaturae nostrae, et pro tempore existenti ipsius Archiconfraternitatis Protectori nominare, et proponere possint, et valeant, ad effectum ut ex illis quatuor unus per eumdem modernum, et pro tempore existentem Protectorem eligi, seu deputari debeat, Apostolica auctoritate tenore praesentium perpetuo statuimus, et ordinamus. Ac eidem Referendario sic pro tempore electo, et deputato ex nunc, et e contra post electionem, et deputationem huiusmodi omnes, et singulas causas, lites, quaestiones, et controversias inter dictam Archiconfraternitatem, illius Custodes, Camerarium, Officiales, et Ministros, nunc et pro tempore existentes, ac quascumque alias tam laicas, quam Ecclesiasticas personas cuiuscumque gradus, status, ordinis, dignitatis, conditionis, vel praeeminentiae existentes, etiam Cardinalatus honore praefulgentes, Universitates, Societates, Congregationes, Collegia, ac tam Virorum, quam Mulierum Monasteria, Hospitalia, aut alia loca pia, etiamsi coram nunc, et pro tempore existentibus S. R. E. Camerario, Clericis, et Praesidentibus Camerae Apostolicae, et eiusdem Camerae causarum Auditori generali, nec non Vicario, Gubernatore, et Senatore dictae Urbis, illorumque Locumtenentibus, Collateralibus, Iudicibus, ac appellationum causarum Curiae Capitolii eiusdem Urbis Capitaneo; nec non causarum Palatii Apostolici Auditoribus, ac eiusdem S. R. E. Cardinalibus, et aliis quibuscumque Iudicibus ordinariis, ac a Nobis, et successoribus nostris Romanis Pontificibus specialiter quandocumque Commissariis deputatis, et delegatis, ac deputandis, et delegandis nunc, et pro tempore motas, et pendentes, ac quomodolibet movendas, et pendendas de, et super quibuscumque locationibus, venditionibus, donationibus, legatis, fideicommissis, testamentis, haereditatibus, et illarum discussionibus, ac quibusvis aliis dispositionibus ad favorem tam eiusdem Archiconfraternitatis, quam Redemptionis Captivorum dictae Archiconfraternitati per Sedem Apostolicam iniunctae factis, et dotibus, et quorumcumque iurium, et actionum cessionibus, aliisque quibuscumque inter vivos, ac causa mortis, et quasi contra-

ctibus etiam vigore obligationis in forma Camerae, executionibus, revocationibus, bonis, rebus, iuribus, et actionibus ipsius Archiconfraternitatis, eiusque Custodes, Camerarium, Officiales, et Ministros, eorumque litis consortes, tam coniunctim, quam divisim, et tam active, quam passive, tam secundario, quam principaliter interesse concernentes, et ad ipsam Archiconfraternitatem etiam per viam necessariae defensionis, et alias quomodolibet spectantes, et pertinentes in quacumque instantia, quorum omnium status, et merita, ac Iudicum, et collitigantium nomina, et cognomina, et qualitates, caetera que etiam de necessitate exprimenda praesentibus pro expressis habentes in statu, et terminis, in quibus ad praesens reperiuntur, et quandocumque reperientur, harum serie ad Nos, et Sedem Apostolicam advocantes, illasque omnes, et singulas alias similes, vel dissimiles causas quomodolibet nunc, et pro tempore motas, et pendentes, ac quas dicta Archiconfraternitas, illiusque Custodes, Officiales, et Ministri habere, et movere volent contra easdem personas, Universitates, Societates, Congregationes, Collegia, Monasteria, Hospitalia, aut alia aeque, vel magis pia loca, etiam quomodolibet, et qualitercumque privilegiata, et exempta pro ipsius Archiconfraternitatis rebus, bonis, haereditatibus, legatis, iuribus, et actionibus huiusmodi, tam agendo pro ipsa Archiconfraternitate, et quacumque persona ab ea causam habente, quam etiamsi contra ipsam Archiconfraternitatem ad instantiam quarumcumque personarum qualitercumque qualificatarum, et privilegiatarum quomodolibet agatur, eidem Referendario, ut praefertur, et deputato, una cum omnibus, et singulis earum incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis, et connexis, summarie, simpliciter, et de plano, et sola facti veritate inspecta, ac sine strepitu, et figura Iudicii, et absque tela iudiciaria, et aliquorum terminorum substantialium observatione, aut alicuius registri, vel extractus confectione per seipsum, vel in eius a dicta Urbe absentia, aut alias ex quavis causa per alium ab eisdem Custodibus, accedente, ut supra, dicti Protectoris approbatione, durante absentia, seu alias quomodolibet eligendum usque ad finalem sententiam executione inclusive audiendas, cognoscendas, fineque debito terminandas, ac etiam alibi introducendas, seu committendas, et reassu-

mendas etc., auctoritate, et tenore praefatis etiam perpetuo, committimus, et mandamus.

§ 2. Ipsumque Referendarium, ut praefertur, electum, et deputatum in dictis causis, tam pro ipsa Archiconfraternitate, quam contra illam motis, et pendentibus, et in futurum movendis in Iudicem ordinarium, et Apostolica auctoritate deputatum, cum facultate easdem causas usque in finem, absque tamen alicuius propinae receptione, cognoscendi, decidendi, atque terminandi, ac etiam cum potestate citandi, et inhibendi, quos, quibus, ac quoties opus fuerit, etiam per se, vel alium, seu alios quoscumque tam in Romana Curia, quam extra eam, etiam per Edictum publicum, constito sibi etiam summarie de non tuto accessu, eisdemque, et praedictis, ac quibuscumque aliis eiusdem Urbis Curiarum, seu Tribunalium Iudicibus, et personis tam Ecclesiasticis, quam Saecularibus cuiuscumque dignitatis, gradus, ordinis, vel conditionis fuerint, etiam sub sententiis, censuris Ecclesiasticis, ac etiam pecuniariis poenis, prout sibi videbitur, inhibendi; et in eventum non paritionis contra inobedientes, contumaces, et rebelles ad declarationem incursus censurarum, et poenarum huiusmodi, illarumque aggravationes, et reaggravationes, ac alias, prout sibi melius expedire videbitur, non placuerit, servata forma Concilii Tridentini, procedendi, sententiasque, seu mandata per eum pro tempore latas, seu relaxata debitae executioni demandandi, seu demandari faciendi.

§ 3. Contradictores quoslibet, et rebelles, ac praemissis quovis praetextu non parentes, per censuras Ecclesiasticas, ac etiam pecuniarias poenas, aliaque opportuna Iuris, et facti remedia appellatione postposita compescendi, auxiliumque brachii Saecularis ad hoc si opus fuerit, invocandi, aliaque omnia, et singula in praemissis, et circa ea quomodolibet necessaria, et opportuna faciendi, gerendi, et exequendi, ac cum aliis facultatibus ad id quomodolibet necessariis auctoritate, et tenore praedictis similiter perpetuo facimus, constituimus, et deputamus sibique plenam, liberam, et amplam super praemissis licentiam, et facultatem, atque auctoritatem etiam concedimus, et impartimur.

§ 4. Decernentes, quod a pro tempore existentis Referendarii, ut praefertur electi, et deputati, sententiis, mandatis, ordinationibus, et decretis nullatenus suspensive appellari,

reclamari, de nullitate dici, sive quomodolibet adversus illa ad effectum impediendi executionem, aliquod remedium attentari possit. Devolutive autem semel tantum liceat appellare, et alia remedia intentare coram alio Iudice praedicto pro tempore existenti Protectori, ut praefertur, nominando, et ab eo approbando. Secundo autem, vel ulterius sublata sit omnis, et quaecumque appellatio; sed praedictae duae sententiae plenariam executionem obtineant, ac firmae, et illibatae psrmaneant, ac si essent tres conformes, ac nullitas aliqua, exceptis tribus substantialibus, opponi nullo modo possit.

§ 5. Et licet ad instantiam quorumcumque haeredum, sive quorumlibet aliorum committatur in futurum, vel etiam modo pendeat commissa causa discussionis alicuius haereditatis, et dictae Archiconfraternitati, seu illius Custodibus, Camerario, Officialibus, et Ministris, etiam virtute commissionis fuerit inhibitum, tamen ne exactio creditorum in praeiudicium ipsius Archiconfraternitatis protrahatur, data idonea cautione per dictos Custodes, Camerarium, Officiales, seu Ministros de restituendo summam debitam in eventum succumbentiae prioribus, et potioribus creditoribus, pro tempore existens Referendarius praedictus, eosdem haeredes, sive alios quoscumque debitores, seu ipsorum quemlibet ex quacumque causa cessionarios, vel ab eis quomodolibet, et ex quocumque titulo causam habentes ad satisfaciendum integraliter dictae Archiconfraternitati de eius credito, Iuris, et facti remediis cogat, et compellat.

§ 6. Ac in omnibus, et singulis causis praedictis ad dictam Archiconfraternitatem, ut praefertur, quomodolibet spectantibus singulis diebus, et horis feriatis, et non feriatis, praeterquam in honorem Dei, procedat.

§ 7. Et Notarium actuarium per eosdem Custodes eligendum, ac ab eis, et eorum arbitrio, ac ad eorum nutum ponendum, et amovendum, quem eis placuerit, habeat, qui teneatur dare idoneam cautionem eisdem Custodibus in eius deputatione de restituendo absque aliqua pecuniarum solutione, et fraude, ac omni mora, et dilatione, atque exceptione, seu excusatione postpositis, quoties ab eisdem Custodibus ab huiusmodi Notariatus officio amotus fuerit, omnes, et singulas scripturas ad dictam Archiconfraternitatem, ut

praefertur quomodolibet spectantes, per eosdem Custodes facto de illis Inventario, Notario successori ab eisdem Custodibus deputato consignandas.

§ 8. Quodque Citationes in causis praedictis etiam per Curiae Capitolii, seu alios quoscumque etiam dictae Archiconfraternitatis Mandatarios fieri possint.

§ 9. Ac quod quicumque executores Curiarum, seu Tribunalium dictae Urbis possint, et debeant exequi, et effectualiter executioni demandare omnes, et singulas sententias, decreta, et mandata pro tempore existentis Referendarii huiusmodi, sive in eius absentia, aut alias ipso impedito, ab eisdem Custodibus eligendi ac ut supra nominandi, ac a Protectore approbandi, quae non obstante Regula Cancellariae, sub eius parvo sigillo expediri possint.

§ 10. Ac insuper Archiconfraternitatem praedictam, eiusque Custodes, Camerarium, Officiales, et Ministros ex nunc deinceps occasione praemissorum principaliter, seu secundario alibi, quam coram pro tempore existente Referendario, ut praefertur, electo, et deputato conveniri, aut ad alios conveniendum costringi non posse, et processus, sententias, mandata, et decreta per alium, sive alios tam ordinarios, quam specialiter deputatos, et delegatos Iudices, quavis auctoritate fungentes in causis praedictis quomodolibet pro tempore formatos in quacumque Instantia latas, et facta cum inde secutis quibuscumque nulla, irrita, et inania, nulliusque roboris, et momenti fore.

§ 11. Praesentem quoque Motus proprii cedulam sub quibuscumque similium, vel dissimilium gratiarum, aut concessionum revocationibus, suspensionibus, moderationibus, seu limitationibus etiam per Nos, et successores nostros Romanos Pontifices, ac Sedem praedictam, vel eius etiam de latere Legatos, et per Cancellariae Apostolicae Regulas pro tempore factas, etiam in favorem Fabricae Basilicae Principis Apostolorum de dicta Urbe nullatenus comprehensam, sed semper ab illis penitus, et omnino exceptam, ac quoties illae emanabunt, toties praesentem cedulam in pristinum robur restitutam esse, et censeri debere, nec eidem cedulae per quascumque clausulas generales, vel speciales, etiam derogatoriarum derogatorias, efficaciores, et insolitas ac etiam irritantia decreta sub quacumque verborum expressione in se conti-

nentes derogare posse, si illi ullo unquam tempore ex aliqua etiam quantumvis necessaria, et urgenti causa derogari contingat, nisi tenor cedulae huiusmodi de verbo ad verbum, nihil penitus omisso insertus, et huiusmodi derogatio consistorialiter facta, et per trinas distinctas literas eumdem tenorem continentes, tribus similibus distinctis vicibus Custodibus, Camerario, et aliis Officialibus Archiconfraternitati huiusmodi legitime insinuata, et intimata fuerit, eorumque ad id expressus accedat assensus, derogationes huiusmodi nemini suffragari debere, et si, ac quoties illa aliquo alio modo revocari, aut alias illi derogari contigerit, toties in pristinum statum restitutam, et de novo etiam sub posteriori data per praedictos Custodes, Camerarium, et Officiales eligenda concessam, et stabilitam esse.

§ 12. Et sic per quoscumque Iudices, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac S. R. E. Cardinales, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate, ubique iudicari, et definiri debere, irritum quoque etc. attentari.

§ 13. Volumus etiam, et mandamus, quod omnia, et singula praemissa habeant locum ad favorem quarumcumque pauperum Puellarum, quae a praedicta Archiconfraternitate dotem habuerint, pro dictarum dotium consecutione, ac quorumcumque ab eadem Archiconfraternitate redemptorum, ita quod sint, et esse intelligantur sub dicta iurisdictione in omnibus, et per omnia, ac si principaliter cum illis, et quolibet illorum agendo, seu defendendo de interesse praedictae Archiconfraternitatis ageretur.

§ 14. Inhibentes expresse moderno, et pro tempore existenti Signaturae Iustitiae Praefecto, aut alias pro tempore Iustitiae Signaturam habenti, nec non Regenti Cancellariae, qui pro tempore erit, omnibusque, et singulis Referendariis, ne de caetero ad instantiam, et requisitionem cuiuscumque supplicationem aliquam recipere, referendariare, seu proponere Praefecto Signaturae Iustitiae audeant, praesumant, et similiter Signaturam facienti non signet, sive avocatoriam, sive simplicis Iustitiae, sive appellatoriam, et similem, neque in initio, neque in medio litis, et signatae nullius sint roboris, et momenti, nullamque tribuant Iurisdictionem, neque ipse Iudex, cui fuerint commissae, audeat illarum virtute

citare, inhibere, vel quomodolibet procedere, et irritum, inane quidquid scienter, vel ignoranter secus factum fuerit, ipso iure decernimus, salva semper nostra manu propria signata, sine qua omne rescriptum censeatur, et sit invalidum, et a nostra voluntate alienum. Et nihilominus Referendarius, sicut praemittitur, deputatus a praedicta Archiconfraternitate absque vitio attentatorum procedere possit, et valeat.

§ 15. Et insuper, ne propter difficultatem habendi, seu recuperandi Instrumenta publica super Testamentis, seu aliis quibuscumque dispositionibus piorum Christifidelium per Notarios, et Tabelliones, confecta, et stipulata, in quibus per ipsos Christifideles in eiusdem Archiconfraternitatis, seu Redemptionis Captivorum favorem diversa legata facta, illisque bona relicta, et erogata fuerint, et de quibus illius Custodes, Camerarius, Officiales, et Ministri praedicti notitiam habere non possunt, ipsa Archiconfraternitas varia in temporalibus damna, et detrimenta sustineat, et patiatur, eidem Referendario, ut praefertur, electo, et deputato omnes et singulos etiam quorumcumque Tribunalium, ac Curiarum dictae Urbis, et in Archivio Romanae Curiae, et Capitolii descriptos Notarios, et Tabelliones publicos etiam quantumcumque privilegiatos, et exemptos, qui deinceps perpetuis futuris temporibus quaecumque Instrumenta publica super Testamentis, et Codicillis, et quibusvis tam inter vivos, quam causa mortis dispositionibus pro quibuscumque utriusque sexus Christifidelibus conficient, aut stipulabunt, vel de quibus ipsi Notarii, et Tabelliones pro tempore rogati fuerint, in quibus pia legata etiam iure donationis perpetuae, vel fideicommissi, seu cuiusvis alterius dispositionis, aut quocumque alio titulo eidem Archiconfraternitati, sive Redemptioni Captivorum per Christifideles de eorum bonis in toto, vel in parte hactenus quomodolibet facta fuerunt, et in futurum fient, seu quae utilitatem, vel commodum, aut augmentum bonorum, iurium, et emolumentorum Archiconfraternitatis, seu Redemptionis Captivorum huiusmodi tam coniunctim, quam divisim, et tam active, quam passive, ac tam secundario, quam principaliter concernunt, et concernent quomodolibet in futurum, aut in Archiconfraternitatis, seu Redemptionis Captivorum huiusmodi utilitatem cesserint, vel cedant, ad dictorum Instrumentorum, seu illorum particulam interesse dictae Ar-

chiconfraternitatis, seu Redemptionis, ut praefertur, concernentem, copiam authenticam, et fide dignam in forma iuris valida, et probanti, seu Instrumentum publicum, postquam ad id per ipsam Archiconfraternitatem, illiusque Custodes, Camerarium, Officiales, et Ministros coram eodem Referendario requisiti fuerint, et post Testatorum obitum sub poena falsi, et excommunicationis, aliisque sententiis, et censuris Ecclesiasticis, ac etiam pecuniariis poenis per contrafacientes eo ipso incurrendis, ac arbitrio eiusdem Referendarii infligendis, et exequendis, eidem Archiconfraternitati, sive illius Custodibus, Camerario, Officialibus, seu Ministris soluta, per eosque Custodes, Camerarium, Officiales, seu Ministros ipsis Notariis, et Tabellionibus mercede pro scriptura ipsius Copiae authenticae, seu Instrumenti publici tantum, omni mora, et dilatione, aut subterfugio cessantibus, ac quacumque appellatione, seu recursu postpositis realiter, et cum effectu, ac sine aliqua fraude dandum, tradendum, et consignandum auctoritate nostra moneat, omnibusque sibi visis remediis opportunis usque ad omnimodam paritionem cogat, atque compellat.

§ 16. Non obstantibus praemissis, ac fel. rec. Bonifacii Papae VIII Praedecessoris Nostri de una, et Concilii generalis de duabus Dietis, dummodo ultra tres Dietas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, aliisque Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, nec non Fabricae praedictae, ac personarum Universitatum, Societatum, Congregationum, Collegiorum, Monasteriorum, et Hospitalium huiusmodi, aliorumque quorumcumque piorum locorum, et Ordinum etiam exemptorum, ac qualitercumque privilegiatorum etiam iuramento etc. roboratis Statutis, et Consuetudinibus, Privilegiis quoque, Indultis, Conservatoriis, exemptionibus, et literis Apostolicis illis, ac dilectis filiis Populo Romano, nec non Iudicibus, Notariis, Tabellionibus, Curiis, seu Tribunalibus, eorumque personis, et Collegiis quibuscumque, et Romanae Curiae Officialibus per quoscumque Romanos Pontifices Praedecessores Nostros, ac Nos, et dictam Sedem etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus, ac alias sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis clausulis, et decretis in contrarium etiam in vim contractus, aut alias quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis, nec non Reformationibus noviter

factis, et paribus motu, et scientia approbatis, etiamsi in eis caveatur expresse, quod causae huiusmodi ad forum, seu Curiam Capitolii, et seu Auditoris dictae Camerae, vel Vicarii, aut aliorum eiusdem Urbis Tribunalium reassumi debeant, ac alias in contrarium praemissorum quomodolibet disponentibus. Quibus omnibus etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, et nihil penitus omisso, nec per clausulas generales idem operantes mentio, seu quaevis, alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret illorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum expressi, et forma in illis tradita observata inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis, et insertis habentes illis alias in suo robore permansuris hac vice dumtaxat harum serie specialiter, et expresse, et eisdem motu, scientia, et potestatis plenitudine derogamus, et sufficienter derogatum esse decernimus contrariis quibuscumque. Aut si personis, Universitatibus, Congregationibus, Collegiis, Monasteriis, Hospitalibus, aliisque piis locis praedictis, eorumque Administratoribus, Officialibus, seu Ministris, vel quibusvis aliis communiter, vel divisim ab eadem sit Sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari, aut extra, vel ultra certa loca Curias, et Tribunalia ad Iudicium trahi non possint per literas Apostolicas non facientes plenam, et expressam, ac de verbo ad verbum de Indulto huiusmodi mentionem, et quibuslibet aliis privilegiis, Indultis, ac literis Apostolicis generalibus, vel specialibus quorumcumque tenorum existant, per quae praesentibus non expressa, vel totaliter non inserta, iurisdictionis ipsius pro tempore existentis Referendarii, ut praefertur, deputati explicatio, sive executio impediri valeat quomodolibet, vel differri. Et de quibus, quorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, ac de verbo ad verbum habenda sit in nostris literis mentio specialis.

§ 17. Volumus solam praesentis Motus proprii signaturam sufficere, et ubique fidem facere in Iudicio, et extra.

§ 18. Quodque eadem Motus proprii exempla, etiam impressa Notarii publici, sive eiusdem Archiconfraternitatis Secretarii manu subscripta, sigillo dictae Archiconfraternitatis, vel illius Protectoris, sive Referendarii pro tempore, ut prae-

fertur, electi, et deputati obsignata eamdem prorsus in Iudicio, et extra illud fidem ubique faciat, quam ipse Motus proprius faceret, si foret exhibitus, vel ostensus, regula contraria quacumque non obstante.

Fiat Motu proprio F.

Datum Romae apud Sanctum Marcum die 16 Augusti Anno Secundo.

XI.

SIXTUS PP. V.

Extensio facultatis eleemosynas colligendi pro Captivorum ab Infidelibus Redemptione.

SIXTUS PAPA V.

Ad perpetuam rei memoriam.

Cum adeo pium Redemptionis Captivorum opus caeteris misericordiae operibus antecellat, ut captivum redimendo omnia quasi per compendium adimpleri videantur, quodque omnium maximum est, a periculo abnegandae fidei Christifidelium animae liberentur; ac propterea tantae pietatis operi ita faveant omnia iura, ut non qualiacumque profana, sive temporalia, sed argentum, aurum, et sacra Templi vasa pro redimendis Captivis distrahi, venumdarique decernant. Quis enim est adeo durus, et humanae conditionis prorsus oblitus, ut sine maximo gemitu, et lacrymis considerare possit, quot aerumnas, quot infirmitates, quot vincula, et tormentorum genera Christifideles in dira Infidelium captivitate detenti fame, et siti, frigore, et nuditate pene consumpti continuo patiantur.

§ 1. Nos haec omnia cogitantes, et dolenter examinantes tanti doloris contemplatione accensi redimendorum Captivorum opus alias per fel. record. Gregorium Papam XIII Praedecessorem Nostrum in Alma Urbe, ac toto Statu Ecclesiastico mediate, et immediate subiecto erectum, et institutum, ac curae, et sollicitudini Venerabilis Archiconfraternitatis Confalonis Gloriosissimae Virginis Mariae impositum, et demandatum confirmavimus, et approbavimus, ac etiam de novo ereximus, diversasque tam spirituales, quam temporales gratias, facultates, et indulta pro ipsius operis incremento, et subventione eidem Archiconfraternitati concessimus, prout in nostris inde confectis literis plenius continetur.

§ 2. Unde tunc existentes ipsius Archiconfraternitatis Custodes, et alii Confratres cupientes in agris uberibus dicti operis charitatis semina mittere, messem amplissimam in Regno Caelorum expectaturi, ex Algerii, et aliis Africae partibus ducentos, et ultra pauperes captivos non sine maximis laboribus, ac numeraria quantitate singulari, ac praecipua pietate et charitate redemerunt, illosque postquam ad Urbem venerunt ad venerandam ipsius Gloriosissimae Virginis Confalonis Imaginem in Basilica B. Mariae Maioris existentem, dum in Cappella Pontificali eiusdem Basilicae coram Nobis, et Sacro Cardinalium Collegio, ac multis Praelatis divina peragebantur processionaliter ad agendum gratias humani generis Redemptori cum maxima Populi frequentia, ac Christifidelium ingenti laetitia associarunt, quibus ad pedes nostros in eadem Cappella provolutis Dei benedictione laetantes benediximus.

§ 3. Quam Nos eorumdem Custodum, et Confratrum singularem pietatem plurimum in Domino commendantes, ac pro his gratias agentes Deo, volentesque, ut tam pium opus fidelium eleemosynis subveniatur, ac latius diffundatur, et propagetur. Et nedum ipsius Archiconfraternitatis Confratres, verum etiam omnes, et singuli quarumcumque Confraternitatum eidem Archiconfraternitati hactenus aggregatarum, et pro tempore aggregandarum Confratres, aliique utriusque sexus Christifideles in huiusmodi pio opere se exercere, illudque eleemosynis, ac ope, et operibus augere contendant, atque procurent. Motu proprio, et ex certa nostra scientia, ac de Apostolicae potestatis plenitudine eidem Archiconfraternitati, illiusque nunc, et pro tempore existentibus Custodibus, et Confratribus, ut nedum in dicta Urbe, ac toto Statu Ecclesiastico, ut praefertur, subiecto huiusmodi, sed etiam extra dictum Statum eleemosynas, et oblata quaecumque pro redemptione Captivorum quaerere, et accipere, ac ad id Confraternitates eidem Archiconfraternitati hactenus aggregatas, et pro tempore aggregandas, illarumque Confratres, ac alios quaestores, quot eis videbitur deputare, qui eleemosinas, oblationes, legata, et quaecumque alia subsidia pro huiusmodi redemptione, et causis ad eam pertinentibus perquirere libere, et licite possint, et valeant Apostolica auctoritate tenore praesentium licentiam, et facultatem, ac omnimodam pote-

statem perpetuo concedimus, et impartimur, eisque desuper de speciali gratia indulgemus.

§ 4. Mandantes in virtute sanctae obedientiae universis, et singulis Venerabilibus Fratribus nostris Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis, caeterisque Locorom Ordinariis, et Ecclesiarum praelatis, ac dilectis filiis illorum Officialibus, et Vicariis, nec non Abbatibus, Prioribus, Capitulis, Conventibus Parochialiumque Ecclesiarum Rectoribus, et illorum Vicariis, quorumcumque Ordinum etiam Mendicantium Generalibus, Provincialibus et aliis Superioribus, ac Verbi Dei Concionatoribus, et quibusvis aliis tam exemptis, quam non exemptis Ecclesiasticis personis tam in Urbe, et toto Statu Ecclesiastico huiusmodi, quam per universum Orbem Christianum constitutis, quatenus omnes, et singulos utriusque sexus Christifideles ad conferendum eleemosynas, oblationes, et legata omni studio, et charitate accedant, et efficacibus hortationibus inducant, suasque literas ad id favorabiles, et hortatorias absque alicuius praemii, vel mercedis exactione tradant.

§ 5. Praesentibus, quas sub quibusvis, similium vel dissimilium gratiarum, et facultatum revocationibus, limitationibus, suspensionibus, derogationibus, et aliis contrariis dispositionibus, etiam per Nos, et pro tempore existentes Romanos Pontifices Successores Nostros, ac Sedem eamdem etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus in genere, vel in specie, ac alias quomodolibet pro tempore factis, et emanatis nullatenus unquam comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum, et validissimum statum restitutas, repositas, et plenarie reintegratas, ac de novo etiam sub posteriori data per pro tempore existentes Custodes, et Confratres praefatos eligenda concessas fore, et esse ac censeri, ipsisque Custodibus, Officialibus, et Confratribus, ac aliis praedictis suffragari debere, decernimus perpetuis futuris temporibus duraturis.

§ 6. Non obstantibus quibusvis Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, Privilegiis quoque, Indultis, et literis Apostolicis Mendicantium, et non Mendicantium Ordinibus, Archihospitalibus, Hospitalibus ac Locis piis, nec non Fabricae Basilicae Principis Apostolorum de dicta Urbe, Cruciatae san-

ctae, et aliis quibuscumque contra praemissa, aut alias quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio habenda esset, illorum omnium, et singulorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis, et insertis habentes illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat harum serie specialiter, et expresse Motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Volumus autem, quod praesentium transumptis etiam impressis, ac ipsius Archiconfraternitatis pro tempore existentium Custodum, ac Secretarii manibus subscriptis, eiusdemque Archiconfraternitatis sigillo munitis, eadem prorsus fides in iudicio, et extra illud adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die XXIII Aprilis MDLXXXVIII, Pontificatus Nostri Anno Tertio.

XII.

PAULUS PP. V.

Translatio facultatis celebrandi pro unius Animae in Purgatorio existentis liberatione ex Altari Sanctissimi Crucifixi ad aliud Omnipotenti Deo, et Sanctissimae Cruci dicatum in Ecclesia S. Luciae Archiconfraternitatis Confalonis.

***Huiusmodi facultatem concesserat Gregorius XIII supra in eius Const.* Salvatoris.**

PAULUS PAPA V.

Ad perpetuam rei memoriam.

Alias fel. rec. Gregorius Papa XIII Praedecessor Noster de divina misericordia confisus, perpetuo concessit, ut quotiescumque Sacerdos aliquis, sive saecularis, sive regularis Missam in Altari Sanctissimi Crucifixi sito in Ecclesia Sanctae Luciae Confalonis de Urbe pro liberatione unius Animae in Purgatorio existentis celebrasset, ipsa Anima per huiusmodi celebrationem, easdem Indulgentias, et Peccatorum remissiones consequeretur, et ad ipsius liberationem, pro qua celebraretur dicta Missa, operaretur, si praedictus Sacerdos hac de causa Missam ad Altare situm in Ecclesia Monasterii S. Gregorii etiam de Urbe ad id deputatum celebraret, et alias, prout in ipsius Gregorii Praedecessoris desuper in simili forma Brevis sub data XXII Februarii MDLXXIX, Pontificatus sui Anno quinto, expeditis literis plenius continetur.

§ 2. Cum autem sicut nobis nuper exponi fecerunt dilecti filii Guardiani, et Confratres Archiconfraternitatis Confalonis in eadem Ecclesia, ut accepimus, canonice erectae ipsi pro maiori decore, et commoditate dictae Ecclesiae Indulgentiam Sanctissimi Crucifixi per Gregorium Praedecessorem praedictum, ut praefertur, concessam ad Altare Omnipotenti Deo, et Sanctissimae Cruci dicatum Ecclesiae huiusmodi transferri

plurimum desiderent. Nobis propterea humiliter supplicari fecerunt, ut in praemissis opportune indulgere de benignitate Apostolica dignaremur.

§ 3. Nos igitur huiusmodi supplicationibus inclinati Indulgentiam dicto Altari Sanctissimi Crucifixi pro Animabus defunctorum fidelium per ipsum Gregorium Praedecessorem, ut praefertur, concessam ad Altare Omnipotenti Deo, et Sanctissimae Cruci dicatum huiusmodi auctoritate Apostolica tenore praesentium perpetuo transferimus, itaut quandocumque Sacerdos aliquis, sive saecularis, sive regularis Missam ad praedictum Altare Omnipotenti Deo, et Sanctissimae Cruci dicatum pro liberatione unius Animae in Purgatorio existentis celebraverit, ipsa Anima per huiusmodi celebrationem easdem Indulgentias, et peccatorum remissionem consequatur, et ad ipsius liberationem, pro qua celebrabitur dicta Missa operetur, ac si praedictus Sacerdos hac de causa Missam ad Altare situm in Ecclesia Monasterii Sancti Gregorii de Urbe ad id deputatum celebraret, perinde ac si idem Gregorius Praedecessor eamdem Indulgentiam Altari Omnipotenti Deo, et Sanctissimae Cruci dicatum, et non praedicto Sanctissimi Crucifixi ab initio concessisset.

§ 4. Non obstan., quatenus opus sit, nostra de non concedendis Indulgentiis ad instar, nec non omnibus, quae ipse Gregorius Praedecessor in suis literis praedictis voluit non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die XI Decembris MDCIX, Pontificatus Nostri Anno Quinto.

XIII.

URBANUS PP. VIII.

Concessio Indulgentiarum pro Ven. Archiconfraternitate Confalonis de Urbe, cum facultate illas Confraternitatibus aggregatis, et aggregandis communicandi.

URBANUS PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Mediatoris Dei, et hominum Christi Iesu, qui pro humani generis redemptione haec infima ingrediens, ex castis gloriosae, semperque Virginis Mariae visceribus carnem sumere, et Crucem subire dignatus est, vices quamquam immeriti gerentes in terris, de commissarum nobis ovium salute assidue cogitantes, pias Christifidelium Confraternitates, praesertim sub eiusdem gloriosae Virginis vexillo militantes, ut ad pia, et salutaria, quae exercent, opera, promptiores alacrioresque reddantur, Indulgentiis, et peccatorum remissionibus confovemus, quo exinde illorum pietas, et devotio, animarumque salus maiora in dies suscipere valeant incrementa.

§ 1. Hinc est, quod nos volentes Archiconfraternitatem Confalonis nuncupatam sub invocatione eiusdem Beatae Mariae Virginis in Ecclesia Sanctae Luciae de Urbe canonice institutam, cuius dilectus filius noster Franciscus S. Laurentii in Damaso Diaconus Cardinalis Barberinus nuncupatus S. R. E. Vice-Cancellarius, ac Noster, secundum carnem ex fratre germano Nepos, apud Nos, et Apostolicam Sedem Protector existit, spiritualibus Indulgentiarum muneribus decorare, supplicationibus eiusdem Francisci Cardinalis tam suo, quam dilectorum filiorum Magistri Iacobi Columnae in utraque Signatura nostra Referendarii, ac Camerae nostrae Apostolicae Clerici, et Praelati nostri domestici, nec non Hieronymi

Mignanelli, ac Ferdinandi Beger familiaris, et continui commensalis nostri, et Antonii Rocci modernorum eiusdem Archiconfraternitatis Custodum nominibus Nobis humiliter porrectis, inclinati, de omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui dictam Archiconfraternitatem de caetero ingredientur, die primo eorum ingressus, si vere poenitentes, et confessi sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, et pro salute Romani Pontificis, Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam.

In mortis quoque articulo eisdem utriusque sexus nunc, et pro tempore Confratribus, qui poenitentes, et confessi ac Sanctissima Communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem contriti nomen Iesu ore, si potuerint, sin autem, corde devote invocaverint, et animam suam Deo commendaverint, etiam plenariam.

Ac tam ipsis iam descriptis, quam pro tempore describendis in dicta Archiconfraternitate Confratribus similiter poenitentibus, et confessis, ac Sacra Communione refectis, qui Ecclesiam Sanctae Luciae eiusdem Archiconfraternitatis in festo eiusdem Sanctae Luciae, quod esse principale ipsius Archiconfraternitatis asseritur, a primis Vesperis usque ad occasum Solis diei huiusmodi festi singulis annis devote visitaverint, et ibi, ut praefertur, oraverint, plenariam similiter omnium peccatorum suorum indulgentiam, et remissionem misericorditer in Domino concedimus.

Insuper eisdem utriusque sexus Confratribus, qui confessi, et contriti in Purificationis, Annunciationis, Nativitatis, et Assumptionis eiusdem Beatae Mariae festis diebus Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, et ut praefertur, oraverint: qui vero in festivitatibus Nativitatis Domini nostri Iesu Christi, Paschatis Resurrectionis, et Pentecostes Sacram Communionem sumpserint, et Ecclesiam S. Luciae huiusmodi in dictis festivitatibus visitaverint, ut praefertur, quo die praefatarum festivitatum id egerint, similiter septem annos.

Nec non eiusdem Confratribus, et Consororibus, qui poenitentes, et confessi Ecclesiam B. Mariae de Aracoeli, et Cappellam in ea sitam S. Helenae de Urbe in festo Epi-

phaniae visitaverint, et oraverint, ut praefertur, similiter septem annos.

Qui vero in die Assumptionis B. Mariae Virginis Basilicam Sanctae Mariae Maioris, in qua dicta Archiconfraternitas eleemosynam Puellis matrimonio collocandis solemniter dare, et processionaliter dictas Puellas in dicta Basilica associare ad Cappellam Pontificiam Beatae Mariae consuevit, vere poenitentes, et confessi Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, et in eo die Basilicam praefatam visitaverint, et ut praefertur, oraverint, etiam septem annos, et totidem quadragenas.

Et ulterius eisdem Confratribus, et Consororibus, qui contriti , propositum tamen suo tempore confitendi habentes, Ecclesiam Sanctae Mariae Magdalenae nunc Presbyterorum Infirmis ministrantium, et dictae Archiconfraternitatis Oratorium sub invocatione Sanctorum Petri, et Pauli Apostolorum in eorum festivitatibus visitaverint, singulis diebus earumdem festivitatum, in quibus id egerint, quinquaginta dies.

Iis vero, qui poenitentes, et confessi, ac Sacra Communione refecti Ecclesiam S. Mariae Maioris de Urbe die festo B. Mariae ad Nives a primis Vesperis usque ad occasum Solis diei eiusdem festi singulis annis devote visitaverint, et, ut praefertur, oraverint, septem annos, et totidem quadragenas.

Quoties vero Confratres, et Consorores coronam a Sancto Bonaventura institutam qualibet secunda feria cuiuslibet mensis, et in die Commemorationis Defunctorum pro eorumdem Defunctorum animabus recitaverint, ut iisdem animabus per modum suffragii trium annorum, et totidem quadragenarum Indulgentiam applicare possint, concedimus.

Nec non eisdem Confratribus, et Consororibus, qui contriti, et propositum suo tempore confitendi habentes Coronam Domini singulis diebus Dominicis devote recitaverint, centum dies pro qualibet vice.

Qui vero eamdem Coronam quotidie, ut praefertur, recitaverint, quinquaginta dies pro qualibet vice.

Ac iisdem Confratribus, et Consororibus, qui alias Confraternitates aggregatas, earumque Confratres, et Consorores in hospitiis processionaliter receperint, illasque ad Ecclesias associaverint, et illis mensae accumbentibus ministraverint, unum annum, et unam quadragenam.

Illis vero, qui Ecclesias Urbis in diebus, in quibus sunt Stationes, visitaverint, et ibi, ut supra dictum est, oraverint, seu etiam eamdem Coronam dixerint pro animabus Defunctorum, Indulgentiam centum dierum, et ut iisdem animabus praefatas Indulgentias per modum suffragii applicare possint, similiter concedimus.

Insuper eisdem utriusque sexus Confratribus, qui contriti, et suo tempore confitendi propositum habentes, processionibus eiusdem Archiconfraternitatis devote interfuerint, seu etiam, qui Missae, et divinis Officiis in praefato Oratorio dictae Archiconfraternitatis pro tempore celebrandis, et recitandis, singulis diebus similiter interfuerint, centum dies.

Nec non iis, qui contriti, ut supra, Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, quando ad Infirmos defertur, comitati fuerint, centum dies.

Qui vero corpora Defunctorum dictae Archiconfraternitatis ad sepulturam associaverint, seu anniversariis eorumdem Confratrum defunctorum interfuerint, et pro iisdem animabus pias ad Deum preces effuderint, aut Congregationibus publicis, vel privatis dictae Archiconfraternitatis interfuerint, aut captivos Christifideles e manibus Turcarum, et Maurorum, aliorumque fidei Orthodoxae hostium redemerint, aut illos etiam in itinere hospitati, vel in processionibus comitati fuerint, centum dies.

Et qui pauperibus, et miserabilibus personis subvenerint, aut pacem cum inimicis propriis, vel alienis composuerint, seu componi fecerint, vel procuraverint, pro quolibet praedictorum operum, similiter centum dies de iniunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis, in forma Ecclesiae consueta relaxamus.

§ 2. Praeterea eidem Archiconfraternitati, ut Confraternitatibus canonice aggregatis et aggregandis supradictas omnes Indulgentias, et gratias spirituales expressim concessas, servata tamen in reliquis forma praescripta in Constitutione felicis recordationis Clementis Papae VIII Praedecessoris Nostri super dictarum Confraternitatum aggregationibus edita, communicare libere, et licite possit et valeat, auctoritate Apostolica tenore praesentium facultatem concedimus, et impartimur.

§ 3. Volumus autem, ut quicumque Ordinarii Locorum,

in quibus dictae Confraternitates aggregatae, et pro tempore aggregandae extiterint, loco praefatarum Ecclesiarum, Altarium, et Oratoriorum Urbis, Ecclesias, Altaria, et Oratoria praefatarum Confraternitatum aggregatarum, nec non dies festivitatum Sanctorum, seu solemnitatum earumdem Ecclesiarum, Altarium, et Oratoriorum pro consequendis Indulgentiis, et peccatorum remissionibus praefatis, designare possint, et debeant.

§ 4. Caeterum omnes alias, et singulas Indulgentias, et peccatorum remissiones, ac poenitentiarum relaxationes eidem Archiconfraternitati, et illius Confratribus hactenus per quoscumque Romanos Pontifices Praedecessores Nostros, et praesertim a fel. rec. Paulo V concessas, tenore praesentium revocamus, et annullamus, ac nullius roboris, et momenti in posterum a data praesentium declaramus.

§ 5. Non obstantibus Constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris die XXIII. Maii MDCXXXIII. Pontificatus nostri anno decimo.

XIV.

PIUS PP. VII.

Indulgentiam plenariam, et perpetuam, Fidelibus Defunctis quoque applicabilem concedit pie visitantibus Ecclesiam S. Luciae Societatis Confalonis semel in anno, qua die id egerint: et declarat quodcumque altare Ecclesiae eiusdem privilegiatum quotidianum perpetuum.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa VII omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere poenitentibus, confessis ac sacra communione refectis, qui ecclesiam S. Luciae Societatis Confalonis de Urbe in quacumque anni die devote visitaverint, ibique iuxta mentem Sanctitatis Suae per aliquod temporis spatium pie oraverint, Indulgentiam plenariam, qua die id egerint, fidelibus defunctis quoque applicabilem, semel ab unoquoque in singulis annis acquirendam, benigne concessit. Insuper idem SSm̃us declaravit, quodcumque altare praefatae ecclesiae privilegiatum quotidianum pro missis, quae in iisdem in suffragium defunctorum fidelium celebrabuntur. Voluitque has gratias perpetuis futuris temporibus valituras, absque ulla brevis expeditione. Datum Romae ex Secretaria Congregationis Indulgentiarum die XVII Decemb. MDCCCV.

PETRUS MACCARANI *Secretarius.*

Publicetur in forma Ecclesiae consueta. Hac die XX Decemb. MDCCCV.

BENEDICTUS *Archiep.* PHILIPPENSIS *Vicesgerens.*
PHILIPPUS *Can.* LIBERTI *Secretarius.*

XV.

GREGORIUS PP. XVI.

Piam Domum Refugii sub cura, regimine et administratione Archiconfraternitatis Confalonis, poni decernit.

DECRETUM

Constantinus Tituli S. Silvestri in Capite S. R. E. Presb. Cardinalis Patrizi Sanctissimi D. N. Papae Vicarius Generalis.

Pius PP. VII fel. record. anno 1806 sapientissimo ac providentissimo consilio Piam Domum fundavit prope S. Mariam Transtyberim a Refugio nuncupatam, in quam confugerent ac veluti asyli loco reciperentur mulieres resipiscentes, quae a correctionali domo S. Michaelis ad Ripam Maiorem egrediuntur. Disposuit pariter, ut viri ac matronae probitate ac religione praestantes huiusmodi Piae Domus reddituum administrationem susciperent, et earum mulierum institutioni salubriter providerent. Cum vero Sanctissimus D. Noster Gregorius XVI Pontifex Maximus animadverterit ac probe noverit praefatam Domum aere alieno gravari, et expensis coeterisque oneribus substinendis imparem penitus esse; cum istud maximae utilitatis Institutum servari summe percupiat, sub Moderatorum Archiconfraternitatis S. Luciae de Gonfalone Urbis administratione poni decrevit, ac expresse mandavit; facta iisdem potestate redditus, quos pro captivis redimendis impendere tenebantur, in enunciati Instituti utilitatem erogandi, spirituali tamen regimine Nobis ac Successoribus Nostris Vicarii Generalis nunc in Urbe eiusque districtu fungentibus, omnino reservato, cum facultate etiam nominandi atque eligendi Deputatum Ecclesiasticum, qui vices nostras gerat in spiritualibus. Cum autem praefatae Arch. Moderatores Sanctitati Suae satisfacere paratissimos sese exhibuerint, et supradictae Piae Domus curam, regimen, et bonorum administrationem suscipere prompti sint; utentes facultatibus ab eodem Sanctissimo Domino Nostro suae vivae vocis oraculo

Nobis impertitis, debita prius laude prosequentes praeclaros viros et matronas quibus Piae Domus directio hactenus commissa extitit, praesentis tenore Decreti curam, regimen et administrationem bonorum praedictae Piae Domus Refugii ad S. Mariam Transtyberim, Archiconfraternitati S. Luciae de Gonfalone, eiusque pro tempore Moderatoribus cum omnibus iuribus et privilegiis adnexis tribuimus et committimus, facta eidem Archiconfraternitati potestate ut redditus et pia legata adsignata atque existentia pro redemptione Captivorum in opportunum et necessarium repetitae Piae Domus subsidium et utilitatem cum ipsius propriis redditibus erogentur et impendantur. Spiritualem vero Piae Domus directionem Nobis ac Successoribus Nostris ut supra reservamus.

Dat. Romae ex Aedibus Vicariatus, die septima Maii 1845.

C. CARD. VICARIUS

IOS. *Can.* TARNASSI *Secretarius.*

COMMUNICATIONES
GRATIARUM ET MERITORUM
PLURIUM RELIGIOSORUM ORDINUM

FACTAE

VENERABILI ARCHICONFRATERNITATI

CONFALONIS

I.

FRATRUM CAPPUCCINORUM

FR. IACOBUS A FOROSARSINIO

TOTIUS ORDINIS FRATRUM MINORUM SANCTI FRANCISCI CAPPUCCINORUM NUNCUPATORUM GENERALIS MINISTER LICET INDIGNUS.

Illustribus Viris, et in Christo dilectis Dominis Custodibus Venerabilis Archiconfraternitatis Confalonis Gloriosissimae Virginis Mariae salutem, et pacem in Domino sempiternam.

Ea, quae ad fidelium devotionem augendam pie concessa fuisse dicuntur, si tamen temporum iniuria deperdita, et ob id oblivioni tradita fuerunt ex debito charitatis, quo omnibus Christifidelibus, et praesertim de nostra Religione benemerentibus tenetur, innovanda fore censemus, et exinde Fideles ipsi allectivis spiritualium bonorum muneribus excitati intercedente etiam Regina Coelorum Virgine Maria sedula apud eum, quem genuit, humani generis Redemptorem pro nostrae fragilitatis expiatione oratrice divinae gratiae reddantur aptiores.

§ 1. Innotuit siquidem Nobis, quod alias postquam in Alma Urbe admodum insignis Societas Regulae Recommendatorum Gloriosissimae Virginis Mariae nunc Confalonis nuncupata per nonnullos Patritios Romanos, ex revelatione ipsius Beatae Mariae sancto Bonaventurae tunc in humanis agenti, ac Nostri Ordinis Professori instituta extiterat, idem Sanctus Bonaventura de anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo octavo, cum officio Generalis Ministri Ordinis fungeretur pio zelo ductus, et ut ipsi Confratres in prosecutione piorum operum eo magis accenderentur, quo exinde dona spiritualia, temporalibus procul dubio praeferenda, perciperent potiora, Confratres praedictos tunc, et pro tempore existentes, ob eiusdem Virginis reverentiam ad universa nostrae Religionis suffragia recepit, ac omnium eiusdem Religionis spiritualium bonorum participes fecit, prout multorum fide dignorum testimonia, a vestris maioribus quasi per manus tradita, cum propter diuturni temporis huiusmodi lapsum, illiusque varias calamitates de receptione, et participatione praedictis aliter, quam ut praefertur, non constet comprobare, intelleximus.

§ 2. Nos igitur, quibus ita disponente divina providentia generalis cura nostri Ordinis est iniuncta, animadvertentes, quanta fuerit, et sit vestra erga caetum nostrum, iam a multo tempore devotio, ac meritorum copia, quod etiam Nos ipsi clare cognoscimus, cum novissime postquam Sanctissimus in Christo Pater, et Dominus noster Dominus Gregorius Papa XIII de salute filiorum, more pii Patris cogitans redimendorum Captivorum opus in alma Urbe erexerat, Vosque, et Archiconfraternitatem vestram, eidem operi praefecerat, onusque redimendi ex Infidelium servitute quoscumque Christifideles Status Ecclesiastici curae, et sollicitudini vestrae iniunxerat, ipsaque redemptionis causa per vos prompto animo suscepta, in eaque ad salutem animarum, in infinitum potestate periclitantium vosmetipsos personaliter exercere non valentes, ac illi, quae caetera corporalia misericordiae opera superexcellit, pro viribus incumbere cupientes, Captivorum praedictorum redemptionis curam, duobus fratribus nostri Ordinis Professoribus ad id, etiam annuente eodem Sanctissimo Domino Nostro commisistis, illosque ut eosdem captivos redimant, redemptosque ad Urbem conducant, deputastis. Dignum, divinaeque placitum pietati putavimus vestrae de-

votionis sinceritati, quam nostrae Regulari observantiae gerere noscimini, quantum cum Deo possumus respondere.

§ 3. Quapropter receptionem, et participationem vobis, et vestrae Archiconfraternitati per praefatum Sanctum Bonaventuram, ut praefertur, factas innovamus. Et nihilominus ad maiorem corroborationem Vos, et Archiconfraternitatem vestram, ac tam illius, quam Confraternitatum illi aggregatarum, et pro tempore aggregandarum utriusque sexus Confratres, eorumque singulos ad universa nostri Ordinis, illiusque observantiae suffragia, ac divina officia ex intimo cordis affectu, in vita recipimus pariter, et in morte. Nec non vobis, ac singulis Confratribus praedictis, omnium charismatum, Indulgentiarum, ac quarumcumque aliarum spiritualium gratiarum, nostro Ordini, illiusque Fratribus quomodolibet concessarum, et pro tempore concedendarum, nec non Missarum, orationum, ac divinorum officiorum, suffragiorum, praedicationum, confessionum, ieiuniorum, disciplinarum, poenitentiarum, asperitatum, peregrinationum, caeterorumque operum meritoriorum, et Deo acceptorum, quae per Religiosos, ac Religiosas nostrae Regularis observantiae auctor omnium bonorum Dei Filius fieri concesserit, de omnipotentis Dei misericordia ac de eius purissimae, semperque Virginis Matris Mariae patrocinio, nec non Sancti Patris nostri Francisci, Antonii, Bernardini, Bonaventurae, Ludovici, Elzearii, Ivonis, ac duodecim Martyrum, nec non Virginis Clarae, et Elisabeth, intercessionibus confisi, plenam tenore praesentium in vita, et in morte, conferimus participationem: Deum semper orantes, ut multiplici suffragiorum adiuti praesidio, et hinc augmentum gratiae, et in futurum aeternae vitae praemia possidere mereamini. In quorum omnium fidem praesentes literas, manu nostra subscripsimus, et sigilli nostri Ordinis appensione, muniri iussimus, et fecimus.

Dat. Neapoli ex nostro Monasterio Conceptionis B. Mariae Virginis, die XXV Martii, Anno a Nativitate Domini Nostri Iesu Christi millesimo quingentesimo octuagesimo quinto.

FR. IACOBUS

qui supra manu propria.

II.

FRATRUM PRAEDICATORUM

FR. MARCUS DE VALADARES
SACRAE THEOLOGIAE PROFESSOR
ET TOTIUS ORDINIS FRATRUM PRAEDICATORUM IN ROMANA CURIA PROCURATOR
AC REVERENDISSIMI PATRIS GENERALIS VICARIUS.

Illustribus Viris, et in Christo dilectis Dominis Custodibus Venerabilis Archiconfraternitatis Confalonis gloriosissimae Virginis Mariae salutem, et in utroque nomine perpetuam felicitatem.

Si Christiana charitas, et nostri Ordinis instituta exposcunt, ut Christifideles quicumque spiritualium donorum nobis concessorum participes effici possint quanto magis ea, quae eisdem fidelibus, praesertim generis nobilitate pollentibus, a nostris Praedecessoribus concessa fuerunt, innovari debentur, ut fideles ipsi spiritualium gratiarum fulti praesidio, post huius brevis vitae cursum ad caelestem patriam convolare mereantur.

§ 1. Nuper siquidem, non sine animi nostri laetitia accepimus, quod alias de anno Domini MCCLXIX, postquam in alma Urbe admodum insignis Societas Regulae Recommendatorum Gloriosissimae Virginis Mariae nunc Archiconfraternitas Confalonis nuncupata, per nonnullos Pratritios Romanos ex revelatione ipsius Beatae Mariae instituta extiterat, bonae memoriae Frater Sinibaldus tunc existens nostri Ordinis in Romana Provincia Prior Provincialis, eiusdem Societatis tunc et pro tempore existentes utriusque sexus Confratres, ob eiusdem Virginis reverentiam, suadente etiam ad id sinceritate amoris, quo ipsi Confratres Fratribus nostri Ordinis in Domino erant adscripti, ad universa nostri Ordinis suffragia

recepit, ac omnium eiusdem spiritualium bonorum participes, et consortes fecit, prout multorum fide dignorum testimonia a vestris Maioribus quasi per manus tradita comprobare intelleximus.

§ 2. Nos cupientes, ne praemissa ab eorumdem Confratrum memoria evanescant, Receptionem, et participationem per praefatum Fratrem Sinibaldum, ut praefertur, factas innovamus. Et nihilominus ad earum maiorem corroborationem de nimia Omnipotentis Dei misericordia, deque eiusdem sacratissimae Virginis Mariae Dominae nostrae, sub cuius vexillo multa pietatis opera, etiam captivos ab Infidelium servitute redimendo, puellas miserabiles dotando, Infirmos, et pauperes visitando, illosque adiuvando laudabiliter exercere noscimini, nec non Sanctorum Dominici Patris nostri, Petri Martyris, Antonii, Thomae, Vincentii, Catharinae, caeterorumque Sanctorum, et Sanctarum Dei intercessione confisi omnium charismatum, Indulgentiarum, ac quarumcumque aliarum spiritualium gratiarum nostro Ordini, illiusque Fratribus et Sororibus quomodolibet concessarum, et pro tempore concedendarum, nec non Missarum, et sacrificiorum, orationum, praedicationum, studiorum, vigiliarum, ieiuniorum, abstinentiarum, peregrinationum, laborum, aliorumque meritoriorum, et Deo acceptorum operum, quae per Fratres, et Sorores nostri Ordinis divina bonitas in Mundo fieri dederit universo, communionem, et participationem Vobis, et vestrae Archiconfraternitati, ac tam illius, quam Confraternitatum illi aggregatarum, et pro tempore aggregandarum utriusque sexus Confratribus, eorumque singulis concedimus, et elargimur, Vosque, et vestrae Archiconfraternitatis, ac tam illius, quam Confraternitatum illi aggregatarum, et pro tempore aggregandarum utriusque sexus Confratres, eorumque singulos ad ipsius Ordinis beneficia, et suffragia universa, et singula recipimus, et admittimus in vita pariter, et in morte: Deum enixe orantes, ut multiplici Sanctorum suffragiorum adiuti praesidio, hic augmentum gratiae, et in futurum gloriam percipiatis aeternam.

§ 3. Volentes insuper, et vobis concedentes, ut cum obitus alicuius ex eisdem Confratribus nostro Provinciali, et generali Capitulo fuerit nunciatus, idem pro eius anima suffragium impendatur, quod Fratribus nostri Ordinis defunctis in eodem

Capitulo impendi consuevit. In quorum omnium fidem praesentes literas manu nostra subscriptas fieri, et sigilli nostri Ordinis appensione muniri iussimus.

Datum Romae in Conventu Nostro Sanctae Mariae supra Minervam, die 10 Decembris 1585.

FR. MARCUS

qui supra, manu propria.

III.

EREMITARUM SANCTI AUGUSTINI

FR. SPIRITUS VINCENTIUS

ORDINIS EREMITARUM SANCTI AUGUSTINI PRIOR GENERALIS LICET INDIGNUS.

Illustribus Viris, et in Christo dilectis Dominis Custodibus Venerabilis Archiconfraternitatis gloriosissimae Virginis Mariae salutem in Domino.

Consuevit nostra Augustinensis Respublica erga eos, qui de illa benemeriti sunt, spiritualibus muneribus se liberalem reddere. Unde Christianae charitati consonum censemus ea, quae fidelibus pia devotione in nostram Religionem propensis, a Praedecessoribus nostris concessa fuerunt, non solum innovare, sed etiam de novo concedere, prout eorumdem Fidelium, praesertim nobilitate generis pollentium, cognoscimus merita requirere.

§ 1. Ad nostram siquidem pervenit notitiam, illudque laeto animo audivimus, quod alias de anno Domini MCCLXXIII, postquam in alma Urbe admodum insignis Societas Regulae Recommendatorum gloriosissimae Virginis Mariae, nunc Archiconfraternitas Confalonis nuncupata, per nonnullos Patritios Romanos ex relevatione ipsius Beatae Mariae Instituta extiterat, bonae memoriae frater Clemens de Auximo tunc existens nostri Ordinis Prior Generalis eamdem Societatem, illiusque Confratres tunc, et pro tempore existentes, ad universa nostri Ordinis suffragia recepit, ac omnium eiusdem Ordinis spiritualium bonorum participes fecit, prout fide dignorum testimonia a vestris Maioribus, quasi per manus tradita testantur.

§ 2. Nos pia Praedecessorum nostrorum vestigia sectari cupientes, et ne praemissorum memoria pereat, Receptionem, et participationem per eumdem Fr. Clementem, ut praefertur,

factas innovamus. Et nihilominus ad illarum maiorem corroborationem, de Omnipotentis Dei misericordia ac eiusdem Virginis Mariae, sub cuius patrocinio multa pietatis, et misericordiae opera, etiam Captivos ab Infidelium servitute redimendo, Puellas miserabiles dotando, infirmos, et pauperes visitando, illosque adiuvando laudabiliter exercere noscimini. Nec non Beati Patris nostri Augustini intercessione confisi, auctoritate nostri officii, ac ex Indulto Sedis Apostolicae, Vos, et Archiconfraternitatem vestram, ac tam illius, quam Confraternitatum illi aggregatarum, et pro tempore aggregandarum utriusque sexus Confratres, eorumque singulos in nostros Confratres adnumeramus, et inter spiritualia nostrae Religionis Castrà assumimus, et aggregamus, Vobisque, et vestrae Archiconfraternitati, ac tam illius, quam Confraternitatum illi aggregatarum, et pro tempore aggregandarum utriusque sexus Confratribus, eorumque singulis omnium charismatum, indulgentiarum, ac quarumcumque aliarum spiritualium gratiarum nostro Ordini, illiusque Fratribus, et Sororibus quomodolibet concessarum, et pro tempore concedendarum, nec non orationum, Missarum, divinorum officiorum, praedicationum, contemplationum, ieiuniorum, vigiliarum, obedientiarum, peregrinationum, mortificationum, caeterorumque laborum, ac meritoriorum operum, quae per Fratres, aut Sorores nostri Ordinis in Universo orbe Christiano constitutos divina ope fiunt, tam in vita, quam in morte participationem tenore praesentium concedimus, et impartimur.

§ 3. Addimus insuper de nostra gratia speciali, ut cum obitus alicuius ex dictis Confratribus in nostris Comitiis Generalibus, vel Provincialibus fuerit nunciatus, ea pro illis pia fiant suffragia, quae pro nostris defunctis fratribus facienda nostri Ordinis Constitutiones decernunt. In quorum omnium fidem praesentes literas manu nostra subscriptas fieri, et sigilli nostri Ordinis appensione muniri mandavimus.

Datum Romae die 11 Decembris 1585.

FR. SPIRITUS

Generalis ind.

IV.

FRATRUM MINORUM CONVENTUALIUM

FR. CLEMENS BONTADOSIUS MONTIFALCHIUS IN ARTIBUS
ET SACRA THEOLOGIA MAGISTER, TOTIUSQUE ORDINIS MINORUM CONVENTUALIUM
MAGISTER GENERALIS.

Illustribus Viris in Christo dilectis Dominis Custodibus Venerabilis Archiconfraternitatis Confalonis gloriosissimae Virginis Mariae cum suffragio salutari omnium incrementa virtutum.

Iampridem nostrae Seraphicae Religionis institutum ex fel. rec. Urbani Papae V copiosis indultis, quos de se ipsa Christifideles benemeritos esse noverat, spiritualibus prosequi muneribus consuevit, quorum memoria ne lapsu temporis a fidelium mentibus evanescat, non abs re fore arbitramur earum concessiones confirmare, et innovare, prout Fideles ipsi, praesertim nobilitate generis pollentes, exposcunt, et Nos animarum saluti conspicimus expedire.

§ 1. Ingenti laetitia exultantes audimus, quod alias postquam in alma Urbe admodum insignis Societas Regulae Recommendatorum gloriosissimae Virginis Mariae, nunc Archiconfraternitas Confalonis nuncupata, per nonnullos Patritios Romanos, ex revelatione ipsius Beatae Mariae Sancto Bonaventurae tunc in humanis agenti, et nostri Ordinis Professori instituta, ac per eumdem S. Bonaventuram quaedam facilis, et commoda orandi forma, Corona nuncupata praescripta extiterat, idem S. Bonaventura ab anno Domini MCCLXVIII cum officio Magistri Generalis nostri Ordinis fungeretur, christiana charitate motus, ac ob eiusdem Virginis reverentiam dictae Societatis utriusque sexus tunc, et pro tempore existentes Confratres, qui cordam ad instar nostris Ordinis Fra-

trum gerebant, prout gerunt; illaque cinguntur ad universa nostrae Religionis suffragia recepit, ac omnium eiusdem Religionis spiritualium bonorum, quae eo solent redundare, quo largius in proximorum subsidia diffunduntur, participes fecit, prout antiqua documenta ob illorum vetustatem fere consumpta testantur.

§ 2. Nos igitur, quibus, ita disponente divina providentia, generalis cura Fratrum Minorum Conventualium est iniuncta, considerantes, quanta iam a tanto tempore fuit, et est Vestra erga coetum nostrum devotio, ac meritorum copia, quae non indigne promerentur, ut votis vestris, quantum nobis ex alto permittitur, annuamus: Receptionem, et participationem per eumdem S. Bonaventuram, ut praefertur, factas harum serie innovamus.

§ 3. Et nihilominus ad maiorem earum corroborationem, de cunctipotentis Dei misericordia, et pietate, deque eius purissimae Matris patrocinio, Sanctique Patris nostri Francisci, Antonii, Bernardini, Bonaventurae, Ludovici, Elzearii, Ivonis, ac duodecim Martyrum, nec non Virginis Clarae atque Elisabeth intercessionibus confisi Vobis, et vestrae Archiconfraternitati, ac tam illis, quam Confraternitatum illi aggregatarum, et pro tempore aggregandarum, nunc, et pro tempore existentibus utrisque sexus Confratribus, eorumque singulis omnium charismatum, Indulgentiarum, et quarumcumque aliarum spiritualium gratiarum nostro Ordini, illiusque Fratribus, etiam cordam per eiusdem Ordinis Fratres, et Confratres Cordigeros deferri solitam deferentibus quomodolibet concessarum, et pro tempore concedendarum, Missarum, ac sacrificiorum, ac sanctarum orationum, suffragiorum, poenitentiarum, vigiliarum, lacrymarum, suspiriorum, instructionum, meditationum, observantiarum, devotionum, et omnium aliorum spiritualium bonorum, quae per universum Orbem in praedicto Ordine peraguntur, et Divina clementia acceptare dignabitur, plenam tenore praesentium in vita pariter, et in morte participationem, et communicationem elargimur: Vosque, et vestram Archiconfraternitatem; ac tam illius, quam Confraternitatum illi aggregatarum, et pro tempore aggregandarum utriusque sexus, nunc et pro tempore existentes Confratres ad eadem bona in vestros, et vestrae Archiconfraternitatis Cordigerorum cordam B. Francisci deferentium

Confratres, ex intimo cordis affectu recipimus, et admittimus: Deum semper orantes, ut per haec, et alia pia suffragia aeternae felicitatis praemia consequi mereamini. In quorum fidem praesentes literas manu nostra subscriptas fieri, ac sigilli nostri Ordinis appensione muniri iussimus.

Datum in Conventu Nostro Recineti Anno ab Orbe redempto 1585, Die vero 25 Decembris.

FR. CLEMENS MONTEFALCHIUS

Gen. qui supra, communicat man. pr.

V.

FRATRUM CARMELITARUM

FR. IO. BAPTISTA CAFARDUS DE SENSIS

PRIOR ET MAGISTER GENERALIS, AC SERVUS OMNIUM FRATRUM SANCTIMONIALIUMQUE CARMELITANAE RELIGIONIS.

Illustribus Viris, et in Christo dilectis DD. Custodibus Venerabilis Archiconfraternitatis Confalonis Gloriosissimae Virginis Mariae, Spiritus sancti gratiam, et post labores diuturnos mercedem ac perpetuam exoptat facultatem.

Plures Summi Romani Pontifices sacrum Carmeli Ordinem, ob reverentiam, et honorem venustissimae Dei Genitricis, semperque Virginis Mariae approbarunt, utque late propagaretur, innumeris privilegiis, gratiis, ac indulgentiis, et peccatorum remissionibus decorarunt, atque exornarunt, ac eiusdem Ordinis Priori, et Magistro Generali pro tempore existenti, quod privilegia, gratias, Indulgentias, et peccatorum remissiones huiusmodi Christifidelibus communicare posset, concesserunt.

§ 2. Cum autem, sicut nuper intelleximus, Vos, et Vestrae Archiconfraternitatis, quae in Urbe antiquissima, et multorum nobilium etiam illustrium virorum copia admodum insignis, et praeclara existit, utriusque sexus Confratres ad eamdem Virginem, sub eius felici vexillo, multa pietatis, et charitatis opera, etiam captivos a dira Infidelium servitute redimendo, dotes Puellis miserabilibus elargiendo, infirmos, et pauperes visitando, illosque adiuvando, ac eis necessaria administrando Christianae charitatis zelo laudabiliter exercere noscimini, maximam geritis devotionis sinceritatem: Cupientesque, quod vestra erga eamdem Dei Genitricem devotio magis, magisque augeatur.

§ 3. De omnipotentis Dei misericordia, ac eiusdem sacratissimae Virginis Mariae Dominae nostrae, nec non omnium

Sanctorum, et Sanctarum Dei intercessione confisi tam Apostolica nobis concessa, quam nostri officii auctoritatibus, omnium privilegiorum, charismatum, Indulgentiarum, et peccatorum remissionum, ac quarumcumque aliarum spiritualium gratiarum nostro Ordini, illiusque Fratribus quomolibet concessarum, et pro tempore concedendarum, nec non precum, suffragiorum, eleemosynarum, ieiuniorum, orationum, Missarum, horarum Canonicarum, disciplinarum, peregrinationum, et caeterorum spiritualium bonorum, ac meritoriorum, et Deo acceptorum operum, quae per Fratres, et Sorores nostri Ordinis divina bonitas ubique locorum fieri dederit, communionem, et participationem Vobis, et Vestrae Archiconfraternitati, ac tam illius, quam Confraternitatum illi aggregatarum, et pro tempore aggregandarum utriusque sexus Confratribus, eorumque singulis concedimus, et elargimur: Vosque, et vestrae Archiconfraternitatis, illiusque, ac Confraternitatum aggregatarum, et pro tempore aggregandarum utriusque sexus Confratres, eorumque singulos ad ipsius nostri Ordinis universa, et singula suffragia, ac in nostros Confratres recipimus, et admittimus in vita pariter, et in morte: Rogantes Deum per Unigenitum suum, ut vobis, et singulis Confratribus praedictis, donet tempus bene vivendi, constantiam perseverandi, et in hora transitus vestri, et cuiuslibet vestrum, ac singulorum Confratrum praedictorum sic tueatur, et protegat, ut Capite serpentis obtrito, ad aeternae vitae haereditatem valeatis, et quilibet ipsorum valeat pervenire. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, Amen. In quorum fidem praesentes literas manu nostra subscriptas fieri, et sigilli nostri Generalatus officii appensione muniri fecimus.

Datum Romae in Monasterio Sancti Martini in Montibus, Die 22 Ianuarii 1586.

FR. IOANNES BAPTISTA CAFARDUS

P. Gen. omnium Carm.

VI.

FRATRUM MINORUM S. FRANCISCI

In Christo plurimum dilectis DD. Confratribus Archiconfraternitatis Confalonis.

FR. FRANCISCUS GONZAGA

TOTIUS ORDINIS MINORUM SERAPHICI P. FRANCISCI

MINISTER GENERALIS

SALUTEM IN DOMINO SEMPITERNAM.

Quamvis ex charitatis debito omnibus teneamur, illis tamen longe amplius noscimur obligati, quorum dilectionem certis beneficiorum inditiis frequentius experimur. Proinde vestrae intendentes dilectioni, quam ad nostrum geritis Ordinem, veluti certa relatione cognovimus, dignum, ac divinae acceptabile voluntati fore putavimus; ut ab ipso Ordine aliquam spiritualium gratiarum praerogativam sentiatis. Verum quia ob omnium rerum temporalium privationem, nullam maximis charitatis vestrae subsidiis, dignam rependere vicem temporaliter valemus, spiritualibus saltem beneficiis ea recompensare affectamus.

§ 1. Quapropter Nos, qui licet indigni, omnium Fratrum Minorum, et Sororum Sanctae Clarae, sub norma Beati Patris nostri Francisci degentium, ac Tertii ordinis Generalem curam habemus, Vos praenominatos omnes ad Confraternitatem nostram, et ad omnia universa, et singula nostri Ordinis praefati suffragia, in vita recipimus pariter, et in morte, plenam Vobis participationem omnium charismatum spiritualium bonorum, videlicet Missarum, orationum, suffragiorum, Divinorum officiorum, ieiuniorum, abstinentiarum, poenitentiarum, peregrinationum, inspirationum, praedicationum, lectionum, meditationum, observantiarum, devotionum, et omnium aliorum spiritualium bonorum, tenore praesentium

liberaliter conferendo, quae per praedictos Ordines operari, et acceptare dignabitur clementia Salvatoris, ut multiplici suffragiorum adiuti praesidio, et in praesenti augmentum Divinae gratiae, et in futuro gloriae aeternae praemium mereamini possidere.

Datum Romae die 8 Martii 1587.

FR. FRANCISCUS GONZAGA

qui supra, manu propria.

VII.

FRATRUM EREMITARUM CAMALDULENSIUM

NOS FR. ALEXANDER A CEVA

EREMITA S. CAMALDULENSIS EREMI PRIOR ET MAIOR
AC OMNES ALII FRATRES EREMITAE CAPITULI
DICTAE SOLITUDINIS.

Vobis omnibus Fratribus, ac Sororibus Societatis Confalonis, Gloriosissimae Virginis Mariae, Almae Urbis, salutem ac sincerae charitatis affectum.

Religionis zelus, ac praecipua, singularisque devotio, quam erga Eremum nostram Vos omnes supradictos gerere, experientia discimus, Nos admonent, et inducunt, ut quantum cum Deo possumus spiritualium bonorum nostrorum participes facere intendamus.

§ 1. Quocirca auctoritate nostra, et de Eremitarum nostrorum consilio, et assensu, omnium Missarum, orationum, Divinorum Officiorum, psalmodiarum, ieiuniorum, piarum meditationum, hospitum susceptionum, eleemosynarum, caeterorumque omnium, tam animi, quam corporis laborum, ac spiritualium omnium meritorum, quae Deo favente, et auctore, in hac Eremo per Eremitas nostros fiunt, ac in futurum usque in finem saeculi fieri contigerint: Vos praedictos, tam in vita, quam in morte de misericordia Salvatoris Mundi, ac Beatorum Benedicti, et Romualdi Patrum nostrorum bonitate confisi, tenore praesentium participes facimus ac esse volumus.

§ 2. Iterum cum Leo X omnes Indulgentias, et stationes in Alma Urbe, et extra existentes Nobis quinque Altaria, aut unum, si plura non fuerint, visitando, psalmum quinquagesimum ante quodlibet pro felici statu Ecclesiae recitando indulserit, Vobis eiusdem Summi Pontificis privilegio easdem Indulgentias, eodemque modo assequi posse quam libentissime impartimur.

§ 3. Insuper Apostolico muniti privilegio concedimus, Vos in articulo mortis, a legitimo, et idoneo Confessore, plenariae Indulgentiae gratiam, omniumque peccatorum remissionem, ac absolutionem consequi posse, iniunctamque poenitentiam per eumdem Confessorem, vel per alium adimplere possitis, dummodo per spatium unius anni ad minus semel in hebdomada, psalmos Poenitentiales, una cum Litaniis, suisque Orationibus solitis persolveritis. In quorum fidem praesentes Literas scribi, nostrique Sigilli signo muniri, et subscribi iussimus.

Datum Sacrae Camaldulensis Eremi tertio Idus Octobris 1587.

FR. ANGELUS EREMITA

et Scriba Capituli de Mandato.

ISTANZA

dei Deputati della Congregazione Segreta del Gonfalone umiliata alla S. Congregazione della Visita Apostolica per ottenere l'approvazione dei presenti Statuti.

Agli Eminentissimi e Reverendissimi Signori
i Signori Cardinali
componenti la S. Congregazione della Visita Apostolica

Eminentissimi e Reverendissimi Signori

Gli Officiali e Deputati della Ven. Archiconfraternita del Gonfalone umilissimi Oratori delle EE. VV. rappresentano loro con tutto l'ossequio:

Che fin dall'adunanza del 6 Maggio 1887, riconoscendo che molte disposizioni dello Statuto del 1734 sono state abolite di fatto, perchè discordanti coll'attualità dei tempi; e viceversa, moltissime pratiche e norme, col volger di presso a due secoli, sono state introdotte e sanzionate, lodarono il proposito del Guardiano Prelato di riunire cioè tutte le leggi antiche che sono tuttora in vigore a tutte le nuove disposizioni, che fedelmente si osservano; e formandone un sol corpo, compilarne i nuovi Statuti.

Che avendo il Guardiano Prelato redatto il nuovo Statuto in 55 Capitoli, se ne è data lettura nelle adunanze della Congregazione Segreta il 24 Febbraro, 3, 8, e 22 Marzo, 4 e 26 Aprile dell'anno corrente, e tutti e singoli i relativi paragrafi sono stati pienamente approvati.

Ora mancando ai detti nuovi Statuti l'approvazione dell'Autorità Ecclesiastica, gli Officiali e Deputati dell'Archiconfraternita, come fu praticato nell' ultima riforma de' Statuti, si rivolgono all' EE. VV. RR. perchè si degnino provvedere a quanto possa occorrere per maggior profitto e beneficio della suddetta.

Monsignor LUIGI de' Conti NASELLI Canonico Vat. *Guardiano Prelato.*
Principe D. TOMMASO ANTICI MATTEI *Guardiano.*
Marchese GIOVANNI RICCI PARACCIANI *Guardiano.*
Marchese FRANCESCO SERLUPI CRESCENZI *Guardiano.*
Monsignor GIOVANNI BEFANI Uditore di Rota, *Camerlengo.*
Conte ALESSANDRO CARDELLI *Segretario.*
Marchese GIOVANNI CAVALLETTI *Archivista e Fabbricere.*
Monsignor OTTAVIO de' Conti CAGIANO DE AZEVEDO Canonico Vat. *Deputato di Chiesa.*
Conte GIOVANNI MORONI *Sindaco.*
Marchese GIUSEPPE SACRIPANTE VITUTIJ *Sindaco.*
Conte ALFONSO DE SOLIS CIOGNI *Fabbricere.*
Marchese ALESSANDRO CAPRANICA *Deputato.*
Marchese CAMILLO SACCHETTI *Deputato.*
Marchese GIROLAMO CAVALLETTI *Deputato.*
Marchese GIULIO NOBILI VITELLESCHI *Deputato.*
Barone BENEDETTO CAPELLETTI *Deputato.*
Principe D. SIGISMONDO GIUSTINIANI BANDINI *Deputato.*
Duca di RIGNANO D. EMILIO MASSIMO *Deputato.*
Conte ODOARDO COLACICCHI *Deputato.*

RESCRITTO

della S. Congregazione della Visita Apostolica

Sacra Congregatio Visitationis Apostolicae constitutiones nuper editas ac reformatas pro Archiconfraternitate Confalonis, una cum voto R. P. D. Consultoris huius Sacrae Congregationis benigne remisit Eminentissimo Domino Cardinali Protectori praedictae Archiconfraternitatis, cum omnibus facultatibus necessariis et opportunis, ad hoc ut super iisdem constitutionibus statuat atque decernat quidquid pro sua prudentia magis in Domino expedire iudicaverit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum e Secretaria S. Congregationis Visitationis Apostolicae die vigesima septima mensis Iulii millesimi octingentesimi octuagesimi octavi.

LUCIDUS MARIA Cardinalis PAROCCHI
SS. D. N. Leonis PP. XIII Vicarius Generalis
et S. C. Visitationis Apost. Praeses.

† Fr. ANTONIUS MARIA GRASSELLI
Min. Conventualis Archiep. Colossensis,
Secretarius S. C. Visitationis Apost.

L. ✠ S.

DECRETO

dell'Eminentissimo Sig. Cardinale Protettore della Ven. Archiconfraternita del Gonfalone con cui approva e conferma i presenti Statuti.

Attentis facultatibus Nobis, ut supra a Sacra Congregatione Visitationis Apostolicae concessis, novam Constitutionum editionem nuper impressam cum omnibus immutationibus approbamus, integro Nobis servato iure dubia quaecumque declarandi, si quae in posterum exoriantur, aut opportunas immutationes inducendi, quoties in Domino Nobis expedire videbitur, sine praeiudicio facultatis competentis Congregationi Secretae, iuxta Cap. XI.

Datum Romae ex Aedibus Nostris hac die 28 Iulii an. 1888.

FRANCISCUS Card. RICCI PARACCIANI
Protector.

L. ✠ S.

SOLI DEO HONOR ET GLORIA

INDICE

IMPRIMATUR

Fr. Raphael Pierotti Ord. Praed. S. P. A. Magister.

IMPRIMATUR

Iulius Lenti Patriarcha Constantinop. Vicesgerens.